SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 maggio 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 2021.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio Morgeto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2020, con quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) e la nomina di una commissione straordinaria per provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott.ssa Maria Rosa Luzza, dal viceprefetto Eugenia Salvo e dal funzionario amministrativo dott. Pasquale Crupi;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locali della realtà sociale, ancora segnata dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e della tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità, e restituisca efficienza trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 2021;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 15 aprile 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2021
Foglio n. 929

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei conti il 9 gennaio 2020, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art.143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell' avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata a una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile per la radicata presenza della criminalità organizzata.

Il prefetto di Reggio Calabria, con relazione del 24 marzo 2021, ha riferito sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, rappresentando tuttavia che l'avviata azione di riorganizzazione e riconduzione alla legalità dell'ente locale non può ritenersi conclusa e, pertanto, ha proposto la proroga della gestione commissariale.

La situazione generale del Comune di San Giorgio Morgeto e le attività fin qui avviate dall'organo commissariale sono state oggetto di un approfondimento da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi il 19 marzo 2021, integrato per l'occasione con la partecipazione del procuratore della Repubblica vicario presso il tribunale di Reggio Calabria - direzione distrettuale antimafia e del procuratore della Repubblica f.f. presso il tribunale di Palmi, a conclusione del quale è stato espresso parere favorevole alla proroga per ulteriori sei mesi della gestione commissariale, ai sensi dell'art. 143 TUOEL.

L'attività della commissione straordinaria è stata da subito improntata alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali sulla forte presenza dello Stato, con azioni rivolte a ripristinare la legalità dell'azione amministrativa, interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita dell'ente e ricostruire il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

L'organo commissariale è prioritariamente intervenuto in merito alle criticità segnalate in sede ispettiva dalla commissione di indagine e in particolare sull'attività di riscossione dei tributi locali, sulla gestione dei terreni montani di proprietà comunale e sull'attività di rilascio delle licenze per l'esercizio del servizio noleggio con conducente, con l'obiettivo primario di ricondurre l'azione amministrativa dell'ente al rispetto dei principi di buon andamento e trasparenza.

Per quanto attiene alla riscossione delle entrate tributarie la commissione straordinaria, attesa la necessità di dare esecuzione alle misure correttive richieste per il triennio 2015/2017 dalla Corte dei conti - sezione di controllo per la Calabria, ha provveduto ad aumentare le aliquote IMU e l'addizionale IRPEF al fine di ripianare la quota annuale di disavanzo accertato in sede di rendiconto consuntivo 2019. L'organo di gestione straordinaria ha inoltre provveduto ad aggiornare i regolamenti comunali relativi alle imposte IMU, TARI e del servizio idrico integrato nonché ad emanare specifiche direttive ai responsabili del servizio finanziario e di quello tecnico volte a migliorare i controlli e la capacità di riscossione dei tributi. È stato approvato il rendiconto di gestione relativo all'anno 2019 ed il bilancio di previsione anni 2020/2022, nell'ottica di una riduzione delle spese correnti a quelle strettamente necessarie al funzionamento della macchina amministrativa e la cancellazione delle voci riferite alle spese non ritenute indispensabili.

L'attenta gestione delle risorse disponibili unita all'obiettivo di ridurre la consistente area di evasione fiscale, partendo dalle inefficienze accertate nelle procedure di riscossione coattiva delle tasse locali, consentirà di aumentare le entrate comunali e di avviare, così, un percorso di risanamento della difficile situazione finanziaria in cui versa tuttora il Comune di San Giorgio Morgeto.

Una peculiare attenzione è stata posta alla gestione dell'ingente patrimonio comunale costituito da terreni naontani dati in concessione a privati; a tal proposito, l'organo commissariale, anche con l' ausilio del Corpo carabinieri forestali, ha effettuato una ricognizione generale delle concessioni comunali già rilasciate allo scopo di verificare la correttezza e la sussistenza deí requisiti di legge in ogni singolo provvedimento concessorio, di accertare il puntuale pagamento dei canoni da parte dei concessionari e di procedere, in caso di indebito, al recupero del dovuto ed alla revoca delle assegnazioni per inadempimento contrattuale. Analoghe iniziative sono state disposte per le licenze del servizio noleggio con conducente, con la verifica puntuale del procedimento seguito per il rilascio del titolo autorizzativo, controlli da cui è conseguita la revoca di una licenza.

Particolarmente rilevante è stata inoltre l'attività di gestione dei numerosi finanziamenti, attribuiti al comune per la realizzazione di opere finanziate anche con le somme straordinarie, ritenuta assolutamente strategica in una logica di ristabilimento e riaffermazione della legali-

tà; a tal riguardo, nell'ambito delle progettazioni approvate nel corso dell'anno 2020 rivestono particolare rilevanza, anche per l'entità degli importi impegnati, le opere di restauro e riqualificazione di parte del patrimonio artistico-culturale del centro cittadino e di un impianto sportivo comunale. Altri interventi, alcuni dei quali già in fase di esecuzione, sono stati previsti per migliorare la rete idrica e fognaria, per la tutela idrogeologica del territorio, per adeguare gli edifici scolastici e per la messa in sicurezza dell'area cimiteriale; in particolare, al fine di rendere conforme il cimitero comunale alla vigente normativa è stato necessario effettuare alcuni lavori di trasformazione che hanno richiesto l'adozione di una variante al piano regolatore cimiteriale comunale.
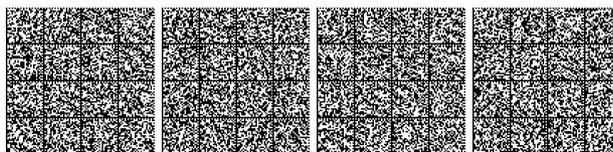
Le diverse opere in programma, alcune delle quali già in fase di avanzata esecuzione, rendono opportuno che le relative procedure continuino ad essere attentamente seguite e vigilate dall'organo straordinario, trattandosi di lavori pubblici su cui notoriamente gravitano gli interessi della criminalità organizzata.

La commissione straordinaria, attesa la grave carenza di personale, soprattutto delle figure apicali, ha avviato un'azione di riorganizzazione degli uffici e dei servizi comunali ed una razionalizzazione delle risorse umane disponibili; al tal fine, è stato approvato il piano esecutivo di gestione relativo all'anno 2020 e il piano triennale dei fabbisogni del personale per il periodo 2020/2022, nel quale è prevista l'assunzione, a tempo indeterminato, di un istruttore direttivo tecnico, di un istruttore direttivo amministrativo e di un istruttore direttivo finanziario.

Le numerose iniziative intraprese e non ancora concluse in vari settori richiedono però continuità di azione, per cui il prefetto di Reggio Calabria ha richiesto la proroga per ulteriori sei mesi dell'attività della commissione straordinaria, anche al fine di ristabilire i principi di legalità, trasparenza e buon andamento dell'amministrazione della cosa pubblica.

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che la commissione straordinaria disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti o forme di ostruzionismo e perseguire; inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi lo scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267.

Roma, 7 aprile 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A02663

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2021.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Mezzojuso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 16 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2019, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di. Mezzojuso (Palermo) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dottoressa Daniela Lupo, dal viceprefetto dottoressa Valeria Gaspari e dal funzionario economico finanziario dottoressa Maria Cacciola;

Visto il successivo decreto in data 14 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, con il quale il viceprefetto dottoressa Rosa Inzerilli è stata nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Mezzojuso (Palermo), in sostituzione del viceprefetto dottoressa Daniela Lupo;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità, e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2021 , alla quale è stato debitamente invitato il presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Mezzojuso (Palermo), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 16 aprile 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2021
Foglio n. 952

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mezzojuso (Palermo) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2019, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

La gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità all'interno dell'ente, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata e in un contesto gestionale connotato dalla generale disapplicazione dei principi di buon andamento e imparzialità.

Il prefetto di Palermo, nella relazione del 31 marzo 2021, ha evidenziato come l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, non può ritenersi conclusa, proponendo pertanto la proroga della gestione commissariale.

Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di proroga sono state condivise, nella riunione svoltasi in data 29 marzo 2021, dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per l'occasione con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo e del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Termini Imerese, a conclusione della quale è emersa la necessità di prorogare la gestione commissariale per l'ulteriore termine previsto dalla legge.

Le iniziative promosse dall'organo di gestione straordinaria sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per, inter-

rompere le diverse forme di ingerenza riscontrate nell'attività del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.
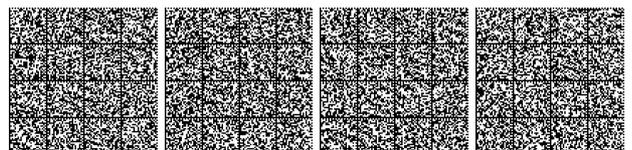
La commissione straordinaria non appena insediatasi ha esaminato le principali criticità emerse in sede di accesso ispettivo per poi affrontare, prioritariamente, le problematiche comparse in materia di urbanistica e di edilizia privata, settori nei quali è stata rivolta specifica attenzione all'adozione di provvedimenti posti a garanzia di un corretto uso del territorio comunale e del suolo pubblico. Al riguardo il prefetto ha evidenziato che l'organo di gestione straordinaria ha impresso un forte impulso all'attività di vigilanza e tutela del territorio, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio, la cui incidenza è segno di illegalità diffusa e sintomo della presenza della criminalità organizzata. A tal fine, ha avviato procedure finalizzate alla rimozione delle criticità emerse in materia di rilascio dei permessi a costruire - anche a favore di soggetti vicini alle consorterie mafiose - ed alla adozione delle relative ordinanze di demolizione.

Una particolare attenzione è stata posta dalla tema commissariale in ordine al corretto utilizzo dei beni immobili di proprietà comunale, attivando un attento monitoraggio sull'uso dei beni appartenenti al demanio dell'ente, che consentirà di censire il patrimonio immobiliare comunale, accertare e sanzionare le occupazioni *sine titolo* - con conseguente segnalazione all'autorità giudiziaria - e riscuotere i canoni non versati dagli occupanti.

È stato inoltre adottato un apposito regolamento del patrimonio comunale per disciplinare le modalità di affidamento dei beni a terzi, nell'ottica di favorire l'interesse pubblico e l'utilizzo produttivo dei beni stessi. Nel contempo, avvalendosi anche di fondi statali, sono state avviate azioni volte al recupero di immobili non utilizzati tra i quali il progetto di adeguamento dell'*ex* mattatoio comunale da destinare a nuova sede della polizia municipale. Tale immobile, peraltro, è stato danneggiato da ignoti, come segnalato dall'Arma dei Carabinieri che ha anche evidenziato la manomissione, nel novembre scorso, della condotta idrica di approvvigionamento del comune, con la conseguente interruzione della fornitura di acqua.

A garanzia della legittimità dell'azione amministrativa, è stata inoltre disposta un'attenta verifica delle procedure amministrative connesse alla gestione dell'area cimiteriale comunale, volta ad accertare la conformità urbanistica delle sepolture realizzate da privati e controllare il rispetto dei tempi di esecuzione delle opere previste nei permessi a costruire già rilasciati.

L'organo di gestione straordinaria ha dedicato una particolare attenzione al settore dei lavori pubblici, programmando in tale ambito numerosi interventi finalizzati alla messa in sicurezza del territorio e al recupero del patrimonio comunale; in particolare, vengono segnalati gli interventi di manutenzione straordinaria di istituti scolastici, della villa comunale, della caserma dei carabinieri, del cimitero comunale, nonché i lavori di miglioramento dell'arredo urbano; inoltre, sono in progetto interventi di consolidamento e messa in sicurezza di un'area interessata da dissesto idrogeologico.

Gli interventi di risanamento e di valorizzazione dei beni comunali necessitano di essere portati a compimento dalla stessa commissione straordinaria, in considerazione del fatto che i lavori programmati o in fase di esecuzione riguardano attività sulle quali notoriamente gravitano gli interessi della criminalità organizzata.

La commissione straordinaria - che si avvale di professionisti esperti nominati ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo n. 267/2000, assegnati a settori nevralgici dell'ente quali l'area amministrativa, l'area finanziaria e l'area tecnica - ha disposto altresì una generale riorganizzazione dell'apparato burocratico carente di ruoli apicali, adottando alcuni provvedimenti volti ad assicurare una corretta gestione amministrativa, tra i quali: il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, il nuovo piano anticorruzione e il protocollo di legalità con la prefettura di Palermo, con il quale sono stati rafforzati i controlli sugli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché sui provvedimenti in materia urbanistica ed edilizia privata.

La forte azione di riassetto organizzativo ha riguardato anche l'adozione di misure finalizzate a rafforzare i controlli interni e di legalità; a tal fine è stato costituito l'ufficio unico degli acquisti per l'espletamento delle procedure di acquisizione di tutti i beni e servizi necessari all'ente ed è stata data piena attuazione alla rotazione ed alla mobilità interna del personale. Inoltre, la commissione intende procedere alla rideterminazione della pianta organica ed all'adozione di un nuovo programma di fabbisogno del personale finalizzato a ricoprire le posizioni di vertice dei principali settori dell'ente, attualmente affidati a soggetti esterni all'amministrazione. Nella stessa ottica, è in corso di compimento l'istituzione di un nuovo sistema di valutazione e misurazione della *performance*.

Va altresì evidenziato che sin dalle prime fasi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'organo commissariale ha aperto un nuovo canale di comunicazione con la cittadinanza, creando un profilo istituzionale sui principali «*social*» ed attivando un'apposita casella *e-mail*; ciò ha consentito di migliorare e velocizzare l'informazione diretta all'utenza sulle principali disposizioni emanate a seguito dell'emergenza sanitaria e promuovere una maggiore «circolarità» informativa a favore della comunità locale.

È opportuno che il complessivo progetto di riassetto della macchina amministrativa e l'adozione di nuovi regolamenti in corso di predisposizione vengano portati a termine dalla commissione straordinaria, al fine di dare completa attuazione agli atti di organizzazione e di pianificazione adottati, indispensabili per assicurare che il funzionamento degli uffici comunali sia improntato ai principi di legalità e di buon andamento dell'attività amministrativa a presidio di illecite interferenze.

Altrettanto incisive sono le attività indirizzate al risanamento finanziario dell'ente con azioni volte a ridurre la consistente fascia di evasione dei tributi locali ed al potenziamento della capacità di riscossione dell'ente. A tale scopo è stato nominato un responsabile comunale dei tributi locali e sono state emanate apposite linee guida per garantire la tempestività dei pagamenti ed il miglioramento della portata di esazione delle entrate. Sono state avviate le procedure per la riscossione dei canoni idrici pregressi e dei canoni di affitto degli alloggi popolari ed inoltre è *in itinere* la creazione di un'unica banca dati del Comune di Mezzojuso il cui uso potrà facilitare i controlli con l'incrocio dei dati delle piattaforme tributarie.

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti e forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi lo scioglimento del consiglio comunale di Mezzojuso (Palermo), ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 12 aprile 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A02662

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2021.

Affidamento della gestione del Comune di Barrafranca ad una commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Barrafranca (Enna) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana del 27 agosto 2020, con il quale si è preso atto della decadenza del consiglio comunale di Barrafranca a causa delle dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri comunali assegnati all'ente e, contestualmente, nominato il commissario straordinario in sostituzione del predetto organo decaduto;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha ar-

recato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;
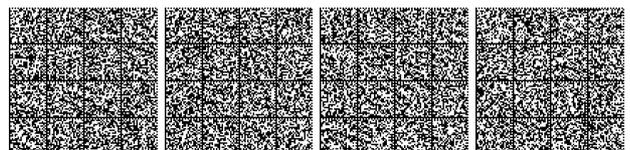
Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2021, alla quale è stato debitamente invitato a partecipare il presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di Barrafranca (Enna) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Leonardo La Vigna - prefetto a riposo;

dott.ssa Maria Salerno - viceprefetto;

dott. Carmelo La Paglia - funzionario economico finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 16 aprile 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2021
Foglio n. 951

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Barrafranca (Enna), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito di indagini svolte dalle forze di polizia nell'ambito dell'operazione denominata «Ultra», scaturite in una ordinanza di custodia cautelare emessa il 12 giugno 2020 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Caltanissetta — che ha riguardato, tra gli altri, un dipendente comunale tratto in arresto per i reati di cui agli articoli 81 cpv., 110, 318 del codice penale e 416-*bis*.1 del codice penale e che vede tra i soggetti indagati anche l'attuale sindaco ritenuto responsabile dei delitti previsti dagli articoli 81 cpv., 110, 629, commi primo e secondo in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 3 del codice penale e 416-*bis*.1 del codice penale — il prefetto di Enna ha disposto, per gli accertamenti di rito, con decreto del 5 agosto 2020, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nel frattempo, a seguito delle intervenute dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali assegnati all'ente, con decreto, del presidente della Regione Siciliana, in data 27 agosto 2020, è stata dichiarata la decadenza del consiglio comunale di Barrafranca ed è stato contestualmente nominato un commissario straordinario con i soli poteri del consiglio comunale. Peraltro, la relazione prefettizia evidenzia che la composizione della giunta comunale è cambiata ripetutamente, in maniera anomala, negli ultimi anni. Il sindaco e la giunta comunale, ai sensi della normativa della Regione Siciliana, sono rimasti in carica.

Al termine dell'accesso ispettivo in data 5 febbraio 2021, la commissione incaricata ha depositato le proprie conclusioni sulle cui risultanze il prefetto di Enna, sentito nella seduta dell'11 febbraio 2021 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del sostituto procuratore della procura della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta - direzione distrettuale antimafia, ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Le numerose indagini giudiziarie e le conseguenti operazioni di polizia susseguitesi negli anni hanno acclarato, anche giudizialmente, la presenza nella Provincia di Enna dell'organizzazione criminale di stampo mafioso denominata «Cosa Nostra», le cui diramazioni territoriali hanno permeato anche il territorio del Comune di Barrafranca.

La relazione prefettizia ha posto in rilievo l'esistenza di una fitta rete di frequentazioni e parentele, dirette o acquisite, tra diversi amministratori compiacenti con soggetti controindicati tra i quali alcuni coinvolti nella predetta operazione «Ultra». Rapporti con ambienti criminali vengono segnalati anche nei riguardi di numerosi dipendenti comunali, uno dei quali direttamente interessato dalla sopra richiamata operazione giudiziaria e riconducibile per legami di parentela ad un altro ex dipendente comunale, anch'esso con passate frequentazioni malavitose, ucciso nel 2018 in un agguato di chiaro stampo mafioso.

Il prefetto di Enna si sofferma inoltre sulla figura del sindaco evidenziando, in particolare, il rapporto di stretta frequentazione tra tale amministratore comunale e il principale esponente della locale famiglia mafiosa, nonchè l'attenzione con la quale quest'ultimo, insieme ai propri figli, anche durante il periodo in cui era sottoposto agli arresti domiciliari, ha seguito le vicende del Comune di Barrafranca, al solo fine di condizionarne l'indirizzo e le scelte amministrative. A tal proposito assumono valenza emblematica le modalità illecite seguite dall'amministrazione comunale per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Al riguardo, l'attività ispettiva ha evidenziato, innanzitutto, la carenza di una gestione oculata e programmatoria, caratterizzata — anche a causa dell'inefficiente funzionamento nell'ambito territoriale ottimale (ATO) della società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti — da numerose ordinanze sindacali contingibili e urgenti, attestanti un'ingerenza del potere politico su quello amministrativo, procrastinate nel tempo e spesso niente affatto istruite, con le quali sono stati disposti ripetuti affidamenti provvisori, a cui non hanno fatto seguito gare ad evidenza pubblica, come espressamente richiesto dalla normativa di settore nonché dalla circolare del 22 aprile 2016 del Ministero dell'ambiente.

L'indagine ispettiva ha, in particolare, rilevato che quel servizio pubblico è stato reiteratamente svolto da due società, una delle quali priva dei requisiti tecnici richiesti dagli stessi avvisi comunali, mentre l'altra con provvedimento dell'Autorità nazionale anticorruzione del 12 dicembre 2017 è stata sospesa per due mesi dalla partecipazione alle procedure di gara, e alcuni mesi dopo i suddetti affidamenti è stata destinataria di provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla prefettura di Palermo.
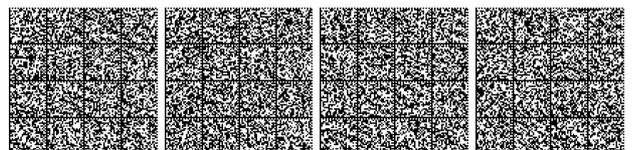
Dalle indagini risulta, inoltre, che proprio in occasione di una gara riguardante l'affidamento della raccolta e smaltimento dei rifiuti, l'attuale primo cittadino ha tenuto costanti contatti con il predetto esponente mafioso, tenendolo aggiornato sull'andamento dei menzionati affidamenti e tentando di far assumere dalla ditta aggiudicataria un soggetto controindicato per conto del predetto capo mafioso verso il quale è arrivato perfino a scusarsi per il mancato raggiungimento di quanto prefissato.

Il primo cittadino risulta inoltre indagato per il reato di cui all'art. 416-*ter* del codice penale (scambio elettorale politico - mafioso) perché in qualità di sindaco di Barrafranca, in vista della sua nuova candidatura per le elezioni previste nel 2021, accettava la promessa di ottenere voti dal predetto esponente criminale in cambio di favori.

La particolare vicinanza e frequentazione tra i menzionati soggetti è ancor più evidente nei contatti telefonici intercorsi per concordare le modalità di presentazione di una richiesta di attestazione comunale sull'andamento epidemiologico del Covid-19, certificazione che poteva essere utile per ottenere il trasferimento della sede nella quale scontare gli arresti domiciliari se presentata al competente tribunale di sorveglianza.

La commissione d'accesso ha, inoltre, preso in esame le procedure oggetto di indagine giudiziaria, in particolare quelle di affidamento «sotto soglia» di lavori, servizi e forniture da parte degli uffici comunali; a questo riguardo, nella relazione prefettizia viene segnalato che gli affidamenti relativi alla fornitura/sostituzione dell'impianto termico di due istituti scolastici ed alla conduzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti termici comunali per l'anno di esercizio 2018/2019, sono stati assegnati ad una ditta il cui titolare è tra i soggetti coinvolti nella sopra richiamata operazione «Ultra». Lo stesso risulta inoltre avere frequentazioni con esponenti della locale consorteria mafiosa. Dalle verifiche ispettive è risultato, altresì, che i predetti procedimenti presentano rilevanti profili di illegittimità dovuti alla mancata o irregolare emissione, delle determine a contrarre, o di atti equivalenti, all'omessa indicazione delle motivazioni dell'affidamento diretto, al mancato rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nell'espletamento dei procedimenti, nonché per la mancata rotazione degli inviti e degli affidamenti che hanno di fatto avvantaggiato la suddetta società.

Il prefetto di Enna ha rilevato, inoltre, reiterati affidamenti diretti dei lavori, di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e degli edifici comunali, disposti senza l'espletamento delle prescritte procedure di gara ad una ditta riconducibile a soggetto contiguo alla locale famiglia mafiosa; le assegnazioni e le relative proroghe, più volte concesse, sono state effettuate senza le dovute verifiche, anche ai fini antimafia, delle autocertificazioni prodotte dalla menzionata società. Viene al riguardo segnalato, emblematicamente, a riprova della forza prevaricatrice della criminalità organizzata nei confronti dell'ente locale, un episodio intimidatorio ai danni di un dipendente comunale la cui autovettura è stata incendiata poco tempo dopo l'indizione di una gara per l'affidamento del predetto servizio di sanificazione.

L'assiduità e la familiarità dei rapporti tra componenti dell'amministrazione comunale ed affiliati alla locale consorteria criminale sono emersi anche in occasione di ripetuti contatti avuti tra un soggetto controindicato e un dipendente comunale che, come attestato da fonti tecniche di prova, si è prontamente messo a disposizione per concordare i tempi e le modalità di nomina di un nuovo presidente di seggio per le elezioni europee tenutesi nel maggio 2019, in sostituzione di quello rinunciatario. In particolare si chiedeva la sostituzione della figlia del più volte indicato capo mafioso, che aveva rinunciato all'incarico a seguito di trasferimento della residenza, con un'altra persona vicina alla famiglia criminale.

Nella relazione prefettizia viene segnalato che molti dei regolamenti comunali risultano non adeguati alle vigenti disposizioni di legge, come nel caso, del regolamento per gli acquisti di beni e servizi con procedure in economia; altri non risulta siano mai stati adottati, come i regolamenti dei servizi cimiteriali, delle procedure di assegnazione degli alloggi residenziali di edilizia economico popolare, delle procedure per l'utilizzo degli immobili comunali. Inoltre, il prefetto di Enna ha significativamente sottolineato che nel Comune di Barrafranca, pur essendo stato adottato il piano triennale di prevenzione della corruzione aggiornato alle annualità 2020/2022, di fatto, nell'ordinario agire amministrativo, gli obblighi ivi previsti non sono mai stati rispettati.

Ulteriore elemento che evidenzia una gestione amministrativa avulsa dal rispetto dei principi di legalità e buon andamento è attestato dalla totale disapplicazione delle disposizioni previste dal protocollo di legalità appositamente stipulato tra il Comune di Barrafranca e la prefettura di Enna, atto pattizio che prevede controlli più stringenti ai fini antimafia per i contratti relativi a opere, lavori pubblici, servizi e forniture. Dalle verifiche ispettive è risultato che il Comune di Barrafranca ha chiesto, tra il febbraio 2017 e il settembre 2020, tramite la banca dati nazionale antimafia (BDNA), soltanto n. 3 comunicazioni antimafia, di cui due erroneamente formulate e n. 49 richieste di informazione antimafia, delle quali n. 10 avanzate nel mese di dicembre 2020 per lo più a seguito di alcuni rilievi sollevati dalla commissione di accesso, elementi che attestano una sostanziale inerzia del comune agli adempimenti antimafia.

L'assenza di controlli è stata rilevata anche nelle attività dello sportello unico delle attività produttive (SUAP) che ha omesso di effettuare, anche solo a campione, le verifiche antimafia sulle autocertificazioni presentate nei procedimenti di competenza. Inoltre, l'attività ispettiva ha documentato che in molte delle procedure di gara bandite dall'ente risulta omessa l'indicazione del codice identificativo della gara (CIG), con conseguente violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il prefetto di Enna ha, altresì segnalato il generale disordine amministrativo e disinteresse con il quale l'amministrazione comunale ha gestito il patrimonio immobiliare consistente in 48 alloggi popolari di proprietà comunale, a cui si aggiungono 211 immobili, di cui 77 pertinenze, dello IACP e della Regione Siciliana. La commissione di accesso ha rilevato che i predetti beni sono in parte occupati abusivamente, anche da soggetti malavitosi o contigui alla locale criminalità organizzata; viene altresì precisato che l'amministrazione comunale non ha intrapreso alcuna azione volta a censire gli occupanti, a sgomberare le occupazioni illegittime, ridurre la consistente area di evasione dei pagamenti dei canoni di locazione, atteso che la percentuale dei soggetti morosi è pari al 77% risultando tra gli evasori anche alcuni soggetti coinvolti nell'operazione «Ultra».

Il quadro sconfortante che emerge dalla relazione prefettizia viene ulteriormente confermato dalla mancata destinazione per finalità sociali dei beni immobili confiscati alla famiglia mafiosa locale più volte citata; tali beni, infatti, nonostante il tempo trascorso, risultano inutilizzati per la condotta sostanzialmente omissiva tenuta al riguardo dall'amministrazione comunale.

La cattiva gestione della cosa pubblica si manifesta anche dalla inefficace riscossione dei tributi locali, con grave danno per le finanze comunali che risentono ancora del dissesto finanziario dichiarato nell'anno 2016; la commissione di accesso ha accertato una consistente area di evasori di tributi comunali di cui fanno parte anche amministratori e dipendenti comunali, nonché molti soggetti affiliati o riconducibili alla locale organizzazione mafiosa.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno dunque rilevato una serie di condizionamenti, nell'amministrazione comunale di Barrafranca, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può intervenire anche quando sia già stato emesso provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzione ed effetti. Nell'ipotesi di Barrafranca, peraltro, a seguito della decadenza del solo consiglio comunale, come prima precisato, continuano a svolgere le proprie funzioni il sindaco e la giunta comunale. Pertanto si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di Barrafranca (Enna), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa ai principi di legalità ed al recupero delle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durate della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 7 aprile 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE
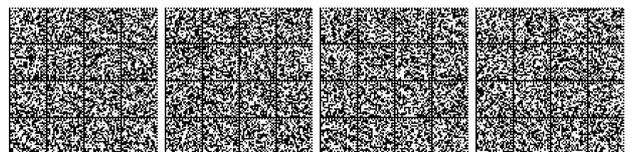
Prefettura di Enna

Prot.n.37/97/S.D.S./2021/N.C. Enna, 11 febbraio 2021

Al Sig. Ministro dell'Interno
ROMA

Oggetto: Comune di Barrafranca (EN) - Proposta di scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PREMESSA

Il Comune di Barrafranca, i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del giugno del 2016, ha una popolazione di 12.126 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento della popolazione. Fa parte del Libero Consorzio comunale di Enna.

In atto le funzioni del Consiglio Comunale sono svolte da un Commissario Straordinario, nominato dal Presidente della Regione Siciliana con provvedimento del 27 agosto 2020, preso atto delle dimissioni presentate da 12 dei 16 consiglieri comunali in data 29 luglio precedente.

Nella giornata del 1° luglio 2020, i militari del ROS - Sezione Anticrimine di Caltanissetta e del Comando Provinciale Carabinieri di Enna hanno dato esecuzione, nell'ambito dell'operazione ULTRA, all'ordinanza di custodia cautelare emessa, in data 12 giugno 2020, dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta OMISSIS, nell'ambito del procedimento penale n. 2164/2018 della DDA di Caltanissetta, nei confronti di 46 dei 54 soggetti indagati, tra cui ...OMISSIS... responsabile ...OMISSIS...del Comune di Barrafranca e ...OMISSIS... titolare della impresa "*...OMISSIS...*" *aggiudicataria dell'appalto per la fornitura / sostituzione degli impianti termici presso le scuole Verga e Don Bosco di Barrafranca, del contratto di conduzione ordinaria e straordinaria, esercizio, controllo, ispezione, verifiche, analisi dei fumi, nomina del terzo responsabile, compilazione e corretta tenuta dei libretti, degli impianti termici comunali.*

Tra gli indagati figura, inoltre, il ...OMISSIS... del Comune di Barrafranca ...OMISSIS....

L'indagine indirizzata a ricostruire gli assetti di *"cosa nostra"* in Provincia di Enna, naturale prosecuzione dell'impegno investigativo "Kaulonia"[1], ha riguardato nello specifico la famiglia di Barrafranca con al vertice ...OMISSIS...[2].

L'attività investigativa avviata anche nei confronti dei familiari di ...OMISSIS...(la moglie ...OMISSIS.., i figli ...OMISSIS.., ...OMISSIS...e ...OMISSIS..) ha consentito, in sintesi, di:

- fare emergere come...OMISSIS..., tenuto costantemente aggiornato durante gli anni della detenzione (anche in regine di carcere duro) dell'evolversi delle vicende criminali del territorio, appena giunto a Catania, agli arresti domiciliari, manifestava il chiaro intendimento di riprendere la direzione della famiglia di Barrafranca e dell'intera provincia ennese anche attraverso l'esecuzione di omicidi;
- documentare il ruolo dei figli ...OMISSIS...e ...OMISSIS.. (avvocato penalista del Foro di Enna), che per conto del padre tenevano i contatti con gli affiliati e discutevano con lui le strategie da adottare decidendo le azioni da intraprendere, del primo genito ...OMISSIS...che, sebbene residente da anni in Germania, dava un importante contributo alla riorganizzazione della famiglia, nonché della moglie ...OMISSIS.. *(indagata non destinataria di misura)* che nel tempo aveva personalmente curato gli interessi economici della famiglia "riscuotendo" quanto loro dovuto dagli affiliati come da soggetti definiti loro *"debitori"*;
- ricostruire la composizione, i ruoli e le dinamiche della famiglia mafiosa di Barrafranca e di altre famiglie della provincia ennese che con questa si rapportano;
- corroborare quanto già in parte documentato nel corso dell'indagine "Kaulonia" circa il riproporsi della storica alleanza tra le famiglie di Barrafranca e Pietraperzia, confermando il ruolo centrale di questa compagine nelle dinamiche di *cosa nostra* per la provincia di Enna. Al riguardo sono stati raccolti ulteriori elementi a conferma della ferma volontà dei vertici delle due consorterie di uccidere...OMISSIS...a capo dell'altra formazione presente su Barrafranca da sempre loro

[1] Proc.pen. 2730/15 il 26.03.2019 sono state eseguite 21 misure cautelari, confermate sia in sede di riesame che in Cassazione.

[2] ...OMISSIS... Tratto in arresto nel 1992 per associazione di tipo mafioso ed altro. Il 3 giugno 1993 allo stesso veniva notificata altra occ emessa dall'Ufficio del GIP presso il Tribunale di Caltanissetta, in quanto indagato, unitamente ad altre 5 persone, sempre per il reato di cui all'art. 416 bis - 612 - 353 - 317 c.p..
Nel 1995 al ...OMISSIS... veniva comminata la prima condanna (proc. nr. 59/94 R.G. contro ...OMISSIS... + 116 ed altri procedimenti penali riuniti) da parte del Tribunale di Caltanissetta, alla pena di anni 11 e mesi sei di reclusione nonché alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Infine veniva tratto in arresto in esecuzione dell'occ nr. 348/2002 R.G.N.R. e nr. 195/2003 R.G.G.I.P. e condannato all'ergastolo con sentenza definitiva il 20.07.2010 per l'omicidio di ...OMISSIS....

contrapposta, così da chiudere definitivamente *"i conti con il passato"* e attraverso questa azione "comunicare" la ritrovata unità;

- seguire la consumazione di una serie di reati fine (*estorsione ai danni dell'...OMISSIS... che si è aggiudicata l'appalto per la raccolta dei RSU nel comune di Barrafranca*[3], *la "messa a posto" di un imprenditore impegnato in lavori per il comune di Barrafranca con il fondamentale apporto di un dirigente del comune, il danneggiamento ai danni di un supermercato a fini estorsivi, la tentata estorsione ai danni di una ditta edile);*
- accertare i solidi rapporti con esponenti di *cosa nostra* palermitana i quali nella vicenda relativa all'estorsione ai danni dell'...OMISSIS... che si era aggiudicata l'appalto per la raccolta dei RSU nel comune di Barrafranca consigliavano a ...OMISSIS... quale soggetto tentare di avvicinare;
- rinvenire e sequestrare numerose armi e munizioni nella disponibilità di appartenenti alla famiglia mafiosa.

Dall'ampio monitoraggio è stato inoltre possibile evincere che...OMISSIS..., con il fondamentale apporto dei figli ...OMISSIS...e ...OMISSIS..., vista la necessità di reperire denaro, aveva dato l'ordine affinché due dei principali affiliati,...OMISSIS...[4] e...OMISSIS...[5], assumessero per conto della famiglia mafiosa il controllo non solo delle piazze di spaccio presenti su Barrafranca ma anche delle forniture per i comuni limitrofi ciò in accordo con i vertici della alleata famiglia di Pietraperzia (i fratelli ...OMISSIS... ...OMISSIS.. e ...OMISSIS...[6]).

I due, dopo avere cercato canali nell'area calabrese e palermitana, attraverso contatti con esponenti di vertice del clan Cappello - Bonaccorsi di Catania facevano giungere a Barrafranca la cocaina che poi ...OMISSIS..[7] e ...OMISSIS...[8] provvedevano a smerciare nelle "piazze" poste sotto la loro "direzione" ed anche rifornendo soggetti che a loro volta gestivano lo spaccio in altri comuni dell'ennese e dell'agrigentino.

Tale era la portata dell'affare che sono stati registrati momenti di forte attrito, sfociati in scontri anche particolarmente violenti, per la gestione di alcune zone tra gli appartenenti alla rete di smercio

---

[3] L'organizzazione al fine di tentare di celare il pagamento del *quantum* dovuto a titolo estorsivo aveva imposto alla ditta vincitrice l'affitto di spazi per il ricovero dei mezzi per un canone annuo pari a 27.000 euro.
[4] OCC ULTRA pag. 4 e segg.
[5] OCC ULTRA pag. 4 e segg.
[6] Allo stato detenuti in quanto tratti in arresto a seguito dell'indagine "Kaulonia".
[7] OCC ULTRA PAG. 9 e segg.
[8] OCC ULTRA pag. 4 e segg.

riconducibile alla famiglia mafiosa e "gruppi autonomi". Conflitti giunti a un livello tale da richiedere l'intervento diretto di ...OMISSIS... che ordinava di "mettere pace".

In questo segmento si sono inserite le indagini delle articolazioni del Comando Provinciale di Enna (Nucleo Investigativo e Compagnia di Piazza Armerina) che su delega della DDA hanno svolto mirate attività finalizzate a documentare l'attività di spaccio di stupefacenti nella quale venivano impiegati anche minorenni. È nel corso di tali attività che oltre agli stupefacenti sono state sequestrate numerose armi e munizioni.

Infine sono stati raccolti significativi elementi che dimostrano come il Comune di Barrafranca sia permeabile agli appartenenti alla locale consorteria attraverso amministratori "compiacenti".

E' stata documentata infatti l'estrema vicinanza del ...OMISSIS... del Comune, *(indagato non destinatario di misura cautelare)* ai vertici della famiglia mafiosa nonché il diretto coinvolgimento di un responsabile di settore nella *"messa a posto"* di un imprenditore a disposizione della famiglia mafiosa e in altri episodi "minori" che dimostrano l'asservimento alle volontà di *cosa nostra* barrese.

L'operazione è stata eseguita a Barrafranca, Pietraperzia, Catania, Palermo, Milano, Tolmezzo, Spoleto, Caltanissetta e in Germania.

Significative sono le Osservazioni del P.M. che nell'ordinanza, a pag. 26, rappresenta:

Particolarmente desolante è il quadro che emerge in ordine ai comportamenti di amministratori del Comune di Barrafranca ovvero di altri "paesani" che hanno incarichi pubblici i quali per un distorto senso del rispetto non esitano a mettersi a disposizione per venire incontro alle desiderate dei ...OMISSIS.... Anche queste vicende verranno riferite sia perché connotate da profili penali di estrema gravità, ma ancor di più per fare comprendere quale sia ancor oggi l'ascendente che...OMISSIS... riesce ad esercitare e di cui la sua famiglia beneficia a piene mani.

In estrema sintesi l'attività ha permesso di:

a. *confermare l'attualità della storica alleanza tra la famiglia di Pietraperzia capeggiata dai fratelli ...OMISSIS... e la formazione di Barrafranca con al vertice...OMISSIS..., che proprio nel periodo precedente all'esecuzione dell'operazione "Kaulonia" (26.3.2019) si manifestava appieno;*
b. *documentare che, nonostante il lungo periodo di detenzione,...OMISSIS... è pienamente aggiornato sulle dinamiche in atto in seno alle consorterie di Barrafranca e Pietraperzia, e*
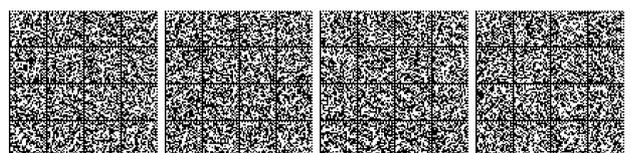
questo grazie all'opera della moglie e dei figli che evidentemente lo hanno tenuto costantemente aggiornato;

c. *stabilire che in assenza di ...OMISSIS... la direzione della famiglia era in capo a...OMISSIS... che ha mantenuto continui contatti con le altre formazioni, peraltro documentati nel corso dell'indagine "Kaulonia";*

d. *comprendere che...OMISSIS... ricopre un ruolo di primaria importanza in seno al sodalizio godendo della massima fiducia di...OMISSIS..., ciò a conferma di quanto anni addietro già affermava* ...OMISSIS...*e che nonostante il tempo trascorso nutre propositi vendicativi nei confronti di...OMISSIS...;*

e. *ricostruire, dopo che...OMISSIS... con il consueto supporto del figlio* ...OMISSIS.. *dava il "via libera" a che la famiglia si occupasse di "quella cosa", i ruoli di appartenenti e avvicinati alla famiglia di Barrafranca nell'ambito di condotte di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/1990 dalle quali il sodalizio trae importanti profitti economici con canali di approvvigionamento a Catania e Palermo e che ha in...OMISSIS... e...OMISSIS... i principali protagonisti;*

f. ***certificare la possibilità da parte di appartenenti alla famiglia mafiosa di indirizzare anche grazie all'apporto consapevole dei vertici dell'amministrazione comunale di Barrafranca, in primis il ...OMISSIS..., l'attività dell'ente;***

g. *attestare la spregiudicatezza della famiglia di Barrafranca che non esita a compiere azioni violente per raggiungere i suoi scopi e mandare "segnali";*

h. *provare gli stabili rapporti con esponenti di vertice di cosa nostra palermitana.*

Particolarmente sintomatici ed esplicativi della forza dell'associazione sono i capi d'accusa riportati nell'ordinanza adottata nell'ambito del procedimento penale n. 2164/2018, alcuni dei quali, d'interesse per la presente richiesta, si trascrivono di seguito.

È da notare altresì che, a parte alcune posizioni individuali di relativo minor rilievo (6 in totale), i rimanenti capi di imputazione sono tutti aggravati dall'art. 416 bis c.p. :

...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS....
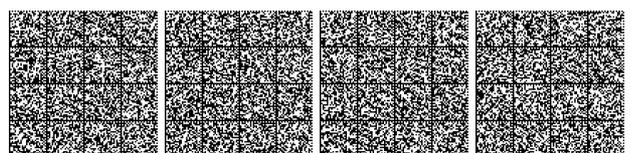
a) *in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis commi I II IV VI cod. pen., per aver ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., promosso e diretto ed i restanti indagati fatto parte dell'associazione di tipo mafioso denominata cosa nostra, segnatamente della famiglia di Barrafranca - quest'ultima in stretti rapporti con quella di Pietraperzia capeggiata da ...OMISSIS... e ...OMISSIS... - che si avvale della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà da esso derivante per commettere delitti di ogni genere - tra cui, in particolare: omicidi, estorsioni, usura, traffico di sostanze stupefacenti, rapine, detenzione e porto di armi - nonché per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche quali forniture per la realizzazione di opere pubbliche e private, concessioni, appalti di opere pubbliche, nonché per realizzare illeciti vantaggi di vario genere e per procurare voti in occasioni di consultazioni elettorali.*

In particolare, ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS... elaboravano i progetti delittuosi e le strategie operative del sodalizio mafioso in particolare nel settore delle estorsioni, volte alla riscossione del classico "pizzo" oltre che a garantire l'assunzione di vari sodali e soggetti "avvicinati" al sodalizio mafioso, presso vari cantieri o comunque attività economiche della zona.

...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS... si occupavano in modo costante di tenere i contatti con gli altri indagati veicolando le direttive del padre ...OMISSIS..., detenuto in regime di arresti domiciliari, ai coindagati in stato di libertà.

...OMISSIS... si è occupato nel corso degli anni di far pervenire alla famiglia del ...OMISSIS... nella persona della moglie ...OMISSIS... somme di denaro a titolo di mantenimento per il capo famiglia detenuto, nonché di contattare imprenditori vittime di attività estorsive.

...OMISSIS... svolgeva il precipuo compito di raccordare a Catania, i rapporti fra i ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., fornendo un contributo decisivo sia per parte dell'attività estorsiva che per l'apertura di nuovi canali di approvvigionamento di stupefacenti su Catania.

Gli altri indagati coadiuvavano e supportavano i predetti nelle attività illecite, ponendo in essere i reati fine dell'associazione di seguito meglio rubricati, occultando armi e munizioni, favorendo gli spostamenti dei capi e promotori del sodalizio ed assicurando la continuità dei riservati contatti con gli altri appartenenti al sodalizio mafioso, eseguendo le direttive dagli stessi impartite, tenendo i contatti con le altre famiglie mafiose di cosa nostra, garantendo la permanenza del vincolo associativo con i soggetti detenuti.

Con l'aggravante prevista dal 4° comma, trattandosi di associazione armata, attesa la disponibilità da parte degli affiliati di armi e materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito, nonché con l'ulteriore aggravante di avere gli associati finanziato, in tutto o in parte, le attività economiche controllate con il prezzo, il prodotto, il profitto dei delitti.
Fatti commessi in Barrafranca Pietraperzia ed in Catania.

Per quanto riguarda il seguente capo d'accusa si rileva la presenza tra gli indagati di ...OMISSIS..., del Comune di Barrafranca.

...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS....

d) *in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 629 co. I e II in relazione all'art. 628 co. III nr. 3 c.p. e 416 bis n. 1 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, agendo in concorso tra loro mediante minaccia anche implicita derivante dall'appartenenza dei predetti alla famiglia mafiosa e dalla forza intimidatrice della stessa in grado di apporre gravi ostacoli al regolare svolgimento da parte della ...OMISSIS... aggiudicataria dei lavori di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel comune di Barrafranca, se non si fosse garantita la protezione della organizzazione mafiosa che controllava il detto territorio: a) costringevano ...OMISSIS... titolare della ditta ...OMISSIS... che eseguiva i lavori per conto dell'...OMISSIS... aggiudicataria, a versare la somma di euro 2.250,00 mensili mascherando la dazione della stessa mediante un contratto di locazione di un'area in cui ricoverare i mezzi di cantiere, b) richiedevano al predetto la dazione una tantum di ulteriori somme di denaro, c) richiedevano alla p.o. l'assunzione presso la menzionata ditta di soggetti imparentati con elementi di vertice del sodalizio criminoso. A tale illecito fine ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS...,* ***avuta immediata contezza della ditta esecutrice dei lavori dall'...OMISSIS...,*** *pianificavano ed organizzavano lo svolgimento dell'attività illecita in uno con ...OMISSIS..., che costringeva la p.o. a concludere il contratto per l'affitto di un'area di proprietà del figlio ...OMISSIS... per il ricovero dei mezzi aziendali, ed ancora reiteratamente richiedevano, per il tramite dell'...OMISSIS..., l'assunzione presso la detta azienda di ...OMISSIS...; infine, ...OMISSIS... e ...OMISSIS... richiedevano la dazione di ulteriori somme di denaro e l'assunzione del fratello del primo.*

Con le aggravanti di aver agito quali appartenenti ed al fine di agevolare l'associazione mafiosa cosa nostra ed in particolare famiglia mafiosa di Barrafranca, di cui essi indagati fanno parte; con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'appartenenza di essi indagati alla detta associazione mafiosa.

Con l'aggravante della recidiva reiterata per ...OMISSIS....

Con l'aggravante della recidiva specifica per ...OMISSIS....

Fatti commessi in Catania, Barrafranca e Favara dal dicembre 2018 ed in permanenza attuale.

Il seguente capo d'accusa riguarda, tra gli altri, ...OMISSIS...del Comune di Barrafranca.

...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS....

e) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv 110 318 c.p. 416 bis n. 1 c.p. perché, agendo in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ...OMISSIS... in qualità di pubblico ufficiale, segnatamente responsabile ...OMISSIS....*del Comune di Barrafranca, riceveva o, comunque accettava dall'imprenditore ...OMISSIS..., per il tramite di ...OMISSIS..., il quale agiva su mandato del padre ...OMISSIS..., la promessa di somme di denaro per l'esercizio delle proprie funzioni, in particolare per l'assegnazione diretta all'impresa "...OMISSIS..." del ...OMISSIS... dei seguenti appalti: appalto per la fornitura / sostituzione degli impianti termici presso le scuole Verga e Don Bosco di Barrafranca (impegno di spesa del 11.09.18), contratto di conduzione ordinaria e straordinaria, esercizio, controllo, ispezione, verifiche, analisi dei fumi, nomina del terzo responsabile, compilazione e corretta tenuta dei libretti, degli impianti termici comunali (impegno di spesa del 28.11.18).*

In particolare ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., con l'apporto di ...OMISSIS..., concertavano di contattare lo ...OMISSIS... al fine di ottenerne l'assegnazione diretta dei menzionati lavori in favore di ...OMISSIS..., questi a sua volta provvedeva in corrispettivo a versare al ...OMISSIS... la somma di euro 350, nonché a far pervenire al pubblico ufficiale, per il tramite di quest'ultimo, somme di denaro imprecisate. Con l'aggravante per ...OMISSIS... e ...OMISSIS... di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'appartenenza di essi indagati all'associazione mafiosa denominata cosa nostra.

Fatti commessi in Barrafranca dal settembre 2018 al 31 dicembre 2019.
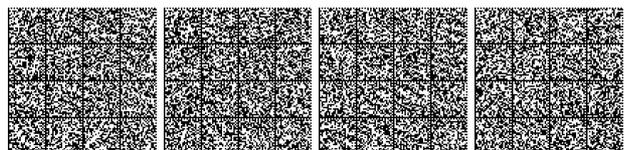
Si aggiunge che in data 21 luglio 2020, nelle province di Enna e Catania, i rispettivi comandi Provinciali dei Carabinieri hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare n. 815/2020 R.G.N.R. emessa in data 24 giugno 2020 dal Tribunale sezione GIP di Caltanissetta su richiesta della locale Procura della Repubblica - DDA. La presente attività **ULTRA-BIS** è strettamente collegata alla citata operazione **ULTRA** ed evidenzia l'esistenza di un canale per la fornitura di sostanze stupefacenti, riconducibile a soggetti catanesi, affiliati al Clan ...OMISSIS... che, sotto l'egida della famiglia mafiosa di Barrafranca, rifornivano la piazza di spaccio della cittadina barrese.

Nel quadro delle iniziative finalizzate alla prevenzione di fenomeni di alterazione dei meccanismi istituzionali formativi della volontà degli amministratori locali, riconducibili alla interferenza della criminalità organizzata, questa Prefettura aveva già attenzionato l'amministrazione comunale di Barrafranca tanto più in occasione di episodi a carattere intimidatorio oggetto di attività infoinvestigativa dell'Arma dei Carabinieri che ha condotto all'arresto di elementi barresi già nell'ambito dell'operazione *Kaulonia.*

In particolare:

- 28 gennaio 2018: ignoti appiccavano il fuoco all'auto del carabiniere Scelto ...OMISSIS...., in servizio effettivo presso il Comando Stazione di Barrafranca da circa sei anni;
- 14 febbraio 2018: veniva ucciso il rag. ...OMISSIS..., ex dipendente del Comune di Barrafranca, con colpi di arma da fuoco mentre si trovava nella propria abitazione rurale, sita in contrada Friddani, agro di Piazza Armerina (EN);
- 10 agosto 2018: si sviluppava un incendio di natura dolosa all'ingresso principale della parafarmacia di proprietà di ...OMISSIS....;
- 15 settembre 2018: il supermercato ...OMISSIS...., a Barrafranca di proprietà dei ...OMISSIS...., era oggetto di un attentato incendiario;
- notte tra il 25 ed il 26 settembre 2018: ignoti esplodevano 14 colpi di pistola in direzione del capannone della ditta ...OMISSIS....,, sita a Barrafranca, dedita alla lavorazione del ferro e dell'alluminio;
- 5 dicembre 2018: ...OMISSIS....,, bracciante agricolo, denunciava atti intimidatori contro ignoti per aver ricevuto, a mezzo posta, una busta contenente una lettera con minacce di morte ed
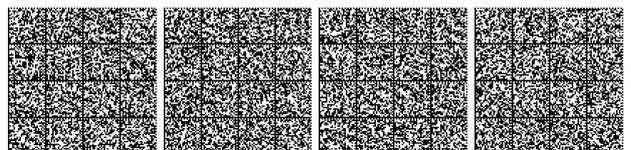
esplicito riferimento all'omicidio del di lui fratello ...OMISSIS...., attinto da colpi da arma da fuoco in data 28/06/2006, presso la propria azienda agricola;

- 22 dicembre 2018: si registrava un danneggiamento della porta dell'antisala dell'ufficio del ...OMISSIS... di Barrafranca;
- 25 aprile 2019: la Compagnia Carabinieri di Piazza Armerina comunicava il danneggiamento, mediante incendio, del portone di ingresso della abitazione della sig.ra ...OMISSIS...., ...OMISSIS...., presso i Comuni di Pietraperzia e Barrafranca;
- 29 maggio 2019: danneggiamento, mediante incendio, dell'autovettura di proprietà del Mar.llo ...OMISSIS...., in servizio presso la Stazione Carabinieri di Barrafranca.

A seguito di tale ultimo fatto delittuoso, la situazione del comune barrese è stata portata all'attenzione del COSP il successivo 30 maggio e in tale data il ...OMISSIS..., attesa anche l'esecuzione dell'ordinanza RGNR 2730/2015 in data 26 marzo 2019, nell'ambito dell'operazione Kaulonia, ha assicurato che si sarebbe fatto promotore dell'immediata approvazione di una delibera esprimente la volontà dell'Amministrazione di costituirsi parte civile in tutti i processi per i reati di tipo mafioso e di estorsione, riguardanti il territorio del Comune di Barrafranca.

Con delibera n. 73 del 31 maggio 2019 la Giunta ha dato *mandato al ...OMISSIS... di costituirsi parte civile in tutti i procedimenti penali riguardanti i fatti illeciti ed attività criminali della mafia di usura e del racket consumati o tentati o ideati nel territorio, reati contro la pubblica amministrazione, nonché reati contro gli uomini e le donne delle istituzioni nell'esercizio delle proprie funzioni al fine di tutelare gli interessi e l'immagine del Comune e dei suoi cittadini.*

A tale impegno non è seguito nessun atto formale nonostante nell'operazione *Kaulonia* ...OMISSIS... e ...OMISSIS... (*cognato* di ...OMISSIS...), residenti a Barrafranca, fossero indagati in ordine, *ex multis,* al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 56, 110, 629 co. I e II in relazione all'art. 628 comma III nr. 3 c.p. e 416 bis.1 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, agendo in concorso tra loro e con altri soggetti non identificati, mediante minaccia, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere ...OMISSIS..., rappresentante della ...OMISSIS..., impresa che aveva in corso di svolgimento lavori di consolidamento della chiesa di ...OMISSIS... di Barrafranca, a versare somme di denaro
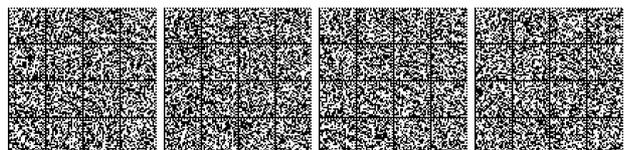
o a soggiacere alla assunzione di personale. Non riuscivano nel loro intento per cause indipendenti dalla propria volontà, segnatamente la risoluzione del contratto da parte del titolare della menzionata ditta che preferiva abbandonare i lavori piuttosto che soggiacere alle pretese estorsive.

Singolare appare invece la recente dichiarazione resa agli organi di stampa dal ...OMISSIS... in relazione alla volontà del Comune di costituirsi parte civile nel processo connesso all'operazione ULTRA che lo vede tra gli indagati.

- 18 giugno 2019: danneggiamento, seguito da incendio, di n. 2 macchine agricole, di proprietà di ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., impegnate per la mietitura di cereali.

La scrivente ha avviato un approfondimento degli elementi acquisti nel corso di un'apposita Riunione Tecnica di Coordinamento interforze, tenutasi in data 24 luglio 2020, integrata con la partecipazione del Sostituto Procuratore della D.D.A. di Caltanissetta, titolare del fascicolo processuale n. 2164/2018, convenzionalmente denominato "Ultra" e del Capo Centro D.I.A. di Caltanissetta.

In particolare, il Sostituto Procuratore della D.D.A. di Caltanissetta, in quella occasione, ha evidenziato che:

- l'operazione "Ultra", benché finalizzata essenzialmente a rilevare l'attività della famiglia mafiosa di Barrafranca, ha, tuttavia, fatto emergere evidenze connesse al Comune barrese, che, per la loro intrinseca gravità, saranno oggetto di ulteriore approfondimento giudiziario;
- dagli atti sequestrati presso l'abitazione di...OMISSIS... è emerso che....OMISSIS..., già ...OMISSIS... del Comune di Barrafranca, ucciso nel 2018 a colpi d'arma da fuoco in un agguato di chiaro stampo mafioso, era presumibilmente l'uomo di collegamento tra l'organizzazione mafiosa e l'Amministrazione comunale fin dal 1991;
- quello che le indagini, in relazione al Comune di Barrafranca, hanno messo in luce delinea comunque un quadro abbastanza preoccupante, risultando evidente come i componenti della famiglia di ...OMISSIS... potessero interfacciarsi, per ottenere il proprio tornaconto, sia con esponenti della componente amministrativa (...OMISSIS..., dipendente comunale, responsabile ...OMISSIS... del Comune di Barrafranca, nipote del defunto ...OMISSIS...) che della componente elettiva dell'Ente comunale (...OMISSIS..., consigliere comunale, figlio del prefato ...OMISSIS...). Tale evidenze costituiscono, seppur nella loro gravità e sufficienza, soltanto la
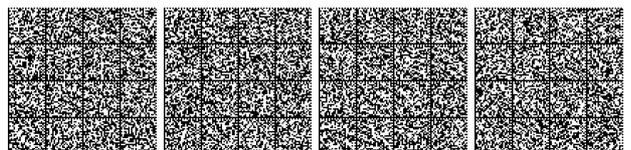
punta di un *iceberg* e un accesso potrebbe evidenziare ulteriori elementi a supporto della tesi di un condizionamento da parte della criminalità organizzata dell'attività dell'Ente;

- i soggetti, ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., che dovevano essere assunti dall'...OMISSIS... che gestisce la raccolta dei rifiuti, sono affiliati alla criminalità organizzata e destinatari di misura cautelare in carcere.

Tutto ciò considerato il consesso nella seduta della Riunione Tecnica di Coordinamento interforze del 24 luglio 2020 ha unanimemente ritenuto gli elementi raccolti, considerati nel loro insieme, idonei a delineare un quadro complessivo che rende plausibile l'ipotesi di un possibile condizionamento dell'Amministrazione comunale da parte della criminalità organizzata, tale da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà dell'Ente, compromettendone l'imparzialità e il buon andamento.

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'esercizio del potere di accesso presso il Comune di Barrafranca, la scrivente ha chiesto e ottenuta dalla S.V. (con decreto n. 17102/128/29(3) - Uff. V – Affari Territoriali del 30 luglio 2020) la delega a esercitare i poteri di indagine di cui all'articolo 143 del D. Lgs. 267/2000. In esecuzione della delega, con decreto prefettizio del 5 agosto 2020, si è proceduto alla nomina di un'apposita Commissione di indagine.

La Commissione, insediatasi l'11 agosto 2020, ha concluso i lavori e depositato, in data 5 febbraio 2021, entro i termini della disposta proroga, apposita relazione conclusiva che è stata portata, negli elementi più significativi, all'attenzione del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica l'11 febbraio successivo, alla presenza del rappresentante della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta e del Centro Operativo D.I.A. di Caltanissetta.

In tale sede il COSP ha unanimemente ritenuto comprovato il possibile condizionamento dell'amministrazione comunale di Barrafranca da parte di *cosa nostra*.

Si espone di seguito l'esito dell'accesso ispettivo, secondo quanto contenuto nella relazione, che si sofferma preliminarmente ad illustrare il contesto criminale mafioso in cui si inserisce il Comune di Barrafranca ben tratteggiato nell'operazione Ultra e a delineare la figura di...OMISSIS... e dei figli i cui propositi, erano costantemente indirizzati a monopolizzare "l'economia" del Comune di Barrafranca.
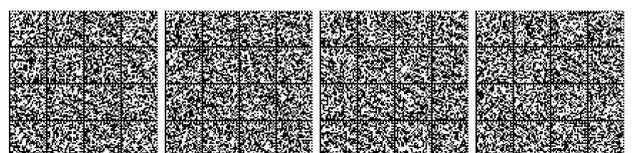
LA PRESENZA DI COSA NOSTRA IN PROVINCIA DI ENNA E NEL TERRITORIO BARRESE.

La presenza di Cosa Nostra nella provincia di Enna viene giudizialmente riconosciuta a partire dal processo "Maxiuno" di Palermo nel quale per la prima volta veniva sancita l'esistenza dell'organizzazione criminale nota come *cosa nostra* avente struttura unitaria e verticistica con diramazioni su tutto il territorio della Sicilia ed all'estero (Sentenza della Suprema Corte del 30 gennaio 1992, n. 80 con la quale è stato definito il processo c.d. "Maxiuno").

Al riguardo ...OMISSIS..., fratello di ...OMISSIS... a capo di *cosa nostra* catanese prima della presa di potere di ...OMISSIS..., una volta intrapresa la strada della collaborazione[9] nel ripercorrere la sua storia criminale e i rapporti avuti con gli uomini d'onore delle diverse famiglie della Sicilia, confermava l'esistenza di una famiglia ad Enna come scriveva Giovanni FALCONE nel mandato di cattura scaturito dalla sue dichiarazioni: "*.....l'odierno imputato è stato in grado perfino di precisare quando e dove detta situazione, di fatto già preesistente, è stata consacrata formalmente con la creazione di un organismo di vertice, la "regione", composta da tutti i "rappresentanti provinciali" i quali esprimono il "rappresentante" regionale. Tale organismo, cui aveva già accennato* ...OMISSIS..., *è sorto nel 1975, in una casa di campagna (già individuata) di pertinenza di* ...OMISSIS..., *allora "rappresentante" della "famiglia" di Enna e ormai deceduto. Il primo capo della "regione" è stato proprio* ...OMISSIS..., *fratello dell'odierno imputato. Lo stesso* ...OMISSIS...*aveva accompagnato il fratello a quella "storica" riunione e a diverse altre successive, che si tenevano di norma con cadenza mensile*".

Nel medesimo provvedimento venivano, tra gli altri, indicati da ...OMISSIS... quali *uomini d'onore* della famiglia di Enna ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS...[10] che veniva indicato quale rappresentate della famiglia di Barrafranca.

La struttura dell'organizzazione criminale nel circondario di Enna si caratterizza, come giudizialmente appurato, non per una composizione per "mandamenti" ma per "famiglie" in totale di cinque (Barrafranca, Pietraperzia, Calascibetta, Villarosa ed Enna che avrebbe "competenza" anche per i paesi di Leonforte, Regalbuto, Agira, Assoro, Valguarnera Caropepe, Catenanuova, Piazza Armerina ed Aidone) con area di influenza che tendenzialmente corrisponde ai rispettivi territori dei Comuni, ed ha visto nelle

---

9 ...OMISSIS.., già vice rappresentate provinciale della famiglia di Catania, nel 1983 a seguito dell'uccisione del fratello era fuggito in Francia e veniva tratto in arresto nel 1986. I fatti di cui riferisce coprono l'epoca degli anni '70 fino alla sua fuga

10 ...OMISSIS...
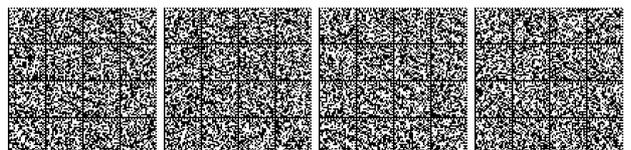
compagini di Barrafranca e Pietraperzia le propaggini più attive protagoniste di ripetute e sanguinose faide fra gli opposti schieramenti.

La figura di...OMISSIS... e dei figli.

Va evidenziato il ruolo assolutamente centrale che nel corso degli anni ...OMISSIS... ha ricoperto all'interno di *cosa nostra* della provincia di Enna. E non appare essere un caso, infatti, che il predetto indagato, ottenuta la detenzione domiciliare, ha subito puntato a riottenere quella centralità che aveva caratterizzato la sua militanza attiva, quando, esercitando uno straordinario carisma, era stato per anni punto di riferimento di tutte le dinamiche politiche e mafiose della provincia ennese.

Per comprendere appieno gli esiti della indagine ULTRA non si può non partire dal ricostruire il profilo di...OMISSIS... il quale nel panorama di *cosa nostra*, tra gli anni '80 e la fine dei '90, ha rivestito un ruolo di primo piano caratterizzandosi per un aspetto peculiare in quanto al vertice della provincia di Enna sia quale esponente del partito all'epoca di maggioranza nel paese, la Democrazia Cristiana, sia quale capo della famiglia mafiosa di Barrafranca. La sintesi di quanto detto lo rivela, a seguito di attività tecnica, lo stesso ...OMISSIS... quando il 29.6.2018, appena un mese dopo la scarcerazione, davanti alla sua famiglia riunita, con un accorato monologo, rassicurava i suoi cari che avrebbe *recuperato il tempo perduto* riscuotendo i tanti "crediti" vantati così da poter realizzare i loro desideri: *"... vi auguro ... vi giuro che DOVRÒ RECUPERARE IL TEMPO PERDUTO ... onde ridare a voi tutti quello a cui aspirate ... sappiate che DAL POZZO DELLA MIA MEMORIA trarrò ciò che mi abbisogna per REALIZZARE I VOSTRI DESIDERI lavorativi e di sana crescita affettiva ... sappiate che IO SONO CREDITORE MORALE E REALE DI QUEI TANTI POTENTI CHE REGGONO LA PROVINCIA...IO SÒ LORO SANNO ED IO E LORO ... SAPPIAMO ...IL MIO SILENZIO È STATO BENEFICO...PER COSTORO ... LA MIA INASPETTATA CADUTA vertiginosa nel fiore dei miei anni ... contavo 42 anni ... nel fiore dei miei anni ... "*.

Per tratteggiare in modo esaustivo entrambi gli aspetti che in realtà coincidono, si farà un parallelo tra quelle che sono state le vicende politiche e quelle criminali che lo hanno riguardato.

Il legame politico tra...OMISSIS... e...OMISSIS... era molto forte tanto che nel 1990 nel corso di un convegno organizzato a Barrafranca dalla DC, al quale prendeva parte tra gli altri proprio ...OMISSIS... con altri rappresentati politici nazionali e regionali,...OMISSIS..., non condividendo più la linea politica
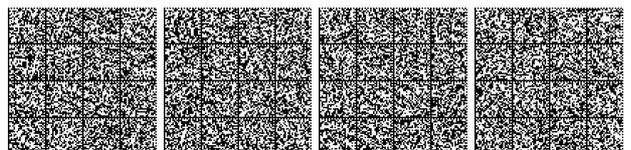
della corrente "Demitiana" alla quale aderiva, dichiarava di passare a quella "Andreottiana" proponendosi quale candidato per le elezioni regionali dell'anno successivo.

A seguito di ciò ...OMISSIS... impose letteralmente per le elezioni regionali del 1991 la candidatura dell'odierno indagato contrapponendosi in sede di Direzione Nazionale ad altri esponenti del partito.

Sebbene l'esito delle votazioni non sarà favorevole a...OMISSIS... che risulterà il primo dei non eletti con ben 18.916 preferenze ...OMISSIS... ebbe a dichiarare che questi era stato sostenuto dall'On. ...OMISSIS... anche economicamente tanto che su suo incarico aveva consegnato 100 milioni di lire (provento di tangenti relative ad appalti pubblici della Provincia di Palermo) a ...OMISSIS..., rappresentate di *cosa nostra* per la provincia di Enna, affinché li consegnasse proprio a...OMISSIS....

Proprio nel corso di questa campagna elettorale pochi giorni prima del voto, il 14 giugno 1991, si teneva a Barrafranca un comizio che forniva anche visivamente la rappresentazione della commistione mafia e politica. Infatti sul palco si trovavano insieme...OMISSIS... (al vertice della famiglia di Barrafranca) quale candidato, ...OMISSIS... (capo della famiglia di Pietraperzia) già Assessore del Comune di Pietraperzia per la Democrazia Cristiana e ...OMISSIS... (all'epoca rappresentate provinciale di *cosa nostra* ennese) impiegato presso il Comune di Barrafranca.

Ed è in quegli anni, come lui stesso dirà in più conversazioni ricordando alcuni eventi, che intesseva quelle relazioni che rivendicherà al momento della "scarcerazione" sostenendo di essere stato l'artefice delle fortune di molti.

Se la *leadership* politica di...OMISSIS... nel territorio ennese non era messa in discussione, così non era per quella mafiosa; infatti a partire dalla metà degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 la provincia di Enna fu caratterizzata da violente lotte intestine con formazioni fuoriuscite da *cosa nostra* - i ...OMISSIS... - che non volevano sottostare alla linea tracciata dalla compagine corleonese che aveva scalzato i rappresentati della cd "vecchia mafia".

Quale nuovo capo della Commissione, ...OMISSIS... aveva designato come suo referente, per le province di Caltanissetta ed Enna, ...OMISSIS....

Le famiglie di Pietraperzia e Barrafranca erano alleate ed i rispettivi vertici, ...OMISSIS... per Pietraperzia e...OMISSIS... con...OMISSIS... (all'epoca rappresentate provinciale di *cosa nostra*) per Barrafranca, erano espressione di ...OMISSIS....

Ma il 4.4.1992 a Pietraperzia, veniva ucciso ...OMISSIS..., il 25.6.1992 veniva ucciso...OMISSIS... e il 4.11.1992 era vittima di lupara bianca ...OMISSIS..., cugino e uomo di fiducia di ...OMISSIS... .
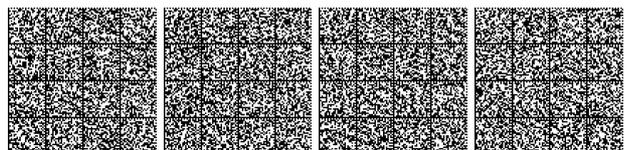
Dopo l'omicidio di ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., che nel mentre si era con lui alleato, decise l'eliminazione di...OMISSIS..., di...OMISSIS..., di ...OMISSIS... e di...OMISSIS.... L'esecuzione dell'operazione LEOPARDO il 17 novembre 1992 e l'arresto degli elementi di vertice delle diverse famiglie, tra cui ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., di fatto determinò l'interruzione di questa faida ed un conseguente momento di stasi, venendo a mancare contemporaneamente a tutte le compagini i rispettivi capi.

In ragione di ciò le cinque famiglie ennesi dovettero raggiungere un accordo, imposto loro anche da Palermo e da ...OMISSIS..., al quale seguì un periodo di relativa tranquillità.

Dopo l'avvio della stagione stragista e l'arresto, nel gennaio del 1993, di ...OMISSIS..., come ormai assodato a seguito di numerose ricostruzioni processuali, si creò una spaccatura tra le due "anime" dell'organizzazione: una più "moderata" con a capo ...OMISSIS... ed una più "oltranzista" con al vertice prima ...OMISSIS... e, dopo il suo arresto, ...OMISSIS... e ...OMISSIS... (a cui per Enna aderiva ...OMISSIS...).

Il 15 marzo 1997, a seguito delle scarcerazioni del processo "LEOPARDO", ...OMISSIS... tornava in libertà e metteva in atto la riorganizzazione della famiglia di Enna stringendo nuove alleanze con le altre formazioni della provincia così da ampliare la sua aerea di influenza (in particolare erano controllati dalla famiglia di Enna, per il tramite di "affiliati locali", Piazza Armerina, Agira, Catenanuova, Regalbuto, Leonforte, Valguarnera nonché l'importantissima zona della Valle del Dittaino) e individuava in ...OMISSIS... colui il quale avrebbe riscosso le estorsioni per suo conto. Così facendo voleva assicurarsi il controllo su alcuni territori che andavano ben oltre i limiti del comune di Enna ed interessati a quell'epoca da importanti appalti, tra i quali spiccava la realizzazione dell'arteria stradale nota come "Nord-Sud" sulla quale confluivano le mire di tutte le compagini della Sicilia Orientale.

Nel mentre...OMISSIS... e la famiglia di Pietraperzia si erano "ufficialmente" avvicinati alla corrente "PROVENZANO" di *cosa nostra* ed intrattenevano, come detto, solidi rapporti con ...OMISSIS... al vertice della famiglia di Caltagirone che in quel periodo storico era al centro delle principali dinamiche della Sicilia Orientale con una particolare influenza sulla provincia di Enna.

Tale era il peso di ...OMISSIS... e la sua "stima" verso...OMISSIS... che agli inizi degli anni 2000, come riferito da ...OMISSIS... ed ...OMISSIS..., questi riceveva, anche grazie all'intercessione di ...OMISSIS..., direttamente da ...OMISSIS... la "nomina" a Rappresentate Provinciale di Enna con il preciso compito di riorganizzare la provincia. In questo lasso temporale attraverso l'attività di monitoraggio di ...OMISSIS...,
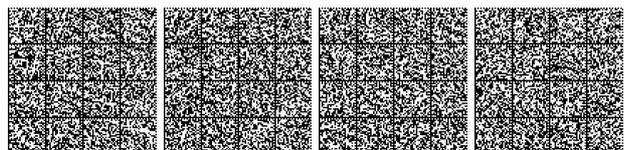
posta in essere in seno all'indagine "DIONISIO" della Procura della Repubblica di Catania e di...OMISSIS...nell'ambito dell'indagine "GRAN SECCO", si comprendeva il peso del primo nelle vicende ennesi, la vera portata del legame con...OMISSIS...,...OMISSIS...,...OMISSIS... e...OMISSIS... ed emergeva come le famiglie di Barrafranca e Pietraperzia già a quei tempi – come confermato dalla indagine ULTRA - erano "tutti una cosa".

Tale era il legame che univa quella parte della provincia ennese al capo della famiglia calatina che gli affari più importanti che riguardano la ripartizione delle somme dovute a titolo di "messa a posto" dalle ditte impegnate nella realizzazione dell' arteria "Nord-Sud" erano un affare gestito direttamente dalla famiglia calatina in accordo con la formazione capeggiata da...OMISSIS.... Tale era la portata dell'affare che l'ingerenza di ...OMISSIS..., al fine di riscuotere delle somme di denaro da alcune ditte per indirizzarle alla Famiglia di Enna, veniva pagata da questi con la vita. Il gruppo di fuoco incaricato dell'azione era composto da brontesi fedeli a...OMISSIS..., il quale a seguito di incontri con...OMISSIS... e ...OMISSIS..., aveva non solo dato lo "sta bene"' all'omicidio di ...OMISSIS..., ma aveva messo a disposizione anche il commando.

Nel luglio 2003 a seguito degli esiti delle indagini "DIONISIO" e "GRAN SECCO" per questo omicidio venivano tratti in arresto...OMISSIS... e ...OMISSIS..., determinando la conseguenza che la provincia di Enna si trovasse nuovamente priva di personaggi di spessore criminale in grado di dirigere l'organizzazione. Dopo l'arresto di ...OMISSIS..., alla conseguente fase di incertezza, come documentato dalle indagini "OLD ONE" e "GREEN LINE", seguì un periodo di riorganizzazione ed ancora una volta emergeva l'influenza della famiglia di Caltagirone nelle vicende ennesi. Infatti su disposizione di ...OMISSIS..., responsabile per l'intera provincia di Enna, veniva designato il suo luogotenente ...OMISSIS... mentre al vertice della sola famiglia del capoluogo, ...OMISSIS..., nel frattempo scarcerato.

Le indagini di cui al proc.pen. 2730/15 RGNR e nr. 1829/16 RG G.I.P."KAULONIA" evidenziano che la direzione della provincia mafiosa di Enna viene successivamente assunta in capo alla famiglia di Pietraperzia, diretta dai fratelli ...OMISSIS..., in solidi legami con la famiglia Santapaola-Ercolano di Catania dopo che era stata "disconosciuta" la *leadership* di ...OMISSIS... e di ...OMISSIS... su Enna.

Sodalizio quello pietrino che, a partire dalla metà del 2017, ristabiliva la piena operatività della storica alleanza con la compagine barrese con al vertice - fino all'uscita dal carcere nel maggio 2018 di...OMISSIS... -...OMISSIS... e...OMISSIS... (fatto appositamente rientrare dal nord dopo l'omicidio di...OMISSIS... perpetrato il 14.2.2018, rientro coinciso con la contestale "fuga" in Germania di

...OMISSIS...) il quale a partire dal marzo 2019 ed a seguito dell'arresto dei ...OMISSIS... rimaneva insieme a ...OMISSIS..., l'unico elemento di "peso" in libertà.

Anche in questo caso è...OMISSIS... che commentando con il padre l'esecuzione dell' operazione "KAULONIA" conferma e profetizza: *"SE ESCONO CHE INDAGANO ... SE ... SE STANNO INDAGANDO ... E PIETRAPERZIA È CON NOI ALTRI ....*. chiaro riferimento allo stretto rapporto che lega le due famiglie mafiose.

Di particolare importanza è, poi, il ruolo centrale, in tutte le principali vicende del sodalizio mafioso, rivestito dai figli di...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., quest'ultima avvocato penalista.

Il primo, desideroso di mostrarsi all'altezza della storia del genitore, era la vera interfaccia del padre con l'organizzazione sul territorio. Pupillo dei genitori per la sua ereditata mentalità criminale: "*ha preso l'intelligenza ... ha preso la furbizia*"[11], ha agito per attuare il programma ideato dal padre al quale dava comunque un significativo contributo in fase di ideazione, informandolo costantemente sugli eventi in atto, mantenendo costanti contatti con tutti i sodali che sovente incontrava presso il locale pubblico che gestiva, ...OMISSIS... di Barrafranca, certo così di non destare sospetto.

La seconda è la figura criminale che maggiormente risalta, tra gli appartenenti al nucleo familiare di...OMISSIS..., nel corpo del provvedimento cautelare "Ultra". La donna, infatti, approfittando del triplice ruolo di figlia, avvocato del padre e associata, ha posto in essere plurime condotte finalizzate ad assicurare la permanenza in detenzione domiciliare del padre, così da avvantaggiare l'associazione, ma anche adoperandosi quale sua "postina" e affrontando con il padre molte questioni relative alle attività illecite del sodalizio prima fra tutte l'estorsione all'...OMISSIS... agrigentina, assistendo peraltro personalmente alla continua violazione delle prescrizioni imposte dalla legge a chi è in regime di arresti domiciliari e, a volte, organizzando lei stessa "visite" non consentite, prima fra tutte quella di...OMISSIS...[12].

Appare opportuno in questa sede riportare tre episodi citati nell'OCC relativa all'operazione ULTRA, i quali, seppur non connotati da profili di rilevanza penale, sono rivelatori dell'indole della donna.

---

[11] Espressioni tratte dall'o.c.c. "Ultra"

[12] ...OMISSIS..., pensionato, esponente di rilevante spessore criminale della consorteria mafiosa barrese, tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "Ultra" per le ipotesi di reato di cui di cui all'art. 416 bis, commi I II IV VI, cod. pen.; artt. 81 cpv., 110, 629, co. I e II, in relazione all'art. 628, co. III, nr. 3, c.p. e 416 bis n. 1 c.p. ("associazione di tipo mafioso" ed "estorsione aggravata dal metodo mafioso" nei confronti di ...OMISSIS..., titolare della società ...OMISSIS... aggiudicataria, unitamente alle società ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Barrafranca, ditte che si erano costituite in R.T.I.). Zio materno di ...OMISSIS..., dipendente del Comune di Barrafranca, responsabile ...OMISSIS....

Il primo avvenuto all'atto di richiedere la prima proroga della detenzione domiciliare per il padre allorquando, temendo che la relazione che i Carabinieri dovevano redigere per l'Autorità Giudiziaria potesse in qualche modo precludere la concessione del beneficio, la ...OMISSIS... non esitava a recarsi dal Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Enna "raccomandandogli", come riferiva successivamente al padre, di porre la massima attenzione nella redazione del profilo criminale del genitore, in quanto, a suo dire, ormai da anni era estraneo a contesti mafiosi, non volendo arrivare in caso di informazioni a suo avviso "imprecise", "*a dover scrivere*", chiosando "*di avere sempre avuto rispetto per i Carabinieri*" e sottolineando questa sua ipocrita affermazione con una sonora "pernacchia".
Il secondo, ancora più sintomatico della genetica adesione ai valori mafiosi, si censiva nelle occasioni nelle quali portava persone a conoscere il padre - violando anche in questo caso le prescrizioni connesse alla detenzione domiciliare - sfoggiando con orgoglio il rango e le imprese criminali del genitore.
Infine, emblematico per tratteggiare la personalità della donna "fiera" dell'essere figlia di un capo mafia e di essere lei stessa un appartenente ad una famiglia mafiosa che sta "risorgendo", è il richiamo al dialogo intercorso tra lei e il padre - documentato dopo l'incontro del 27.01.2019 tra...OMISSIS... e...OMISSIS... - allorquando chiedeva con insistenza al genitore se il secondo, al momento dei saluti, lo avesse ossequiosamente omaggiato con il rito del "baciamano", in segno di rispetto.
Ottenutane conferma, ribatteva con parole che non necessitano di commento in quanto da sole danno la misura dei valori e dei principi sui quali...OMISSIS... impronta la sua vita e che ci riportano indietro nel tempo: "*... e io comunque quando tu muori fra 100 anni io mi auguro ... io mi auguro ... mi auguro di avere dei figli ... che gli devo raccontare tutte queste cose ...*", a dimostrazione che la "liturgia mafiosa", ancora oggi viva, suscita nell' ...OMISSIS... orgoglio e complicità con il padre, "uomo d'onore" di *cosa nostra,* le cui azioni vengono ritenute degne di essere raccontate ai figli quasi fossero gesta eroiche.
La *leadership* della ...OMISSIS... è poi ben confermata dal significativo dialogo avuto con il padre ...OMISSIS..., terminato il lungo incontro tra questi e ...OMISSIS..., svoltosi il 27.01.2019 presso il luogo dell'allora dimora a Catania di ...OMISSIS.... Nello specifico, ...OMISSIS..., chiedeva al padre cosa avesse domandato al suo interlocutore riguardo a ...OMISSIS..., [13] "*ma cosa gli hai chiesto per* ...OMISSIS...?". La donna rivolgeva al padre la domanda ma risultava più che chiaro che la stessa ben conosceva la richiesta fatta dal congiunto al ...OMISSIS... tanto è vero che senza attendere risposta, che di

[13] ...OMISSIS...

fatto non veniva fornita dal padre, gli diceva *papà se fai una cosa di questa! [...] se fai una cosa di questa! un uccello, è venuto un uccello e mi cacato in testa e me lo è venuto a raccontare ... papà se fai una cosa di questa non ti guardo più!*, per poi aggiungere con fermezza e determinazione che lei poteva permettersi di cambiare i suoi ordini visto che lui era a casa grazie al suo operato *"fino a cambio* (ndr fino a prova contraria) ***i tuoi ... i tuoi ... i tuoi ordini io li cambio ... me lo posso permettere****! [..] inc. .. ti ho portato qua proprio io ... ".* Dalle affermazioni della ...OMISSIS... emerge chiaramente che la stessa ben conosceva i propositi omicidiari orditi dal congiunto, ed aveva "origliato" parte della conversazione occorsa poco prima tra il padre ed il ...OMISSIS... e così aveva appreso, quindi, la questione afferente il ...OMISSIS...; la stessa era contrariata riguardo ad un simile proposito delittuoso e, difatti, mettendosi a tu per tu col genitore lo affrontava parlando nello specifico di "ordini da cambiare", accettando e quindi riconoscendo ciò che il padre rappresentava ed anzi mettendosi sul suo stesso livello. Vi è da dire che la preoccupazione della ...OMISSIS... non era determinata tanto dall'omicidio in sé che il padre aveva progettato di perpetrare, quanto, piuttosto, dalle inevitabili conseguenze negative che il forte clamore, suscitato da un simile fatto di sangue, avrebbe comportato, tanto per il congiunto quanto per il resto della famiglia mafiosa.

SITUAZIONE POLITICA E AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI BARRAFRANCA

Dalle risultanze dell'attività di indagine svolta dalla Commissione e dagli approfondimenti operati, si ritiene che sussistano significativi indici sintomatici di un condizionamento esercitato da soggetti riconducibili alla consorteria mafiosa attiva nel territorio barrese sull'Amministrazione comunale, considerata in tutto il suo complesso, includendovi, cioè, sia gli organi di indirizzo politico e di governo locale, che funzionari pubblici preposti a ruoli chiave nell'assetto organizzativo dell'apparato burocratico – amministrativo dell'Ente locale. Le indagini di polizia giudiziaria e gli accertamenti espletati dalla Commissione di indagine, citati nel corso della presente relazione, evidenziano una vicinanza di diversi soggetti appartenenti all'Amministrazione comunale ad ambienti mafiosi che già di per sé non garantisce una gestione imparziale e trasparente della cosa pubblica.

...OMISSIS...
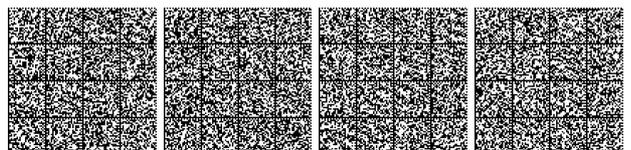
Il ...OMISSIS..., figura tra gli indagati nel procedimento penale n. 2164/2018 della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta che aveva chiesto per lui la misura cautelare della custodia in carcere, poi non accordata dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta.

Sulla concreta ed effettiva compartecipazione del ...OMISSIS... di Barrafranca agli interessi criminali della locale consorteria così si esprime il P.M. nella richiesta di misura cautelare trasmessa al G.I.P.: *"Le intercettazioni sin qui riportate impongono alcune valutazioni sulla figura di...OMISSIS...di Barrafranca, soggetto che, come emerso sin dalle prime intercettazioni, è totalmente asservito alla famiglia mafiosa ...OMISSIS... anche in virtù dei pregressi rapporti politici esistenti tra ...OMISSIS... ed il padre dell'...OMISSIS... (...OMISSIS...) allorché il ...OMISSIS... era stato importante referente politico della Democrazia Cristiana nel comune ennese, già ...OMISSIS... di Barrafranca. La figura dell'...OMISSIS... come soggetto cui potersi rivolgere per ottenere illeciti vantaggi per la famiglia mafiosa ed in particolare del nucleo della stessa facente capo all'entourage familiare di ...OMISSIS..., emergeva sin dalla prima fase delle intercettazioni riguardanti il tentativo di inquinamento da parte del gruppo mafioso nell'appalto per la rimozione dei rifiuti solidi urbani. Già nella fase della gestione provvisoria di questo appalto in regime di prorogatio si registrava un tentativo di avvicinare la ditta che stava gestendo il servizio la ...OMISSIS... per il tramite del ...OMISSIS... onde ottenerne l'assunzione di soggetti affiliati al clan mafioso.."*[14].

"Nella fase successiva la proposta che ...OMISSIS... avanzava al padre ...OMISSIS..., dopo aver parlato con un soggetto di San Giuseppe Jato che lo aveva messo in guardia sulla circostanza che il titolare della menzionata ditta era inavvicinabile, era addirittura quella di ottenerne dall'...OMISSIS... una sostituzione della suddetta ditta con una segnalatagli dal ...OMISSIS...: ed ancora il precedente 26.9.2018: "ora gli dico a ...OMISSIS... *.. . al paese ... a OMISSIS... gli dico: «senti qua ... » PER L'EMERGENZA ... per l'emergenza ... (inc.) ....L'AFFIDAMENTO SENZA GARA ... mi è venuto in testa gli dico: «CHE FA GLIELO DAI QUESTO AFFIDAMENTO ... A QUESTO QUÀ?.*

La prospettiva veniva abbandonata stante l'imminente aggiudicazione della gara settennale che rendeva, ovviamente molto più conveniente per gli esponenti del sodalizio collocare i propri affiliati presso la

---

[14] Ordinanza ULTRA pag. 428.

nuova ditta aggiudicataria. Detta circostanza, ovviamente, non poteva essere nota agli stessi se non attraverso il canale informativo rappresentato dall'...OMISSIS... ".[15]

Per completezza d'informazione si rappresenta che Il G.I.P., in merito alla sussistenza degli elementi per una misura cautelare a carico del ...OMISSIS..., comunque così si esprime:

"Interpretando ora le condotte poste in essere dall'...OMISSIS... – anche e proprio quelle valorizzate dal p.m. nella parte conclusiva del paragrafo dedicato al predetto indagato – alla luce delle coordinate giurisprudenziali innanzi riportate, deve convenirsi sulla neutralità dei contatti telefonici, anche frequenti, che l'...OMISSIS... ha avuto con alcuni degli odierni indagati, potendo gli stessi ragionevolmente ricondursi alla carica di ...OMISSIS... dallo stesso ricoperta e che, come tale, lo porta a relazionarsi con i suoi concittadini tutti, ancor più se si considera che gli stessi inquirenti, non avendo esplicitato i contenuti di quei contatti, evidentemente non li hanno ritenuti significativi sotto profilo investigativo alcuno.

Certamente è inopportuna l'interlocuzione telefonica, in videochiamata, direttamente avuta dall'...OMISSIS... con ...OMISSIS..., atteso che il pedigree criminale di quest'ultimo – come tale giudizialmente accertato da due sentenze di condanna irrevocabili, quella che riguarda i fatti del Leopardo e di Gran secco e quella per l'omicidio di ...OMISSIS..., *e certamente noto all'...OMISSIS..., vuoi perché Barrafranca è un paese di dimensioni piuttosto modeste, vuoi per l'estrema visibilità, sia professionale che politica, che vi aveva il ...OMISSIS... – avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal farla.*

Non può affatto escludersi che la promessa – lo si ribadisce, non affatto mantenuta – di fare assumere ...OMISSIS... fosse stata fatta dall'...OMISSIS... essenzialmente per il rapporto che lo legava al padre ...OMISSIS..., dipendente comunale, e non anche per soddisfare l'esigenza rappresentatagli dalla locale famiglia mafiosa tramite ...OMISSIS....

La predetta valutazione del GIP non incide però sulla gravità dei fatti accertati che appaiono sufficienti, al di là dei possibili rilievi penali, a compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale, atteso peraltro che alcuni contenuti delle intercettazioni sono stati successivamente resi ostensibili e hanno portato la DDA ad aggiungere alle ipotesi di reato a carico del ...OMISSIS... anche quella del 416 *ter* c.p..

---

[15] Ordinanza ULTRA pag. 429.
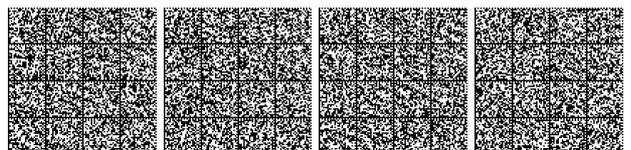
L'accusa di concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso

Secondo l'accusa, il ruolo di concorrente nell'estorsione del ...OMISSIS... di Barrafranca si è esplicato sotto un duplice aspetto: da un lato lo stesso ...OMISSIS... tiene costantemente aggiornati i componenti della famiglia mafiosa sullo stato della procedura di aggiudicazione e poi delle ditte aggiudicatarie; dall'altro ad aggiudicazione eseguita si presta, senza alcuna remora, a perorare presso la ditta in questione la causa dell'assunzione di ...OMISSIS..., chiamato ...OMISSIS... ed inteso ...OMISSIS..., tratto in arresto il 26.03.2019 nell'operazione "*Kaulonia*" per i reati di associazione di tipo mafioso e tentata estorsione, su indicazione proveniente oltre che dal padre dello stesso, altresì da ...OMISSIS..., figlio del locale capo mafia, ...OMISSIS..., ed anch'egli al vertice della compagine mafiosa barrese, per conto del padre. Due dati sono emblematici in tal senso: il ...OMISSIS... di Barrafranca arriverà addirittura a scusarsi con i suoi interlocutori mafiosi per la non immediata assunzione del ...OMISSIS... dovuta a motivi tecnici garantendo il suo costante interessamento; alla prima utile occasione non mancherà di contattare direttamente l'anziano capo mafia per esternargli la sua incondizionata fedeltà e vicinanza.[16]

La "prossimità" tra il ...OMISSIS... e sodali della consorteria mafiosa barrese e le sue frequentazioni del Bar ...OMISSIS... di ...OMISSIS...

Le registrazioni telefoniche acquisite dagli inquirenti confermano la documentata ed inquietante "vicinanza" che è stata oggettivamente riscontrata fra alcuni dei personaggi di spicco della locale consorteria criminale/mafiosa ed il ...OMISSIS... di Barrafranca.

Infatti, sono stati registrati contatti telefonici fra lo stesso ...OMISSIS... e soggetti facenti parte o gravitanti nell'orbita della locale criminalità organizzata (alcuni già arrestati nel corso dell'operazione "*Kaulonia*"), nei confronti dei quali con l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta del 12 giugno 2020 sono state applicate le misure cautelari della custodia in carcere, ovvero degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico[17].

Nel dettaglio:

- n. 4 contatti telefonici sono intercorsi tra il ...OMISSIS... di Barrafranca e ...OMISSIS... (il ...OMISSIS... è persona di fiducia di ...OMISSIS...). Il medesimo è risultato essere in contatto con ...OMISSIS..., figlio minore del capo mafia, ...OMISSIS..., che, tra l'altro, intrattiene una

[16] Ordinanza ULTRA pag. 431
[17] Ordinanza ULTRA pag. 432 nota 816
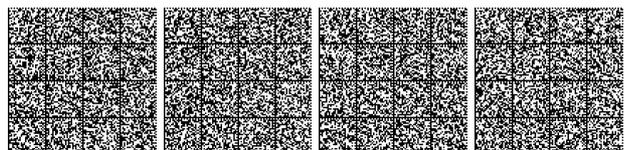
relazione sentimentale con la sorella, ...OMISSIS.... Con l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta del 12 giugno 2020 nei confronti di ...OMISSIS... è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere;

- addirittura ben 141 sono i contatti telefonici che il...OMISSIS... ha avuto con ...OMISSIS..., inteso ...OMISSIS..., sodale mafioso, arrestato il 26.03.2019 nell'operazione *Kaulonia*;
- n. 2 contatti telefonici risultano, invece, tra il ...OMISSIS... e ...OMISSIS...;
- n. 4 contatti telefonici sono intercorsi con ...OMISSIS...;
- n. 2 contatti telefonici hanno avuto corso con ...OMISSIS... inteso ...OMISSIS... (figlio del sodale mafioso ...OMISSIS..., inteso ...OMISSIS...), con il quale ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS... hanno pianificato ed organizzato lo svolgimento dell'attività illecita di carattere estorsivo che ha costretto ...OMISSIS... (titolare della ditta ...OMISSIS..., esecutrice dei lavori per conto dell'...OMISSIS... aggiudicataria del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani a Barrafranca) a versare la somma di euro 2.250,00 mensili, mascherando la dazione della stessa mediante un contratto di locazione di un'area (di proprietà di ...OMISSIS...) in cui ricoverare i mezzi aziendali di cantiere.

Il ...OMISSIS... è per di più - sempre secondo quanto rilevato dagli inquirenti - frequentatore del bar ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., luogo dove ha incontrato ...OMISSIS..., proprio pochi giorni prima del suo arresto (26.03.2019). Sempre in quello stesso periodo di tempo, poi, il...OMISSIS... ha assunto la vice presidenza della ...OMISSIS... incarico che poteva dare al "sodalizio mafioso" maggiori garanzie d'intervento. Ulteriore testimonianza dell'empatia che ancora contraddistingue le due famiglie giungeva in data 26.10.2019, quando proprio il...OMISSIS..., trascurando l'importante ruolo istituzionale ricoperto, telefonicamente conversava in luogo aperto al pubblico con ...OMISSIS..., noncurante anche del fatto che si stava interfacciando con un ergastolano, condannato per associazione mafiosa ed omicidio. Infatti alle ore 20:45 circa del predetto giorno, all'interno del bar ...OMISSIS... e con il necessario ausilio del figlio del boss mafioso ...OMISSIS..., ...OMISSIS... dialogava in modalità "video chiamata" con il citato ...OMISSIS... che, nell'occasione, era in compagnia della moglie ...OMISSIS... giunta a Catania in tarda mattinata.

Il tenore della breve conversazione era improntato alla massima cordialità, con un nostalgico riferimento alla figura dell'anziano militante della "Democrazia Cristiana" ...OMISSIS..., padre dello stesso ...OMISSIS...: "*il figlio di* ...OMISSIS... *...OMISSIS... ...il* ...OMISSIS... *[...] come sta tuo PAPÀ?*" e con
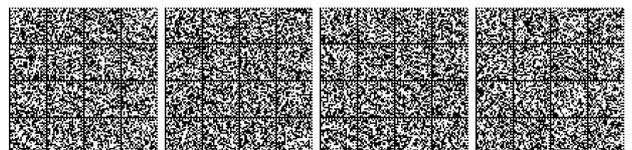
...OMISSIS... in particolare, che infine auspicava ulteriori "fortune" alla carriera politica di ...OMISSIS...: "*E AUGURI PER TE ... PER ELEVARTI ANCOR DI PIÙ!*".

Gli ulteriori rapporti tra la famiglia ...OMISSIS... e il ...OMISSIS...

In merito ai più generali rapporti tra la famiglia ...OMISSIS... e il ...OMISSIS..., appare opportuno evidenziare che le primissime acquisizioni di interesse da parte dei militari dell'Arma dei Carabinieri venivano documentate già in data 29.05.2018 (appena nove giorni dopo la concessione a ...OMISSIS... del beneficio della detenzione domiciliare provvisoria)[18], allorquando ...OMISSIS... attraverso il figlio ...OMISSIS... mandava delle ambasciate al ...OMISSIS... mediante il nipote del ...OMISSIS..., identificato in ...OMISSIS..., ciò nel tentativo di imporre i *diktat* della famiglia mafiosa di Barrafranca alla locale Amministrazione comunale e quindi influenzarne le scelte di indirizzo politico-amministrativo, onde poter portare a termine gli scopi del sodalizio.

Dal sistema di captazione ambientale installato all'interno dell'abitazione di ...OMISSIS..., infatti, veniva rilevato che a partire dalle ore 21.00 circa del 29.05.2018, ...OMISSIS... e il figlio ...OMISSIS..., attraverso il telefono cellulare di quest'ultimo, seguivano con un non comune interesse, in modalità "streaming", la seduta del Consiglio comunale di Barrafranca. Nello specifico, emergeva che ...OMISSIS... e ...OMISSIS... manifestavano un forte interesse per la macchina politico-amministrativa dell'Ente barrese. A conferma della concreta volontà della famiglia ...OMISSIS... di inserirsi anche all'interno degli equilibri della locale Amministrazione comunale, ad un certo punto, ...OMISSIS... redigeva un manoscritto chiedendo al figlio ...OMISSIS... di farlo recapitare al ...OMISSIS.... Pertanto, al di là degli aspetti prettamente associativi e della fattiva collaborazione del ...OMISSIS... barrese ai propositi del sodalizio, il dato che rileva è da ricercarsi nelle aspettative dei ...OMISSIS..., in particolare ...OMISSIS... e il figlio, che vedevano nel ...OMISSIS... di Barrafranca un chiaro punto di riferimento su cui poter contare.

La vicenda della sostituzione di ...OMISSIS..., quale presidente della sezione elettorale n. 19.

In occasione delle elezioni europee 2019, la vicenda della sostituzione di ...OMISSIS... - sorella di ...OMISSIS..., divenuta impossibilitata a ricoprire l'incarico di presidente della sezione elettorale n. 19 di

[18] Nota dei ROS di Caltanissetta del 25 novembre 2020, resa ostensibile dalla DDA di Caltanissetta.
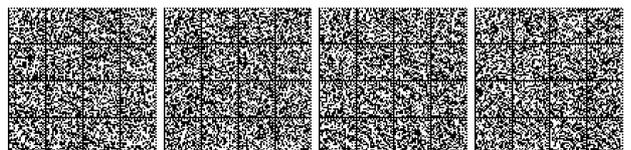
Barrafranca, a seguito del trasferimento della propria residenza a Catania - con ...OMISSIS..., sorella del più volte citato ...OMISSIS..., rivela, in tutta la sua gravità, la disponibilità collaborativa di ...OMISSIS..., impiegato comunale, nei confronti degli esponenti di spicco della locale consorteria mafiosa ed, inoltre, rimarca la cordialità e l'amichevolezza dei rapporti personali intercorrenti tra il ...OMISSIS... ed i capi mafia barresi.

Invero, in data 03.05.2019, alle ore 22:41 circa, ...OMISSIS... chiamava ...OMISSIS... e tra le altre cose, le chiedeva: "*comunque ... lo devi ... LO DEVI VENIRE A FARE QUESTO COSO A MAGGIO?*", alludendo alle allora prossime elezioni europee e ad una possibile carica da ricoprire in seno ad un seggio elettorale.

Qualche giorno dopo, ...OMISSIS... incominciava a cercare dei "contatti" presso il Comune di Barrafranca per potere mettere in atto una strategia che gli poteva permettere di fare sostituire la sorella ...OMISSIS... con la sua ragazza, ...OMISSIS..., Infatti in data 23.05.2019 alle ore 11:00 circa, ...OMISSIS... chiamava ...OMISSIS..., impiegato del Comune di Barrafranca e in servizio presso il II Settore: "Ambiente, Ufficio Contratti, CED e Servizi Informatici, Protocollo, Notificazione e Pubblicazione Atti, S.U.A.P. Commercio ed Agricoltura", zio di ...OMISSIS... (quest'ultimo socio con ...OMISSIS... nella ...OMISSIS... . che gestisce il bar ...OMISSIS... a Barrafranca), e chiedeva di incontrarlo al Comune: "*no io siccome DOVEVO SALIRE AL COMUNE ... magari che facevo la fila non faceva niente [..] in UFFICIO sei che ti devo venire a trovare?*", con l'altro che si dimostrava estremamente disponibile: "*TU FILA NON NE FAI MAI CON ME!*".

L'atteggiamento di colloquiale servilismo mostrato al riguardo dall'impiegato comunale ...OMISSIS... è sintomo della "permeabilità" dell'apparato amministrativo del Comune di Barrafranca ai tentativi di condizionamento mafioso tali da determinare un'alterazione del regolare svolgimento dell'azione amministrativa dell'Ente e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità del medesimo.

Alle successive ore 12:33, ...OMISSIS... chiamava ...OMISSIS... e gli diceva chiaramente che non era il caso di protocollare ora la rinuncia a presiedere il seggio elettorale da parte della sorella ...OMISSIS..., ma che era opportuno parlarne prima con il ...OMISSIS... in maniera tale da concertare la soluzione più favorevole ed evitare possibili intromissioni.

Immediatamente dopo, ...OMISSIS... chiamava il ...OMISSIS..., temporaneamente fuori sede e ne chiedeva la disponibilità ad un incontro.
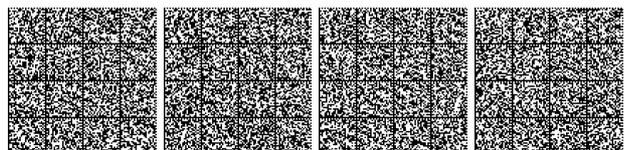
Merita adeguato apprezzamento il tono amichevole e confidenziale con cui il...OMISSIS... dialoga al telefono con ...OMISSIS..., esponente di spicco dell'omonimo clan mafioso, arrivando perfino a chiamarlo affettuosamente con il nomignolo: ...OMISSIS..., a riprova del consolidato rapporto di intima confidenzialità intercorrente tra i due.

Si soggiunge che la sussistenza di cordiali ed amichevoli rapporti interpersonali tra un amministratore della *res pubblica*, chiamato a svolgere pubbliche funzioni per mandato elettivo, con soggetti al vertice della locale consorteria mafiosa, costituisce, comunque, un concreto e preoccupante rischio di "osmosi" tra esercizio dei pubblici poteri e interferenze esterne costituite da possibili influenze, pressioni o condizionamenti esercitati dalla criminalità organizzata di stampo mafioso, tali da far deviare l'azione amministrativa dell'Ente dai principi di legalità, trasparenza ed imparzialità cui la stessa dovrebbe costantemente conformarsi.

Ulteriori ipotesi di reato a carico del ...OMISSIS...

Ai sensi dell'articolo 143, comma 3, TUEL, il Procuratore della Repubblica presso la DDA di Caltanissetta è stato invitato a comunicare, stante la pendenza di procedimento penale a carico del ...OMISSIS..., ulteriori aggiornamenti, ove ostensibili.

Al riguardo la DDA ha informato la scrivente che ...OMISSIS... risulta indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta - Direzione Distrettuale Antimafia anche per l'ipotesi di reato p. e p. dall'art. ***416 ter c.p.***, perché, in qualità di ...OMISSIS... di Barrafranca, in vista della sua nuova candidatura alle successive elezioni amministrative previste nell'anno 2021, accettava la promessa di ottenere voti da...OMISSIS..., esponente apicale della locale famiglia di *cosa nostra*, dichiarandosi disponibile a rilasciare in favore di ...OMISSIS... certificazione amministrativa da produrre presso il Tribunale di Sorveglianza di Catania per ottenere il trasferimento del luogo di detenzione domiciliare del predetto capo mafia in Barrafranca.

Si evidenzia, poi, che, nel corso dell'indagine "Ultra", è stata documentata la continua ricerca da parte della famiglia ...OMISSIS... di una serie di strategie per potere fare spostare la detenzione domiciliare di ...OMISSIS..., da Catania a Barrafranca.

Un'ulteriore occasione per potere ottenere il trasferimento veniva fornita al boss mafioso dalla pandemia determinata dal "Covid-19" nella primavera del 2020.
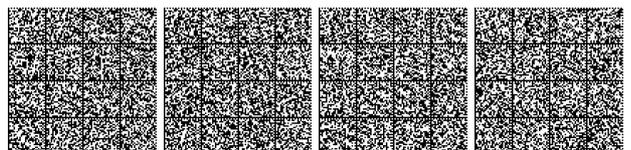
In data 19.04.2020 infatti, ore 19:40, mentre ...OMISSIS... si trovava a Catania in compagnia del padre, chiamava il ...OMISSIS... e chiedeva informazioni sull'applicazione della normativa regionale redatta per il contenimento dei contagi: "*Signor ...OMISSIS... buona sera...OMISSIS... sono !...[...]...io...io non sono a BARRAFRANCA...sono a CATANIA...che novità ci sono con questo nuovo DECRETO regionale ?*". Il ...OMISSIS... barrese forniva alcune brevi precisazioni normative sulla questione, ma era chiaro che con l'indicazione di trovarsi a Catania: "*io non sono a BARRAFRANCA...sono a CATANIA*", ...OMISSIS... gli voleva fare capire di essere in compagnia del padre, in detenzione domiciliare proprio nella città etnea.
Pochissimi minuti dopo infatti, lo stesso ...OMISSIS... cedeva il suo telefono cellulare al genitore che incominciava a conversare con il ...OMISSIS... Così come documentato nella misura cautelare "Ultra", i due reiteravano familiarmente la "cordiale" conversazione avuta in data 26.10.2019, rifacendo inizialmente riferimento alla salute dell'anziano padre ...OMISSIS...: "*che dice* ...OMISSIS...*?*". Di seguito però, ...OMISSIS... forniva il vero motivo della chiamata che era finalizzato ad ottenere una "certificazione di comodo" che gli potesse permettere di spostare la detenzione domiciliare da Catania a Barrafranca: "*se mia FIGLIA ti fa una ISTANZA per richiedere un ATTESTATO di quanti soggetti di BARRAFRANCA sono affetti da CORONAVIRUS...tu gliela rilasci ?...[...]...eh...perché DOBBIAMO DIMOSTRARE che a BARRAFRANCA sono pochi!*". Il ...OMISSIS... immediatamente si metteva a disposizione: "*si...se c'è una richiesta questa sicuramente la possiamo...si sì*", con l'unica scriminante determinata dalla necessaria presenza di una richiesta formale.
Ancora una volta quindi il...OMISSIS..., trascurando l'importante ruolo istituzionale ricoperto, si trovava a conversare telefonicamente con il detenuto domiciliare ...OMISSIS... che, da parte sua, non mancava di complimentarsi con ...OMISSIS..., palesando anche il suo sicuro sostegno per le prossime elezioni amministrative[19]: "***PREPARATI PER LA PROSSIMA TORNATA !...[...]...E NON TI MANCHERÀ IL SOSTEGNO***".
Il rilascio della predetta "certificazione" da parte del ...OMISSIS... non si rese più necessario stante il rigetto dell'istanza da parte del Tribunale di sorveglianza di Catania. Ma quanto riportato basta per potere ribadire la "vicinanza" del ...OMISSIS... alla famiglia ...OMISSIS....

[19] Tornata primaverile 2021
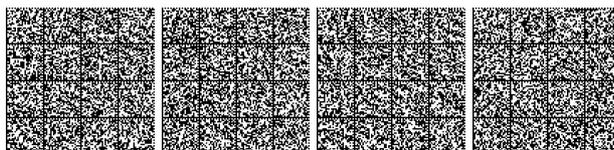
AMMINISTRATORI ED APPARATO BUROCRATICO.

ESITO DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016.

Il sindaco Accardi Fabio Arnaldo Ettore è stato eletto il 5 giugno 2016, al primo turno, con il sistema maggioritario (il Comune di Barrafranca ha una popolazione residente inferiore a n. 15.000 abitanti), ottenendo n. 2.507 voti, con una percentuale pari al 34,53%. Era collegato alla lista del PD - Partito democratico, a quella del PDR - Sicilia Futura e a quella dell'UDC - Sicilia.

Nonostante i consiglieri eletti nelle liste in argomento siano 10 sul totale di 16 la vita del consesso appare da subito molto travagliata.

La relazione dei ROS di Caltanissetta alla Procura della Repubblica di Caltanissetta-DDA in data 15 febbraio 2018, acquisita dalla Commissione d'inchiesta ha inoltre evidenziato l'interesse di ...OMISSIS... [20] alle dinamiche interne dell'Ente, nonostante lo stesso non ricopra cariche politico-amministrative. Risultano acquisite conversazioni telefoniche dello stesso con ...OMISSIS..., cugino, padre del consigliere ...OMISSIS..., e ...OMISSIS..., in data 26 gennaio 2017, all'epoca Assessore ...OMISSIS... del comune di Barrafranca, nipote dello stesso ...OMISSIS.... Tale interessamento risulta alquanto preoccupante atteso che il collaboratore di giustizia ...OMISSIS..., ha definito, nel corso di un interrogatorio su ...OMISSIS..., il ...OMISSIS... *"un soggetto vicino alla famiglia Gulino, e successivamente alla famiglia Raspa".*

RETE DI PARENTELE SCOMODE E VICINANZA A VARIO TITOLO DI CONSIGLIERI COMUNALI CON ELEMENTI DI COSA NOSTRA.

Di seguito si riporta, la fitta rete di parentele "scomode" di alcuni amministratori e membri elettivi degli organi di rappresentanza popolare:

a. Consigliere Comunale in carica...OMISSIS..., coniugata con ...OMISSIS.... è nuora del. ...OMISSIS... ucciso il 14.02.2018;
b. Consigliere comunale dimissionario ...OMISSIS...: è figlio di ...OMISSIS..., responsabile ...OMISSIS... Comune di Barrafranca, tratto in arresto nell'operazione "Ultra; nipote di ...OMISSIS... già ...OMISSIS... del Comune di Barrafranca; nipote di ...OMISSIS..., tratto in arresto nell'operazione "Ultra", cugino di ...OMISSIS..., tratto in arresto nell'operazione "Ultra";

[20] ...OMISSIS..., cognato di ...OMISSIS....
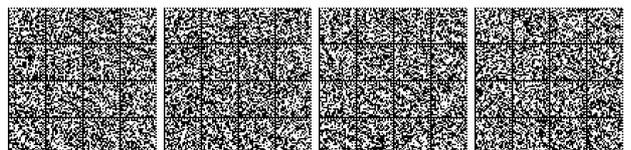
c. Consigliere comunale dimissionario ...OMISSIS... è figlio di ...OMISSIS..., quest'ultimo cugino acquisito di ...OMISSIS...;

d. Consigliere dimissionario ...OMISSIS... è figlio di ...OMISSIS... con vari precedenti penali e sottoposto alla Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno;

e. Consigliere comunale dimissionario ...OMISSIS... è figlia di ...OMISSIS..., tratto in arresto nel 1998 in esecuzione O.C.C. emessa DDA di Caltanissetta per i reati p. e p. dall'art.416 *bis* C.P. art.81 110 455 e 453 per i quali, in parte è stata eseguita la condanna; coniuge di ...OMISSIS... e nuora di ...OMISSIS.... Entrambi hanno vari precedenti penali, connessi ai reati p. e p. dagli artt.110 – 648 – 697 – 699 C.P. con l'aggravante dell'art.7 legge 203/91, per avere in concorso tra loro, ricettato, detenuto e portato abusivamente armi di vario genere e relativo munizionamento al fine di commettere delitti di vario genere, soprattutto rapine;

f) Consigliere comunale ...OMISSIS... è cugino di primo grado di ...OMISSIS..., moglie di ...OMISSIS..., tratto in arresto nell'operazione "Ultra", poiché indagato per la violazione dell'art. 416 bis c.p. e artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/90;

g) ...OMISSIS..., assessore comunale in carica, è figlio di ...OMISSIS..., pluripregiudicato, tratto più volte in arresto per violazione dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90;

h) ...OMISSIS..., assessore comunale in carica, ha svolto la pratica forense di diciotto mesi, a partire dal 30.01.2017, presso lo studio dell'avv....OMISSIS.... Lo stesso ...OMISSIS..., inoltre, enfatizza tale particolare inserendolo addirittura nel proprio *curriculum vitae*, pubblicato on line sul sito dello stesso Comune di Barrafranca. Inoltre come risulta dalla carta intestata dello studio legale ...OMISSIS..., il ...OMISSIS... è organicamente inserito nello *staff* dei collaboratori del medesimo studio legale. Ciò significa che i rapporti professionali e quelli non professionali, cioè di collaborazione e di frequentazione personale, con l'esponente di spicco dell'omonimo clan mafioso, nonché figlia dell'indiscusso capo mafia, ...OMISSIS..., sono continuati anche dopo il periodo del tirocinio forense, evidentemente intensificandosi. Terminato il periodo di pratica, il ...OMISSIS... è stato sottoposto a controllo di polizia in data 13.11.2018, quindi più di tre mesi dopo il termine della pratica forense, mentre viaggiava sulla stessa autovettura dell'avv. ...OMISSIS.... Quindi, nonostante tali frequentazioni il ...OMISSIS...ha ritenuto opportuno rinominarlo Assessore, poco meno di due mesi dopo l'arresto eccellente della medesima ...OMISSIS..., trascurando la particolarissima circostanza che il soggetto prescelto poteva in

qualche modo essere contiguo e quindi "manovrabile" o "condizionabile" dall'organizzazione mafiosa di appartenenza del suo mentore, ossia la ...OMISSIS..., con la quale ha continuato a intrattenere rapporti di frequentazione e di collaborazione professionale e addirittura assegnandogli la delega ...OMISSIS....

I Regolamenti comunali

La Commissione d'indagine ha evidenziato l'assenza di un'attività di pianificazione e di controllo da parte dell'organo consiliare che ha contribuito a determinare il disordine amministrativo dell'Ente.

Secondo quanto disposto dall'art. 7 del T.U.E.L. il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, adotta Regolamenti nelle materie di propria competenza e, in particolare, per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

L'organo ispettivo ha riscontrato che:

- in ambito di struttura organizzativa dell'Ente, il Regolamento uffici e servizi è stato adottato il 6 aprile 2012, con deliberazione di G.M. n. 71, e da allora modificato e integrato il 15 aprile 2019, con deliberazione di G.M. n. 51;
- in materia di contabilità e tributi (IMU), i relativi Regolamenti sono stati approvati dal Commissario straordinario con il poteri del Consiglio comunale solo in data 28 settembre 2020, rispettivamente, con le deliberazioni nn. 32 e 34. In precedenza, detti Regolamenti non erano stati aggiornati alle novelle normative intervenute;
- in ambito di Polizia Municipale, il relativo Regolamento è stato adottato, con delibera di C.C. n. 36 del 7 maggio 2009 e non è stato aggiornato;
- esiste un "*Regolamento per gli acquisti di beni e servizi* (non sono contemplati i lavori ndr) *con procedure in economia*", approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 28 del 30 aprile 2010, che, però, non è stato aggiornato alle importanti novelle normative introdotte dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici). Detto Regolamento non recepisce, inoltre, le Linee Guide n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, approvate dall'A.N.A.C. con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e successivamente
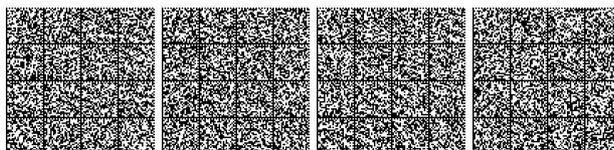
aggiornate. Non risulta istituito neppure l'elenco degli operatori economici distinto per categorie e per fasce di importo;

Non risultano adottati regolamenti nelle seguenti materie: servizi cimiteriali, assegnazione degli alloggi residenziali di edilizia economico – popolare, utilizzo e gestione degli immobili comunali, conferimento di incarichi di patrocinio, assistenza legale e rappresentanza in giudizio (nessun Regolamento è stato mai adottato né, tantomeno, è stato istituito un elenco aperto degli avvocati ai fini del conferimento degli incarichi legali, nel rispetto delle Linee Guida A.N.A.C. n. 12 "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018), elargizione di contributi, sovvenzioni e sussidi a persone ed enti pubblici o privati, affidamenti di servizi, forniture e lavori "sotto soglia", concessione e gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata di tipo mafioso, in materia di Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

L'assenza dei predetti Regolamenti, o il loro mancato aggiornamento alle vigenti disposizioni di legge, ha generato fattori di criticità per intere aree, caratterizzate da ampie "zone opache" e di "fragilità", in settori strategici dell'Amministrazione comunale.

Avrebbe potuto porre un freno al disordine amministrativo il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con delibera di C.C. n. 91 del 14.10.2013, e nel corso dell'attività di indagine, la Commissione ha espressamente chiesto al ...OMISSIS..., dott.ssa...OMISSIS..., di avere contezza circa gli esiti dei controlli trimestrali previsti. Con nota prot. n. 469 in data 12 gennaio 2021 la dott.ssa ...OMISSIS... dichiara che: "***non è stato attuato il controllo interno degli atti amministrativi di cui al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 91 del 14.10.2013, articolo 6***".

Non può, d'altra parte, sottacersi la rilevata assenza di un'attività di pianificazione e di controllo da parte dell'Organo consiliare che ha determinato, tra l'altro, gravi irregolarità gestionali, diffusa approssimazione organizzativa, generale carenza di corretti flussi informativi; circostanze che contribuiscono significativamente alla compromissione del buon andamento dell'attività dell'Ente locale. Nello specifico, la Commissione di indagine ha riscontrato la particolare inerzia dell'apparato politico che non risulta aver intrapreso alcuna azione di doverosa verifica dell'operato dell'apparato burocratico; comportamenti omissivi che, adottati per altro in un contesto storicamente permeabile alle ingerenze della criminalità organizzata, denotano come l'Amministrazione barrese non abbia tutelato e difeso, così come avrebbe dovuto, gli interessi della collettività che era stata chiamata a rappresentare.

Si evidenzia che, solo a seguito dell'insediamento del Commissario straordinario nominato dal competente Assessorato Regionale in sostituzione del Consiglio comunale decaduto per dimissioni "*ultra dimidium*", sono stati approvati importanti Regolamenti comunali, quali, ad esempio:

- "Approvazione nuovo Regolamento di contabilità armonizzata" (delibera n. 32 del 28 settembre 2020);
- "Approvazione nuovo Regolamento IMU" (delibera n. 34 del 28 settembre 2020).

Per quanto concerne il controllo politico – amministrativo demandato al Consiglio comunale, si rileva che, in merito alla vicenda che ha visto come protagonista la dott.ssa...OMISSIS..., ...OMISSIS... di Barrafranca, indagata in un procedimento penale per fatti ascrivibili alle funzioni di ...OMISSIS... esercitate in quel Comune, l'Organo consiliare che, pure avrebbe avuto il potere di istituire al suo interno un'apposita Commissione di indagine, secondo quanto disposto dall'articolo 44, comma 2, del T.U.E.L. e dall'articolo 25 dello Statuto dell'Ente, ha omesso di esercitare il proprio sindacato ispettivo sull'attività posta in essere dal Comando di Polizia Locale.

...OMISSIS... e i contatti telefonici del consigliere con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata.

Sebbene il...OMISSIS..., nell'ambito dell'operazione ULTRA non sia stato imputato di alcun reato tuttavia l'attività di indagine ha consentito di accertare l'esistenza di rapporti tra il predetto e soggetti appartenenti alla consorteria mafiosa.

L'ex consigliere teneva frequenti contatti con ...OMISSIS..., raggiunto da ordinanza di custodia cautelare e, quindi indagato, *ex multis* per la violazione dell'articolo 416 *bis* c.p., durante i quali mostrava una totale disponibilità per le esigenze rappresentate, attuando anche delle forme di ingerenza amministrativa nei confronti dell'apparato burocratico.

Si riportano di seguito, in stralcio, le parti dell'ordinanza ULTRA relative allo ...OMISSIS...:

"*L'assegnazione diretta di appalti pubblici alla ditta ...OMISSIS... di ...OMISSIS...: la corruzione aggravata dal metodo mafioso in contestazione al capo e) della rubrica.*[21]

La vicenda di seguito trattata - contestata a ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS...– appare del tutto emblematica dell' attuale capacità della famiglia mafiosa facente capo a

[21] Ordinanza ULTRA pag.447 e segg.
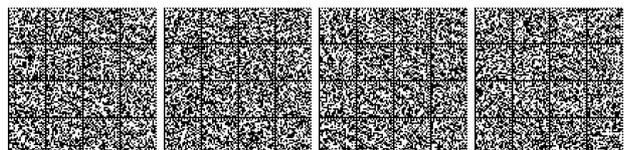
...OMISSIS... di influenzare le determinazioni dell'amministrazione comunale di Barrafranca nella scelta delle imprese cui assegnare, mediante procedura di affidamento diretto, l'esecuzione di lavori o servizi pubblici.

Dalle attività tecniche è emerso, infatti, che ...OMISSIS... ha preso contatti con ...OMISSIS..., pubblico funzionario del comune di Barrafranca, anche attraverso la mediazione del figlio ...OMISSIS... (peraltro pure consigliere comunale), per pilotare l'assegnazione di alcuni appalti per la manutenzione di beni comunali in favore della ditta di ...OMISSIS..., come poi puntualmente verificatosi.

Orbene, non può non convenirsi con il p.m. quando assume, al riguardo, che "La vicenda riveste particolare interesse anche sotto l'aspetto dell'infiltrazione mafiosa nell'ente pubblico": apparendo infatti evidente come i componenti della famiglia di ...OMISSIS... potessero interfacciarsi per ottenere il proprio tornaconto sia con esponenti della componente elettiva dell'ente comunale (...OMISSIS...), sia con quelli della componente amministrativa (...OMISSIS...). Il tutto in un comune in cui solo pochi mesi prima era stato assassinato, con modalità tipiche di un agguato mafioso ...OMISSIS..., zio dell'odierno indagato, ed in cui taluni consiglieri comunali risultano imparentati con soggetti gravati da precedenti per fatti di mafia (vedasi ad esempio lo stesso ...OMISSIS... e ...OMISSIS...)... come ulteriore i componenti della famiglia ...OMISSIS..., nel trattare la "messa a posto" della "...OMISSIS...", indicavano indifferentemente ...OMISSIS... o il padre ...OMISSIS..., *come i referenti della "richiesta".*

Dalla trascrizione del 4.9.2018 si evince peraltro che ...OMISSIS..., proprio in questo periodo, intensificava i rapporti telefonici con ...OMISSIS..., in quanto cercava la sua intercessione per potere rendere più "speditiva" la procedura di acquisizione della residenza a Barrafranca da parte del padre ...OMISSIS... disponibilità che ...OMISSIS... non negava mettendosi *"agli ordini"* di ...OMISSIS...

Il clima intimidatorio all'interno dell'Amministrazione di Barrafranca

In merito al clima di intimidazioni e minacce con il quale, all'interno dell'apparato burocratico-amministrativo dell'Ente comunale, alcuni soggetti hanno cercato di ostacolare, il corretto svolgimento dell'esercizio dei pubblici poteri assumono significativa valenza le dichiarazioni rilasciate a verbale all'Organo ispettivo, nel corso dell'audizione del 29 ottobre 2020, dalla dott.ssa...OMISSIS....

La stessa ha riferito di pesanti intimidazioni di cui è stata fatta oggetto all'interno del Comune ad opera degli appartenenti alla famiglia ...OMISSIS... e dell'allora Consigliere comunale,...OMISSIS..., in ragione
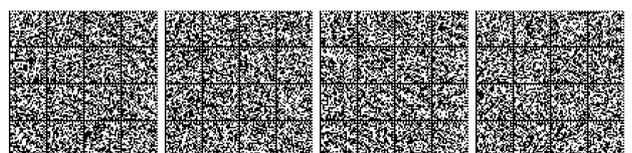
dell'adempimento dei suoi doveri d'ufficio.

In esito a delega di indagine conferita dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, il Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza e il Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri di Caltanissetta hanno esperito un'attività istruttoria finalizzata a disvelare importanti aspetti di *mala administration* riferibili, in particolare, ad alcuni dipendenti del Comune di Barrafranca. Gli atti sono stati resi ostensibili dall'autorità giudiziaria[22].

L'attività in parola si è concretizzata nella escussione di alcuni dei "responsabili di Settore" del Comune di Barrafranca ai quali veniva richiesto, tra le altre cose, di ricostruire le fasi che tra il finire del 2015 ed il febbraio del 2016 avevano visto l'insediamento del Commissario straordinario, ...OMISSIS... (in carica dal 16.12.2015 al 16. 02.2016), la cui breve permanenza nel citato incarico era proprio da ricondurre alle dinamiche che permeavano l'Ente. Ancora, l'escussione dei "responsabili di Settore" del Comune di Barrafranca era, altresì, volta a evidenziare come all'interno dell'Amministrazione comunale, negli anni, si era perpetrata una chiara "egemonia" della famiglia ...OMISSIS..., rappresentata dal defunto ...OMISSIS... e dal nipote ...OMISSIS..., il quale peraltro si poteva "avvalere" della presenza all'interno del Consiglio comunale del figlio, ...OMISSIS....

In tale contesto info-investigativo, in data 09.11.2020, veniva escussa la...OMISSIS..., la quale confermava che la famiglia ...OMISSIS..., nel tempo, aveva avuto la capacità di condizionare le scelte di indirizzo politico - amministrativo del Comune di Barrafranca e riguardo alla nomina del...OMISSIS... a capo del ...OMISSIS... Settore, riferiva che erano state esercitate delle pressioni nei confronti dell'allora...OMISSIS..., idonee a favorire la nomina dello ...OMISSIS... a discapito degli altri aspiranti.

Sempre in data 09.11.2020, veniva escusso a sommarie informazioni il predetto ...OMISSIS..., il quale con riferimento al periodo di nomina a ...OMISSIS..., oltre a confermare che all'interno dell'Ente vi erano stati parecchi contrasti tra le figure preposte al controllo e alla direzione dei vari uffici, confermava che la dott.ssa ...OMISSIS... aveva effettivamente ricevuto delle pressioni nell'esercizio delle sue funzioni e che la presenza della famiglia ...OMISSIS... in Comune, anche per interposta persona, era in grado di "permeare" le dinamiche decisionali dell'Amministrazione comunale.

Il ...OMISSIS... asseriva che alcuni giorni prima della nomina di ...OMISSIS... a capo del ...OMISSIS... Settore aveva ricevuto a Palermo la visita, "*per perorare la causa del suocero*", della moglie di

[22] Nota n. 97/20-0 dell'1 dicembre 2020 indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta – DDA all'esito della delega d'indagine p.p. n. 816/2020.
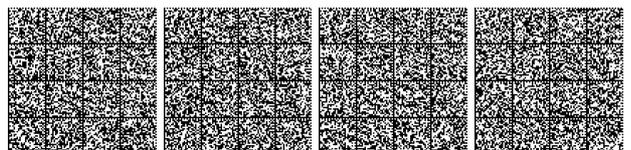
...OMISSIS..., ossia ...OMISSIS..., e non invece, come dichiarato dalla dott.ssa ...OMISSIS..., anche dal marito dell'avvocato, ...OMISSIS....

Tuttavia, le dichiarazioni rese nella circostanza dall'ex ...OMISSIS... contrastano anche con quelle rilasciate da...OMISSIS... nel corso dell'audizione innanzi alla Commissione di indagine *ex* art. 143 TUEL, svoltasi il 18 novembre 2020.

. ...OMISSIS..., infatti, ha fornito una diversa chiave di lettura sui reali motivi che hanno indotto il...OMISSIS..., a rassegnare le proprie dimissioni irrevocabili in data 16.02.2016 (ovvero il giorno dopo la riconferma di ...OMISSIS... come capo del ...OMISSIS... Settore), dopo soli 62 giorni dalla sua nomina.

Alla domanda: "...OMISSIS... *è a conoscenza se il*...OMISSIS... *ha subito delle minacce che lo hanno indotto ad adottare la determinazione del 15 Gennaio con la quale. ...OMISSIS... veniva riconfermato capo del* ...OMISSIS... *Settore?*",

il predetto ha così dichiarato a verbale:

"*Posso riferire che il* ...OMISSIS..., *all'incirca una settimana prima di adottare la determinazione in questione, incontrandomi in Comune, mi riferì di persona nelle scale che aveva ricevuto delle pesanti minacce da parte del consigliere comunale ...OMISSIS..., in compagnia di altri due* (che) *era andato a trovarlo a Palermo, dove il* ...OMISSIS... *risiedeva. Il ...OMISSIS... mi riferì che le minacce da lui ricevute erano dirette ad indurlo alla riconferma del geom. ...OMISSIS..., padre del consigliere comunale ...OMISSIS..., a capo del* ...OMISSIS... *Settore*".

Per finire, merita di essere inserito nel quadro complessivo delle strategie adottate dall'organizzazione mafiosa operante nel territorio barrese, che si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo per commettere delitti anche al fine di acquisire in modo diretto o indiretto appalti e servizi pubblici, l'episodio del danneggiamento, a seguito d'incendio, dell'autovettura di proprietà del ...OMISSIS..., capo del ...OMISSIS... Settore del Comune di Barrafranca[23].

Lo stesso fa presente, a tal riguardo, che tale episodio coincide temporalmente con una iniziativa amministrativa assunta due mesi prima dell'atto intimidatorio: aveva indetto una gara riguardante i lavori di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e degli edifici comunali di Barrafranca.

Nello specifico, aveva avviato il previsto iter, inviando le lettere di richiesta offerta a cinque ditte diverse.

[23] Verbale di Sommarie informazioni testimoniali del 25 novembre 2020.
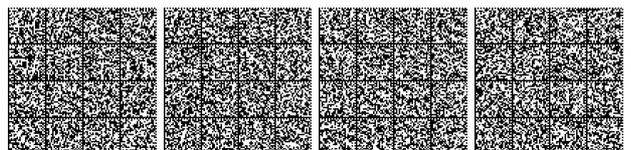
Alla gara, successivamente aggiudicata dalla ditta ...OMISSIS..., aveva partecipato anche la ditta "...OMISSIS..." di ...OMISSIS...".
Si evidenzia che, dal 2016 in poi detti lavori di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale di Barrafranca furono irregolarmente affidati dal Responsabile del ...OMISSIS... settore...OMISSIS..., senza il rispetto delle prescritte procedure di legge, direttamente alla ditta "...OMISSIS... di...OMISSIS...", il cui titolare era vicino sia al ...OMISSIS..., poiché socio del figlio ...OMISSIS..., che a ...OMISSIS..., già appartenente alla medesima organizzazione mafiosa. Inoltre il predetto ...OMISSIS... ricorda che nel periodo in cui aveva subito il danneggiamento dell'auto aveva anche inviato alla ...OMISSIS... una nota con cui contestava il diritto della stessa all'affidamento diretto dei noli dei mezzi, non sussistendo alcun atto vincolante per il Comune.

GIUNTA COMUNALE

Dalla documentazione acquisita presso il Comune di Barrafranca, risulta che la composizione della Giunta municipale negli anni, dal 2016 ad oggi, è cambiata, in maniera anomala, con una ciclicità tale da lasciare presupporre l'esistenza, ab origine, di un vero e proprio "accordo politico". Per quanto concerne la composizione di tale organo politico va rilevato che con nota del 31 marzo 2017, acquista dalla Commissione, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i ROS di Caltanissetta comunicavano alla locale Procura della Repubblica DDA che in data 7 marzo 2017, nel corso di una conversazione telefonica, l'ex ...OMISSIS... commentava "*...ha cambiato la giunta...inc......OMISSIS......i tre che aveva prima più suo nipote...inc...toglie suo cognato e ci mette suo nipote...ma è normale questa cosa?...cose da pazzi...*"
L'approfondata analisi delle differenti composizioni della Giunta del Comune di Barrafranca negli anni 2015-2017 ha consentito di appurare la presenza di due assessori, identificati in ...OMISSIS... (Assessore nel 2016) e ...OMISSIS... (Assessore nel 2017 e nel 2020) legati, a vario titolo, da vincoli di parentela con l'attuale ...OMISSIS...
Tali legami trovano il loro fondamento in una figura centrale che è quella di ...OMISSIS..., attuale coniuge di ...OMISSIS..., nonché zia di ...OMISSIS....
Il collegamento con il ...OMISSIS... è facilmente rinvenibile nel fatto che ...OMISSIS..., seppure allo stato sia coniuge, in seconde nozze, di ...OMISSIS..., in passato era stata sposata (poi rimasta vedova) con
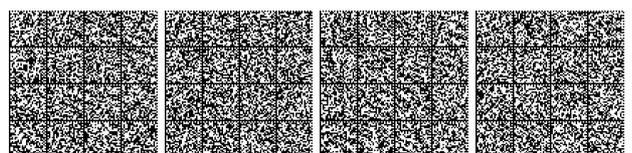
...OMISSIS..., fratello dell'attuale ...OMISSIS... Il rapporto di parentela che lega ...OMISSIS... con l'attuale ...OMISSIS... di Barrafranca, quindi, è quello di "cognati".
Anche ...OMISSIS..., come detto, è legato da vincoli di parentela molto stretti con ...OMISSIS.... Quest'ultima, invero, è sorella del padre di ...OMISSIS..., identificato in ...OMISSIS.... Non appare superfluo sottolineare che l'Assessore ...OMISSIS... è lo stesso che ha svolto la pratica forense presso lo studio dell'avv....OMISSIS.... Si legge nella relazione della Commissione che il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione predilige, per anni, l'accorpamento di servizi ed uffici con la conseguenza di un anomalo rafforzamento della posizione di un funzionario dell'Ente, ...OMISSIS..., in capo ai quali vengono concentrate la maggior parte delle competenze e la gestione degli affidamenti di maggiore interesse per la criminalità organizzata.

Le relazioni scomode di amministratori e dipendenti con soggetti collegati alla criminalità organizzata.

Con nota del 4 gennaio 2021 il Raggruppamento dei ROS di Caltanissetta, su autorizzazione della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale-DDA, a seguito di chiarimenti richiesti dalla Commissione d'indagine, comunicava che nel corso dell'indagine "KAULONIA"[24], venivano censiti numerosissimi episodi che vedevano ...OMISSIS... fare a pieno titolo parte del circuito relazionale dei fratelli ...OMISSIS... di Pietraperzia. In particolare la sua opera era dedita a curare le cointeressenze mafiose esistenti fra i citati germani e personaggi della "famiglia" di Barrafranca, come ...OMISSIS... e ...OMISSIS.... Peraltro, lo stesso ...OMISSIS..., unitamente a ...OMISSIS..., veniva deferito anche per il grave episodio di tentata estorsione ai danni di una ditta che si occupava della ristrutturazione della chiesa ...OMISSIS... di Barrafranca.
Lo stringente monitoraggio delle relazioni intessute dal citato ...OMISSIS..., permetteva di riscontrare una certa frequenza di contatti telefonici (*cfr.* 141 chiamate[25]) con il ...OMISSIS... di Barrafranca, ...OMISSIS..., con il quale si interfacciava per questioni inerenti la sua posizione di lavoratore del "reddito minimo".
Il ...OMISSIS... si mostrava disponibile ad ascoltare le lamentele di ...OMISSIS... - che gli si rivolgeva sempre con un tono molto confidenziale dandogli del "tu" - sovente riferite al ritardo nei pagamenti da parte dell'amministrazione comunale.

---

[24] Operazione eseguita in data 26.3.2019.
[25] Dal 22.11.2016 al 25.3.2019, giorno precedente all'arresto di ...OMISSIS... nell'operazione "KAULONIA".
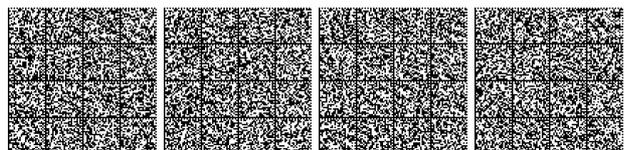
Oltre che con ...OMISSIS..., ...OMISSIS... teneva dei sospetti contatti telefonici (*cfr.* 21 chiamate) con la responsabile ...OMISSIS... del Comune di Barrafranca, ...OMISSIS..., che sembravano andare al di là di un semplice normale rapporto legato alla sua situazione familiare particolare ed al fatto che fosse inserito fra i lavoratori dei cantieri di servizio.

Tale affermazione trovava conferma in una serie di confidenziali chiamate[26] - con l'utilizzo di un forzato "lei" - che vedevano ...OMISSIS... chiedere una "cortesia" personale a ...OMISSIS..., interessandolo di reperire dei pezzi di ricambio per l'autovettura del fratello. La domanda posta del funzionario comunale poteva apparire normale, se non fosse che ...OMISSIS... non si occupava affatto di quel determinato settore economico. Nonostante ciò, comunque si metteva a disposizione della donna: *"facciamo così...ora INVECE DI PARLARE PER TELEFONO...lei è in UFFICIO ?...[...]...sto venendo dai ! e ne parliamo di presenza...arrivederci"* ed ancor più gravemente lo stesso ...OMISSIS..., si rivolgeva a ...OMISSIS... per potere acquistare i pezzi di ricambio con un prezzo di favore.

Al momento della consegna della merce, dopo che ...OMISSIS... invitava ...OMISSIS... a pagare comunque i pezzi se pur con un prezzo di favore, questi replicava: *"poi glielo pago domani...dopo domani...[...]...ascoltami SICCOME STO FACENDO UN FAVORE AD UN AMICO CHE POI TI SPIEGO CHI È !...[...]...io ne garantisco !"*, lasciando qualche dubbio su chi effettivamente alla fine doveva saldare il conto.

La sequenza telefonica inerente la questione della fornitura dei pezzi di ricambio, si concludeva con ...OMISSIS... che chiamava ...OMISSIS... per ringraziarlo: *"io le ho telefonato PER RINGRAZIARLA...per...scusarmi se forse le ho fatto troppa premura"*, con questi che ammetteva pacificamente di non avere nemmeno "timbrato" al Comune per seguire i suoi bisogni: *"domani vengo se posso venire...perché OGGI NON HO NEMMENO TIMBRATO perché ho badato solo per questo discorso !"*.

Degna di attenzione appare inoltre l'attività tecnica eseguita il 3 aprile 2017 dai ROS di Caltanissetta nei confronti di ...OMISSIS... che riceveva nel suo ufficio la visita di ...OMISSIS... [27] con il quale mostrava di essere molto in confidenza (dandosi del tu). Nel corso della conversazione accedeva all'ufficio anche ...OMISSIS..., nipote del menzionato ...OMISSIS.... Tra gli argomenti oggetto della conversazione appare

---

[26] Intercorse tra il mese di agosto ed ottobre 2018.

[27] ...OMISSIS..., soggetto pluricensurato barrese, già condannato per associazione mafiosa, figlio dello storico "rappresentante di cosa nostra ennese" ...OMISSIS... assassinato a Barrafranca il 25 giugno 1992.
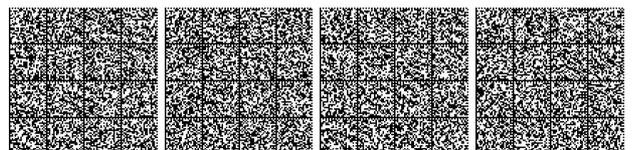
di particolare rilevanza quello relativo agli alloggi popolari che evidenzia gli scarsi profili di correttezza amministrativa perseguiti dai due responsabili di settore ...OMISSIS....
Come si evince dalla intercettazione ambientale gli ...OMISSIS... suggeriscono al ...OMISSIS... di accedere direttamente dentro l'alloggio popolare, considerandosi *in regolà* solo per essersi *infilato.*
Ma di fronte alla richiesta del ...OMISSIS... di seguire una procedura che faccia meno *baccano* ...OMISSIS... si dichiara disponibile a far redigere un bando *ad hoc* in relazione al quale ...OMISSIS... dovrà far produrre idonea istanza al soggetto interessato.

APPARATO AMMINISTRATIVO

La disciplina sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Barrafranca è contenuta nel "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 06/04/2012, come modificato ed integrato con la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, n. 2 del 12/01/2016 e con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15/04/2019.
Ai sensi del regolamento, la struttura organizzativa del Comune è suddivisa in Settori, servizi e uffici speciali o di staff o gruppi di progetto, sotto la direzione di un responsabile ed il coordinamento del Segretario generale.

Il Comune di Barrafranca conta 122 dipendenti così suddivisi:
Lavoratori a tempo indeterminato 74
Lavoratori a tempo determinato 43
Lavoratori ASU 5

Parentele scomode dei dipendenti comunali e pregiudizi penali.

Nell'apparato burocratico del Comune di Barrafranca sono presenti dipendenti con precedenti di polizia o legati da rapporti di parentela o di frequentazione con soggetti contigui o collegati alla criminalità organizzata. Tra questi:

...OMISSIS..., impiegato comunale, arrestato nell'operazione "Ultra" e poi rimesso in libertà dal Tribunale per il Riesame. E' nipote di ...OMISSIS..., zio materno, inteso ...OMISSIS..., tratto in arresto nell'operazione "Ultra", in forza dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di

Caltanissetta, perché indagato nel procedimento penale avviato dalla D.D.A. di Caltanissetta in ordine al delitto di cui all'art. 416 *bis*, commi 1, 2, 4, 6, cod. pen., per avere, in concorso con ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., promosso, diretto e fatto parte dell'associazione di tipo mafioso denominata *cosa nostra*, segnatamente della famiglia di Barrafranca. E' altresì nipote del defunto personaggio-chiave, zio paterno,...OMISSIS..., Funzionario Contabile, già Responsabile del Settore ...OMISSIS... e ...OMISSIS... del Comune di Barrafranca, in ultimo Responsabile dell'Ufficio ...OMISSIS..., sospettato di essere stato in vita a tutti gli effetti "uomo d'onore", sodale del clan mafioso ...OMISSIS..., nonché propaggine ed interfaccia dell'organizzazione mafiosa all'interno del Comune di Barrafranca.

È cugino di ...OMISSIS..., anch'egli tratto in arresto nell'operazione "Ultra".

L'ordinanza di Custodia cautelare riporta a pag. 456, in merito al ruolo dello ...OMISSIS..., un'interessante intercettazione ambientale in data 13.9.2018, nel corso della quale ...OMISSIS... e la madre ...OMISSIS... si trovavano entrambi in via ...OMISSIS... a Catania in compagnia di ...OMISSIS... ed il primo riprendeva il discorso inerente la procedura dei "lavori" pubblici attribuiti senza gara: *COMUNE ... NELL'UFFICIO TECNICO c'è da* 20 *anni a questa parte l'egemonia ... sempre per quel fatto che i lavori sotto i 50.000 euro c'è l'affidamento diretto ,... degli* ...OMISSIS...... *fratelli ...OMISSIS...*, lamentandosi che questi ultimi: *non li può levare nessuno dall' Ufficio Tecnico,* con la madre che chiedeva incuriosita: *appoggiati da chi* ...OMISSIS...? *".* Ancora ...OMISSIS... continuava il discorso citando il...OMISSIS... affermando, tra l'altro, che dopo l'omicidio dello zio ...OMISSIS..., era diventato più malleabile. A questo punto il padre, alludendo a quanto già appreso dallo stesso figlio il precedente 3.9.2018 ed alla citata conversazione telefonica dell'11.9.2018 , gli chiedeva come era finita la questione del lavoro da affidare a ...OMISSIS..., con ...OMISSIS... che replicava: *"Glielo hanno dato il LAVORO",* confermando così che la sua opera di mediazione era andata a buon fine. Visto l'esito positivo della vicenda, ...OMISSIS... chiedeva quale potesse essere ora la fase successiva e cioè come doveva fare ...OMISSIS... a sdebitarsi con ...OMISSIS...: *e come è andata a finire?* [..] *ah! A TE ... ATTRAVERSO TE?,* con il figlio che replicava in maniera inequivocabile: *"si ... gli ho detto .... gli ho detto «ME LI METTI* IN *UNA ... BUSTA ... CHE GLIELI PORTO IO»,* facendo chiaramente capire che si sarebbe lui occupato di fare pervenire il denaro al...OMISSIS....

Estremamente importanti sono, poi, le espressioni letterali contenute nell'ordinanza di custodia cautelare n. 2164/2018 R.G.N.R. n. 1823/2018 R.G.G.I.P., con le quali il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta così motiva l'applicazione della misura restrittiva della custodia cautela in carcere nei confronti dell'impiegato
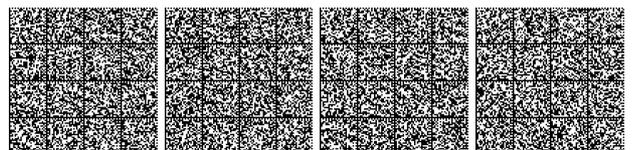
comunale, ...OMISSIS...: "*Per quanto attiene, poi, alla posizione di ...OMISSIS..., nel valutare il rischio di reiterazione di reati della stessa indole di quelli per cui si procede non ci si può esimere dalla considerazione, quasi ovvia, che, trattandosi di pubblico ufficiale, nello specifico funzionario del Comune di Barrafranca, l'essere a disposizione degli elementi apicali dell'organizzazione mafiosa per agevolarne le pretese ed i tentativi di penetrazione nel settore dei pubblici appalti si connota di peculiare gravità, fornendo lo squallido spaccato di un ente comunale sotto più profili permeabile alle pressioni e/o contiguità mafiose*". Al riguardo, è doveroso puntualizzare che nei confronti del dipendente comunale ...OMISSIS..., con provvedimento n. 15603 del 9 settembre 2020, è stata già disposta da parte del Segretario Generale del Comune di Barrafranca la sospensione cautelare dal servizio, *ex* art. 61, comma 2, del CCNL datato 21 maggio 2018, per la durata del procedimento penale n. 2164/18 R.G.N.R..

Ex dipendente ...OMISSIS.... Merita di essere tratteggiata, per lo spessore del personaggio e per meglio comprendere le dinamiche interne all'Amministrazione comunale di Barrafranca, la figura di...OMISSIS..., già ...OMISSIS... del Comune di Barrafranca, nato a Barrafranca ...OMISSIS... e ucciso a colpi d'arma da fuoco, in un agguato di chiaro stampo mafioso, a Piazza Armerina (EN); era cognato dei germani ...OMISSIS... e ...OMISSIS....

Lo ...OMISSIS... risulta essere stato impiegato presso il Comune di Barrafranca già dal 1° gennaio 1976 e aver rivestito l'incarico di ...OMISSIS... del predetto Ente dall'anno 2000.

Ha esercitato una notevole influenza nella vita politica, amministrativa e sociale della comunità barrese ed appare opportuno rappresentare che è stato nel tempo interessato da diverse indagini di polizia in ordine ai reati di peculato e di concorso in sottrazione di cose sottoposte a sequestro, collegate al suo incarico lavorativo presso l'Ente pubblico. Lo stesso è stato anche oggetto d'indagine esperita dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Enna, finalizzata a monitorare le nuove dinamiche interne alla famiglia mafiosa operante nel comune di Barrafranca, ciò in conseguenza della morte di ...OMISSIS..., quest'ultimo deceduto per cause naturali il 03.07.2000. L'attività d'indagine sopra menzionata, condotta con l'ausilio di d'intercettazioni telefoniche consentiva di far rilevare che il predetto ...OMISSIS..., approfittando della sua posizione lavorativa di vertice in seno al comune di Barrafranca, si era interessato di operazioni speculative consistenti in compravendite di terreni nell'agro del centro urbano in argomento, rientranti nel Piano Regolatore Generale di quel comune, che l'amministrazione comunale dell'epoca si accingeva a deliberare.
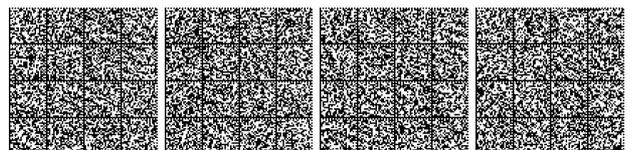
Dall'attività di indagine, risulta che lo ...OMISSIS... si sia interessato della c.d. lottizzazione denominata "Gurritta 1" e della compravendita di terreni ubicati in contrada Abbate Zotta, agro del Comune di Barrafranca.

Dalla documentazione sequestrata presso l'abitazione del capo mafia...OMISSIS... è emerso che lo ...OMISSIS... era presumibilmente l'uomo di collegamento tra l'organizzazione mafiosa barrese e l'Amministrazione comunale di Barrafranca fin dal 1991.

Ne deriva che la *longa manus* della famiglia mafiosa, per il tramite del ...OMISSIS..., si sarebbe pesantemente e continuativamente "infiltrata" all'interno del Comune di Barrafranca, nell'amministrazione della cosa pubblica, per più di un ventennio.

Dalle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, ...OMISSIS... [28], nel corso del suo interrogatorio del 28.07.2017 emerge che ...OMISSIS... era un soggetto "avvicinato" alla famiglia mafiosa di Barrafranca, ed avendo dei buoni rapporti all'interno della locale casa comunale, costituiva il "gancio" per mettere le mani sugli appalti pubblici.

Dipendente comunale ...OMISSIS...: é cugina di primo grado di ...OMISSIS..., moglie di ...OMISSIS...;

Dipendente comunale ...OMISSIS..., già impiegata presso l'Ufficio ...OMISSIS... del Comune di Barrafranca, trasferitasi il 15.11.2019 presso il Comune di ...OMISSIS..., cugina di primo grado di ...OMISSIS..., moglie di ...OMISSIS....

...OMISSIS...: *indagata nell'ambito del P.P. 875/2018 R.G.N.R.* procedimento penale del Tribunale di Enna, per fatti ascrivibili alle funzioni di ...OMISSIS.... esercitate in quel Comune, e per i quali la stessa risultava indagata, segnatamente per le seguenti ipotesi costituenti i delitti di cui:

- agli artt. 81 e 323 c.p., perché "*nella qualità di pubblico ufficiale violava l'art. 125, comma 11 del d.lgs 163/2006 per aver affidato alla società* ...OMISSIS.... *il servizio di localizzazione degli apparecchi per il rilevamento elettronico delle infrazioni previste dal C.d.S. con proprie determinazioni e tramite affidamento diretto, con la piena consapevolezza che non era preventivabile, al momento dell'affidamento, il costo complessivo gravante sull'Ente*

[28] ...OMISSIS..., collaboratore di giustizia
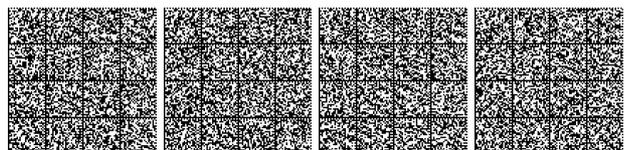
aggiudicatore e quindi la possibilità di ricorrere alla predetta modalità di affidamento (che prevede un tetto massimo di € 40.000,00), così intenzionalmente cagionando alla società ...OMISSIS... *un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell'affidamento diretto del predetto servizio, senza ricorrere alla procedura ad evidenza pubblica*";

- agli artt. 40, comma 2, 81, 476 e 479 c.p. "*perché in qualità di* ...OMISSIS..., *e quindi di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, non impediva la causazione del delitto di falsità ideologica commesso dal privato in quanto pur essendo a conoscenza che la redazione dei verbali ivi indicati e i relativi accertamenti non erano compiuti dagli agenti appartenenti al Corpo, ma bensì da un privato e che le operazioni di compilazione dei verbali non avvenivano nei locali della P.M. di Barrafranca, nulla facevano per impedire che i predetti verbali venissero recapitati ai trasgressori, così contribuendo ad attestare falsamente fatti dei quali i predetti verbali erano destinati a provare la verità*";
- agli artt. 81, 116 c.p., art. 12, in relazione agli artt. 8 e 9 legge 121/81, "*perché in qualità di* ...OMISSIS... *del Comune di Barrafranca e quindi pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, cedeva a* ...OMISSIS..., *legale rappresentante della società* ...OMISSIS..., *affidataria dei servizi di noleggio delle apparecchiature elettroniche di cui al capo 1, le password di accesso ai portali della M.C.T.C., ACI/PRA ed ANIA che venivano da questi utilizzate per commettere i reati di cui al capo 3, in tal maniera comunicando a privati dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della Legge n. 121/81*".

Dipendente Comunale ...OMISSIS..., impiegato comunale presso il ...OMISSIS... di Barrafranca con incarico amministrativo. È cognato di ...OMISSIS..., tratto in arresto nell'operazione ULTRA. Dagli atti d'ufficio si rileva che il ...OMISSIS..., risulta essere stato tratto in arresto dalla Squadra Mobile di Enna il 12.12.2012 per violazione art.73 DPR 309/90 ed in data 18.05.2015 colpito da Ordinanza di Custodia Cautelare agli arresti domiciliari del Tribunale Ufficio GIP di Catania sempre per violazione art.73 DPR 309/90. Nelle varie vicissitudini Giudiziarie il ...OMISSIS... è stato seguito dall'Avv....OMISSIS....

Dipendente Comunale ...OMISSIS..., è zio di ...OMISSIS..., socio di ...OMISSIS... nel bar ...OMISSIS... , sito a Barrafranca. L'operazione ULTRA evidenzia la totale messa a disposizione del ...OMISSIS... in favore di ...OMISSIS....

Dipendente comunale ex articolo 23 PUC, ...OMISSIS... Più volte condannato con sentenze passate in giudicato per la violazione di cui all'art.73 D.P.R 09/10/1990 n. 309, è stato anche sottoposto – per l'acclarata pericolosità sociale – alla misura di Prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno. Si rappresenta, infine, che in data 3 marzo 2020 è stato tratto in arresto in flagranza di reato dalla Squadra Mobile della Questura di Enna per avere ricettato, in concorso, con relativo munizionamento, nonché cinque banconote da euro 50 false. Scarcerato in data 28 maggio 2020 con provvedimento n.2239/2020 emesso dal G.I.P presso il Tribunale di Catania. Si evidenzia che nei confronti dello stesso, come dichiarato a verbale da ...OMISSIS..., all'audizione del 27 novembre 2020, non è stato avviato alcun procedimento disciplinare per i fatti in narrativa.

Si segnalano infine i soggetti di seguito indicati, inseriti nell'anno 2019 presso i *cantieri di servizi* di cui all'art.15, comma 1, L.R. n.3 del 17.03.2016 che risultano avere i seguenti precedenti e pregiudizi penali:
...OMISSIS..., gravato da condanne passate in giudicato per i seguenti reati: detenzione illegale di sostanze stupefacenti art.73 D.P.R 309/90; detenzione e porto abusivo di armi; invasione di edifici in concorso; inosservanza dei provvedimenti dell'autorità in concorso; sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S con obbligo di soggiorno per anni tre.
...OMISSIS..., gravato da condanne passate in giudicato per i seguenti reati: detenzione illegale di armi e munizioni.
...OMISSIS..., condannato in via definitiva per i seguenti reati: detenzione illegale in concorso di sostanze stupefacenti.
...OMISSIS..., condannato in via definitiva per i seguenti reati: tentato furto in concorso, lesioni personali colpose, cessione illecita di sostanze stupefacenti art.73 D.P.R. n. 309/90, falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità, ricettazione, detenzione illegale di armi e munizioni, violazioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S con obbligo di soggiorno, resistenza a P.U.
...OMISSIS..., gravato da condanne passate in giudicato per i seguenti reati: resistenza a P.U, tentato furto e furto in concorso, violazioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S con obbligo.
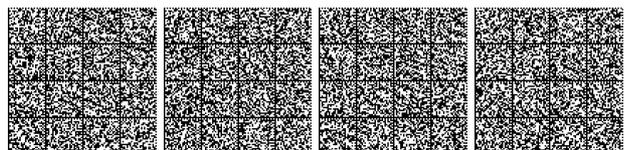
di soggiorno, resistenza a P.U. evasione, coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti art.73 D.P.R. n. 309/90.

...OMISSIS..., condannato in via definitiva per la violazione della disciplina di trasporto di cose; ricettazione continuata in concorso, trasporto abusivo.

L'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

L'attività di accesso ha appurato, all'interno dell'Ente, una situazione di generale disordine amministrativo, di sviamento dell'attività di gestione dai principi di legalità e buon andamento, elementi questi che costituiscono, nel loro insieme, le condizioni prodromiche per il determinarsi del condizionamento mafioso, atteso che l'ingerenza criminale risulta più agevole in condizioni di mancanza di rispetto delle procedure amministrative, consentendo tali circostanze che l'illegalità faccia da schermo all'infiltrazione delle cosche locali.

L'*agere* amministrativo ha evidenziato, tra l'altro, una totale violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, delle disposizioni antimafia, dei controlli sulla legittimità degli atti, delle disposizioni normative e direttive in materia di appalti ed affidamenti.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

Com'è noto, con legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione.

Il Piano Nazionale Anticorruzione illustra la strategia di prevenzione a livello di ciascuna p.a. e contiene le direttive alle singole amministrazioni per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Di queste, alcune sono obbligatorie per legge e sottendono Aree di rischio comuni ed obbligatorie per tutte le p.a., altre, invece, vengono rimesse alle singole realtà che provvederanno all'adozione di azioni e misure ulteriori anche in riferimento al particolare contesto di riferimento.

Tra le aree di maggiore rischio corruttivo figura certamente quella dell'affidamento di lavori, servizi e forniture, declinato sotto diverse forme, quali, a mero titolo esemplificativo l'abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.
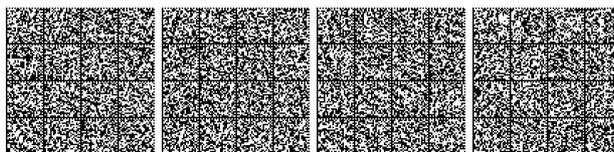
Tanto premesso, il Comune di Barrafranca, ottemperando all'obbligo previsto dalla normativa vigente, ha di fatto proceduto all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, da ultimo per il periodo 2020-2022, salvo riscontrare, all'esito dell'analisi degli atti espressivi dell'*agere* amministrativo, la puntuale pratica smentita di ogni enunciazione di principio.

Entrando nel merito delle disposizioni inserite nel P.T.P.C. adottato dal Comune di Barrafranca, si sottolinea che all'art. 5, il documento, nel premettere che *le caratteristiche dell'ambiente e le particolari dinamiche sociali, economiche e culturali impattano sulla conseguenziale gestione del rischio corruttivo e, quindi deve evidenziare la connessione con le misure di prevenzione adottate*, deduce che *il* ***rischio di corruzione nel complesso sia di livello alto*** *e che il contesto non sia cambiato nel corso degli ultimi anni.*

Quanto poi alle specifiche *Attività dei soggetti interni*, l'art. 9 enuncia che *il Responsabile della prevenzione della corruzione*, tra l'altro, *definisce, anche su proposta dei Responsabili di Settore, procedure appropriate per selezionare, individuare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione*, restando ferma l'*attività di aggiornamento che il Segretario opera nei riguardi dei Responsabili attraverso riunioni periodiche e circolari informative che gli stessi si impegnano a divulgare al personale assegnato che svolge soprattutto attività nei settori a rischio di corruzione*.

Proprio con riferimento agli adempimenti rimessi ai Responsabili di Settore, si rammenta quanto declamato nel Piano e cioè che *ciascun Responsabile di settore, in qualità di stazione appaltante, adempie a quanto previsto al comma 32 dell'art. 1 della legge 190/2012, curando nei termini previsti la pubblicazione nel sito* web *istituzionale dell'ente, in formati digitale* standard *aperto, dei seguenti dati: la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate.*

Nessuno dei predetti obblighi è stato rispettato.

Ancora. Analizzando il *Catalogo dei processi delle aree a rischio* (art. 13) assume preminente evidenza l'area degli affidamenti di lavori, servizi e forniture e, più in genere, dei contratti pubblici ed affari legali

Invero, in funzione preventiva della corruzione, viene sottolineata la natura prodromica di ciascuna determinazione a contrarre rispetto a qualunque affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché la necessità di procedere ai controlli prescritti prima dell'affidamento, ponendo quale obiettivo dell'Ente
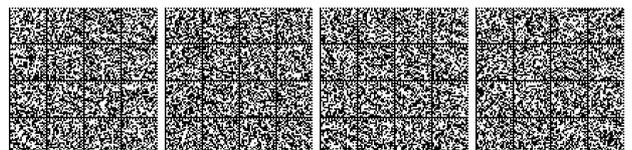
quello di implementare i piani di integrità ed i protocolli di legalità con tutti i partecipanti a gare di evidenza pubblica.

Viene, inoltre, soggiunto che *quando un operatore economico viene invitato ad una procedura, il medesimo soggetto non può più essere invitato per almeno sei mesi dalla data di aggiudicazione definitiva,* precisando, in seguito, come proprio nell'ambito degli affidamenti diretti tramite procedure negoziate e tramite procedure aperte i comportamenti che possono determinare illeciti sono la carenza di motivazione, il mancato rispetto del criterio di rotazione, il mancato utilizzo delle piattaforme informatiche e/o delle centrali uniche di committenza [...], oltre all'alterazione del corretto svolgimento delle procedure con conseguente alterazione delle valutazioni e del corretto svolgimento dell'istruttoria.

Si legge a chiare lettere che ***in tale ambito il rischio*** corruttivo ***è ALTO***.

La disamina delle più rilevanti linee di indirizzo e operative contenute nel P.T.P.C. del Comune di Barrafranca pone in luce, in maniera ancora più macroscopica, in quali termini l'amministrazione abbia discostato la propria azione dalle regole della buona gestione della cosa pubblica, di fatto, disattendendo ogni enunciazione di diritto contenuta nel Piano, sebbene lo stesso fosse conosciuto dai Responsabili di Settore e individuasse correttamente i criteri di un sano governo.

Peraltro, non può tenersi in *non cale* il ruolo del segretario comunale che, in virtù dell'art. 97 del d.lgs. n. 267/2000, è chiamato a svolgere *compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.*

Ebbene, a fronte della trascuratezza, disattenzione, inefficienza e illegittimità degli atti e delle procedure, reiterate e ridondanti nel tempo con formule identiche e sempre contrarie alla legge, non si è registrata alcuna reazione del segretario comunale volta a invertire la tendenza, ristabilendo l'ordine dei processi di lavoro e la correttezza dell'azione amministrativa.

Invero, sebbene sia venuta meno la diffusa verifica di legittimità degli atti in capo al segretario comunale, lo stesso rimane comunque *garante della legalità dell'azione comunale* (così si esprime la Corte dei Conti, sez. III App., Sent. 18/05/2020, n. 83) e a lui resta attestato il controllo sulla conformità dell'attività dell'Ente alle leggi.

Come la Commissione ha rilevato nella successiva disamina degli appalti ed affidamenti diretti, l'amministrazione barrese ha posto in essere violazioni talmente evidenti e ripetute da non poter
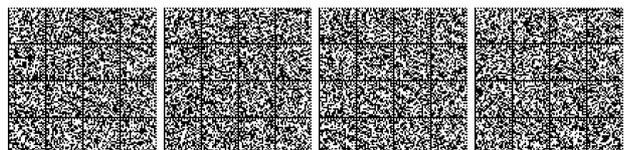
giustificare disattenzioni o assenza di rilievi, tanto più che sono state disapplicate i più basilari e fondanti principi di *good administration*.

GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI E SERVIZI.

In relazione agli appalti la Commissione ha prestato particolare attenzione a quelli indicati dalla DDA di Caltanissetta nel corpo dell'ordinanza di custodia cautelare collegata all'operazione ULTRA: ossia gli appalti della gestione dei rifiuti e gli affidamenti diretti per i quali la famiglia mafiosa barrese aveva mostrato particolare interesse.

Al riguardo l'indagine *ex* art. 143 T.U.E.L. è stata focalizzata ad accertare l'esistenza di riscontri documentali ai fatti che l'A.G. ha ritenuto di poter porre a base dei propri provvedimenti cautelari, nonché a ricercare gli "elementi" di condizionamento mafioso e i riflessi concreti, univoci e rilevanti che gli stessi hanno avuto in termini di *mala gestio* amministrativa.

La scrivente, in ossequio all'articolo 143 del TUEL, comma 3, che recita *Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da condotta antigiuridica,* ha ritenuto utile riportare, anche con elementi di dettaglio delle fasi endoprocedimentali, le informazioni relative agli appalti ed ai servizi in modo da evidenziare come la *mala gestio* abbia compromesso il buon andamento e l'imparzialità del Comune di Barrafranca nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati.

LA GESTIONE DEI RIFIUTI E GLI INTERESSI DELLA FAMIGLIA MAFIOSA DI BARRAFRANCA.

Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale di Barrafranca - Indagini di mercato esplorative per l'adozione di Ordinanza Contingibile e Urgente (ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006) in sostituzione della gestione commissariale (Commissario Straordinario S.R.R. Enna e Provincia S.p.A. in nome e per conto dei Comuni soci – ex ordinanza P.R.S. n. 6/Rif. Del 30.06.2016).

Il servizio integrato dei rifiuti per il Comune di Barrafranca, dal mese di settembre dell'anno 2013, è stato gestito dal Commissario Straordinario a mezzo dell'ATO n.6 – società Ennaeuno S.p.A. in liquidazione. Il fallimento della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia ha fatto pensare ad un ritorno al passato,
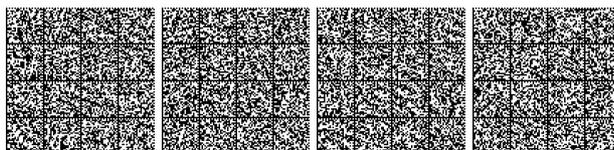
attraverso la restituzione ai Comuni della titolarità e delle funzioni sottese ai medesimi servizi; ma così non è stato, anzi, il legislatore siciliano ha preferito mantenere il modello della società di capitali per l'esercizio delle funzioni connesse alla gestione integrata dei rifiuti.

Del resto, la gestione sovraccomunale non è venuta meno neanche a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge n. 191/2009[29], che prevede la soppressione delle Autorità di Ambito, ma nel contempo dispone che, entro un anno, "*le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza*".

Invero, il legislatore siciliano ha preferito sostituire le vecchie società d'ambito, create in applicazione di quanto stabilito dal Commissario delegato per l'Emergenza rifiuti nella Regione Sicilia[30], con le nuove società di regolamentazione dei rifiuti.

L'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, sulla "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*", prevede infatti che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa, con la denominazione di "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti", con acronimo S.R.R..

Con apposito Decreto del Presidente della Regione Sicilia[31] in esecuzione dell'Ordinanza n. 2/Rif./2017 veniva nominato il Commissario Straordinario della S.R.R. allo scopo di garantire la continuità del servizio di gestione integrata ed evitare il determinarsi di crisi igienico-sanitarie.

Di contro, a pochi giorni dall'emissione del Decreto di cui sopra, il Commissario Straordinario della S.R.R.[32] di Enna e provincia comunicava ai soci di non trovarsi nelle condizioni di garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti, evidenziando, tra l'altro, la mancata iscrizione della società Ennaeuno S.p.A. all'albo dei gestori ambientali, informando, altresì, dell'impossibilità di regolarizzare la situazione in ragione della mancanza dei requisiti economici e finanziari richiesti dalla normativa vigente, circostanza questa che, oltre alle evidenti problematiche gestionali, in data 30 marzo 2017 portava anche alle dimissioni del Commissario Straordinario della S.R.R. di Enna e provincia.

---

[29] Come introdotto dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del d.l. 2/2010, convertito con la legge n. 42/2010.
[30] Che in merito ha previsto come obbligatoria la gestione dei rifiuti in Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) a mente dell'art. 233 del Dlgs n. 22/97, secondo le modalità ivi pure stabilite (Ordinanza n. 488 dell'11/06/2002 e n. 1069 del 28/11/2002).
[31] (n. 526 del 09.03.2017).
[32] Nota prot. n. 899 del 21\03\2017.

Come facilmente prevedibile, detta congiuntura causava numerose problematiche ai comuni soci della S.R.R., e tra questi al Comune di Barrafranca, i quali si sono ritrovati, di fatto, a dover gestire il servizio ambientale in assenza di qualsiasi norma o atto negoziale che ne giustificasse il transito nella gestione. Numerosi sono stati i provvedimenti straordinari (*Ordinanza Contingibile e Urgente*) adottati dall'amministrazione comunale di Barrafranca, finalizzati ad affrontare i problemi igienico-sanitari derivanti dall'inefficiente conduzione del servizio di igiene ambientale da parte della gestione commissariale della SRR di Enna e Provincia. Già dal mese di *luglio dell'anno 2016 fino al dicembre dello stesso anno*, sono state adottate, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 50 e 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, 7 ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti. Con le predette ordinanze il ...OMISSIS..., spesso in assenza di attività istruttoria, dava disposizioni al capo del ...OMISSIS... settore per l'affidamento di incarichi diretti a ditte dallo stesso organo politico individuate per la movimentazione dei rifiuti ed l'acquisto del carburante per mezzi dell'ATO Ennaeuno. Tale attività si configura come un'ingerenza del potere politico su quello amministrativo, derogando, senza motivazione, alle disposizioni relative all'individuazione del contraente, in assenza di Regolamento ed albo degli operatori economici. Tra le ditte assegnatarie si segnala la ...*OMISSIS*..., già affidataria di molteplici affidamenti diretti per la gestione del Cimitero e citata nell'ordinanza relativa all'operazione ULTRA.

Avviso per indagine di mercato esplorativa del 28 febbraio 2017.

Il...OMISSIS..., a seguito delle prefate criticità, con la nota prot. gab. N. 510 del 21 febbraio 2017, richiedeva a ...OMISSIS... di eseguire un'indagine di mercato esplorativa destinata a supportare l'emissione di un'ulteriore Ordinanza Contingibile e Urgente, finalizzata a sostituire in toto sia il servizio di igiene ambientale in essere che la gestione commissariale in atto per un periodo di mesi 6, da attuare sulla base del piano di intervento ARO già approvato ed al fine di garantire i servizi minimi essenziali.

Pertanto, in data 28 febbraio 2017, il Comune di Barrafranca pubblicava un Avviso attraverso il quale ogni operatore economico interessato ed in possesso dei requisiti minimi richiesti, entro le ore 10:00 del 14/03/2017, poteva presentare la propria manifestazione d'interesse e la propria offerta economica per l'assegnazione del servizio; l'aggiudicatario sarebbe stato individuato con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta, nel caso di specie pari a € 488.132,02 (oneri di sicurezza € 11.905,66). Tale importo era stato calcolato in base a quello determinato dall'ARO,
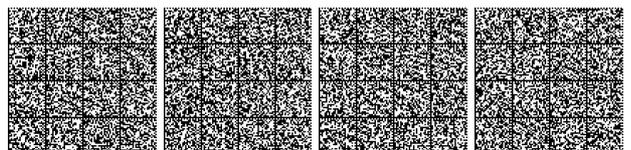
per semestri, eliminando il servizio dello spazzamento manuale ed automatizzato, lavaggio e disserbo strade, secondo le direttive fornite dal ...OMISSIS....

Con verbale del 16 marzo 2017 il presidente della commissione, istituita *ad hoc* per la verifica dei requisiti e dell'offerta economica, constatava che entro il termine ultimo previsto erano pervenute solo due offerte presentate da altrettanti operatori economici (...OMISSIS... ed ...OMISSIS...) che avevano offerto un ribasso rispettivamente del 9,9999 % e dell'1,1111 %.

Nel corpo del verbale di verifica dei requisiti e delle offerte, il R.U.P. del procedimento,...OMISSIS..., specificava testualmente: "*sarà cura dell'amministrazione comunale, previa verifica delle autodichiarazioni prodotte in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, dare luogo o meno a procedere all'affidamento del servizio ricorrendone i presupposti*".

In relazione a tale procedura la Commissione ha rilevato l'insussistenza di atti conclusivi emessi dall'amministrazione, circostanza questa che testimonia come il procedimento amministrativo di evidenza pubblica attivato dal ...OMISSIS... in data 28/02/2017, di fatto, non ha prodotto alcun risultato, nonostante la paventata situazione di rischio per la salute.

Nonostante tale mancata conclusione del procedimento amministrativo, che stride con il presupposto dell'urgenza a base della procedura adottata, il...OMISSIS... adotta nel *1° semestre 2017* ben 25 ordinanze contingibili ed urgenti finalizzate al pagamento degli stipendi degli operatori dell'ATO, all'acquisto del carburante per i mezzi di raccolta dei rifiuti e ai noli a caldo e a freddo dei mezzi d'opera.

Le ditte destinatarie degli incarichi per il nolo a caldo e a freddo dei mezzi sono ancora la ...OMISSIS... di ...OMISSIS... e la ...OMISSIS.... Nelle ordinanze si dà atto della deroga al principio della scelta del contraente in base al codice dei contratti, invocando il dettato dell'articolo 191 del decreto legislativo 152/2006.

Al riguardo si riporta stralcio del processo di sommarie informazioni *ex* articolo 351 CPP, reso ostensibile dall'autorità giudiziara, redatto dal ROS e dal GICO di Caltanissetta, in data 25 novembre 2020, con cui è stato audito ...OMISSIS...:

Nel settembre 2015, giorno 21, in piena notte mi hanno bruciato la macchina...Riguardo a questo episodio voglio precisare che facendo mente locale e cercando delle spiegazioni all'atto da me subito ho ricordato alcuni aspetti che riguardavano i rapporti con l'ATO rifiuti. Con una nota del 4 settembre 2015...rappresentai all'allora ditta ...OMISSIS... *che credo noleggiasse i mezzi all'ATO ENNAEUNO per la raccolta nel comune di Barrafranca che la stessa non era riconosciuta contraente del comune non*
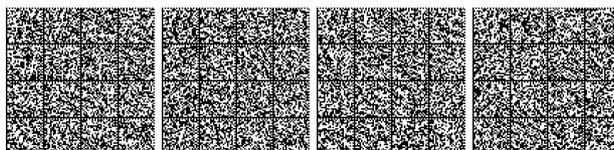
avendo io riscontrato alcun atto vincolante in tale senso e per tale ragione non sarebbe stato riconosciuto a carico del Comune l'espletamento del noleggio mezzi.

Indagine di mercato esplorativa del 29 giugno 2017.

Alla luce di quanto sopra illustrato, attesa la mancanza di atti giustificativi in ordine all'interruzione del procedimento amministrativo (*si ricorda avviato dall'amministrazione comunale per le ventilate gravi ed urgenti problematiche igienico-sanitarie che riguardavano il servizio di igiene ambientale nel territorio comunale*), appare quantomeno singolare l'adozione, da parte del...OMISSIS..., di una nuova nota in data 26/06/2017 di richiesta di provvedimenti urgenti per le criticità riguardanti la raccolta dei rifiuti[33], avanzata ancora una volta nei confronti del capo del ...OMISSIS..., senza riferimento alcuno alla precedente procedura di avviso per manifestazione d'interesse indetta appena 2 mesi prima. Con la stessa nota peraltro il ...OMISSIS... "giustifica", in assenza di ditta incaricata per la gestione degli RSU, l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti per l'approvvigionamento del carburante ed il nolo di mezzi d'opera.

Ancora più anomala appare il fatto che, nonostante il ...OMISSIS... abbia fornito direttive al responsabile sulla necessità di avviare una nuova indagine di mercato, sia lo stesso organo politico, *in totale violazione del principio di separazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'articolo 107 del TUEL,* ad avviare in data 29 giugno 2017 con protocollo GAB 1710 "*consultazione preliminare di mercato...*" invitando n. 15 imprese, senza alcuna motivazione sui criteri di scelta.

Al predetto invito[34], rispondeva una sola impresa, la ...OMISSIS... che presentava una offerta economica non ammissibile, come si rileva dal verbale " di gara" in data 12 luglio 2017.

Indagine di mercato esplorativa del 1° agosto 2017.

Atteso che nel frattempo la situazione del servizio di igiene pubblica continuava a mantenere, se non aggravare, i profili di criticità igienico-sanitari più volte evidenziati, in data 1° agosto 2017 il Comune di Barrafranca pubblicava un nuovo avviso esplorativo/manifestazione d'interesse per l'individuazione di un operatore economico per l'affidamento temporaneo, mediante Ordinanza Contingibile e Urgente, del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani ed assimilati nel territorio di Barrafranca e conferimento in

[33] Nota prot. Gab. 1659 del 26/06/2017.
[34] Trasmesso agli interessati con la nota n. 1710 prot. gab del 29/06/2017.
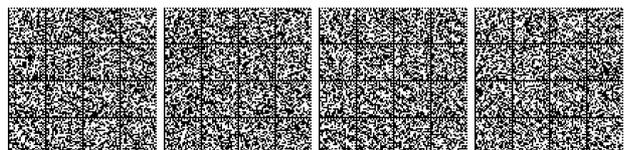
discarica, con valore stimato dell'appalto di € 784.578,45, per un periodo di mesi 6 compreso tra il 16 agosto 2017 e il 16 febbraio 2018, nelle more della gara per l'affidamento ordinario del servizio. La commissione comunale nominata all'uopo, con verbali del 9 e 15 settembre 2017, dava atto che, entro i termini previsti dall'avviso, erano pervenuti n. 5 plichi, inviati da altrettante imprese e/o consorziate, come di seguito illustrato:

Plico n. 1: ...OMISSIS... - che presentava un ribasso del 9.50%;

Plico n. 2: ...OMISSIS... - che presentava un ribasso del 13.00%;

Plico n. 3: ...OMISSIS... - che presentava un ribasso del 6.12%;

Plico n. 4: ...OMISSIS... - che presentava un ribasso dello 0.01%;

Plico n. 5: ...OMISSIS... - che presentava un ribasso dello 0.99%.

Per quanto attiene la regolarità della documentazione prodotta dalle imprese interessate alla manifestazione d'interesse, la commissione accertava che le imprese ...OMISSIS... ed ...OMISSIS... avevano prodotto documentazione conforme all'avviso esplorativo, mentre le restanti 3 imprese, per motivi differenti, non avevano presentato idonea documentazione; ma ulteriori accertamenti eseguiti nei confronti delle imprese partecipanti all'avviso avevano consentito di appurare criticità (*mancanza dell'iscrizione nella White List della Prefettura competente*) anche a carico dell'impresa ...OMISSIS... che, per tale motivo, si aggiungeva all'elenco delle imprese con documentazione non conforme.

In particolare, la società ...OMISSIS..., ovvero l'impresa che aveva offerto il maggior ribasso, nella documentazione prodotta all'Ente comunale dichiarava di essere regolarmente iscritta all'Albo dei Gestori Ambientali e di possedere la categoria 4 classe F (*parametro che consente di individuare la capacità dell'impresa relativamente alla quantità di rifiuti raccolti*) anziché la categoria 4 classe E prevista nell'avviso, così ponendosi tra le imprese con documentazione NON conforme. Nonostante ciò, in data 9 ottobre 2017, con Ordinanza Contingibile e Urgente n. 63, il ...OMISSIS..., senza fare cenno alcuno rispetto all'esito della procedura di individuazione degli operatori idonei dallo stesso attivata e ordinata, che si ricorda aveva individuato la predetta società ...OMISSIS... quale unica impresa in possesso di tutti i requisiti previsti, disponeva l'affidamento del servizio alla ...OMISSIS..., per il periodo di mesi 6 a partire dal 13/10/2017, specificando unicamente di aver *preso atto degli esiti della procedura pubblica di "Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di igiene ambientale del Comune di Barrafranca" pubblicata sul sito dell'Ente in data 02/08/2017.*
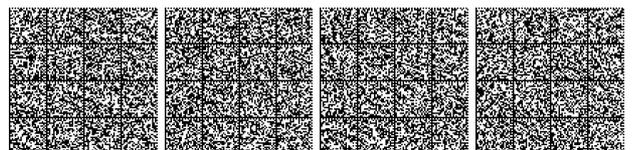
Invero, a proposito della mancanza del requisito della categoria 4 classe E da parte della predetta società cooperativa, appare opportuno specificare che, tra il carteggio rinvenuto nei fascicoli messi a disposizione della Commissione dai funzionari del Comune di Barrafranca e contenenti gli atti afferenti la predetta manifestazione d'interesse, è stata rinvenuta una certificazione inerente l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Sicilia - della ...OMISSIS..., con validità dal 10/04/2013 al 10/04/2018, attestante il possesso dei requisiti di cui alla categoria 4 (*Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi*) classe E (*quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t e inferiore a 6.000 t*).

Pertanto, alla luce della documentazione rinvenuta, appare ipotizzabile che l'impresa di che trattasi, per mera imprecisione di trascrizione nella trasmissione della documentazione, abbia erroneamente indicato il possesso della categoria 4 - classe F - anziché della classe E, così collocandosi tra le imprese partecipanti con documentazione non idonea.

Ma proprio in virtù di ciò, le perplessità in merito alle modalità di assegnazione dell'appalto all'impresa di cui sopra restano immutate; infatti, non si comprende attraverso quale procedimento, ovvero con quale richiesta, l'amministrazione proponente sia venuta in possesso del documento attestante i requisiti richiesti dall'avviso, tant'è che non si rileva alcuna procedura di "*soccorso istruttorio*", regolamentato dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, né vi è traccia di una richiesta di chiarimenti/implementazione documentale effettuata nei confronti dell'impresa e, vieppiù, le criticità riscontrate assumono maggiore rilevanza in virtù dell'assenza di qualsiasi riferimento, relativamente alle circostanze appena sopra narrate, nell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 63 del 9 ottobre 2017.

Il servizio inizia in data *13 ottobre 2017*, ma stranamente in data 9 ottobre precedente, il ...OMISSIS... adotta l'ordinanza n. 62, *ex* articolo 191, con cui viene ulteriormente prorogato fino al 30 ottobre successivo il nolo dei mezzi d'opera della ...OMISSIS... per *la raccolta dei rifiuti nel centro e nel perimetro urbano*. Va inoltre rilevato che se la ...OMISSIS... è in possesso della categoria 4 classe E, dalle dichiarazioni rese a corredo dell'offerta relativa all'avviso del 1° agosto 2017, non sembra comunque possedere il requisito di idoneità tecnico-organizzativa previsto dal bando: "*l'impresa dovrà aver eseguito, nell'ultimo triennio, almeno per un anno, antecedente la data del presente invito, contratti per gli importi specificati nel presente avviso e comunque almeno un contratto per servizio relativo ad un comprensorio avente un numero di abitanti pari o superiore a quello oggetto dell'avviso*". Dalla
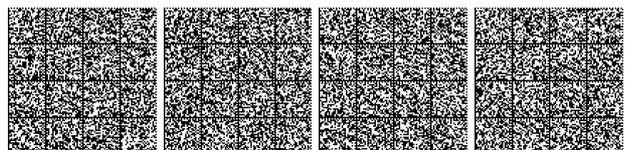
documentazione prodotta dal legale rappresentante della ...OMISSIS..., in data 7 agosto 2017, la ditta ha prestato servizio dal 2014 esclusivamente in comuni di popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
Inoltre va rilevato che la ...OMISSIS... utilizza, nel cantiere di Barrafranca, oltre alle 18 unità già in servizio presso l'ATO e transitate alla SRR, 4 dipendenti non riconducibili ai ruoli dell'ATO. Particolarmente anomala appare l'assunzione a tempo indeterminato di *...OMISSIS...*, parente di ...OMISSIS... ex ...OMISSIS... di Barrafranca.
Il provvedimento di affidamento del servizio di igiene ambientale di cui all'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 63 alla ...OMISSIS... ha effetto a partire dal 13 ottobre 2017 per un periodo di 6 mesi, con scadenza il 16 aprile 2018, ma a tale data il Comune, con l'emanazione di una nuova Ordinanza sindacale, la n. 5 del 17/04/2018, emessa nelle more di provvedere alla definizione di una nuova manifestazione d'interesse, avviata con avviso pubblico del 27/03/2018, prorogava i termini dell'affidamento per ulteriori 30 giorni.
Al riguardo il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con circolare n. 5982 del 22 aprile 2016, precisa "*L'Amministrazione, una volta scaduto il contratto di affidamento del servizio pubblico, deve, qualora abbia ancora la necessita di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara ad evidenza pubblica senza poter discrezionalmente ed arbitrariamente esercitare il potere derogatorio il quale risulterebbe illegittimo. La stessa giurisprudenza ha chiarito che la proroga degli affidamenti dei servizi pubblici é un istituto assolutamente eccezionale e, in quanto tale, é possibile ricorrervi solo per cause determinate da fattori che non coinvolgono in nessun modo la responsabilità dell'Amministrazione la quale é comunque obbligata a darsi un'adeguata programmazione, a decidere per tempo come sostituire, alla scadenza, un rapporto di appalto ed ad attivarsi tempestivamente per l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di un servizio pubblico. Conseguentemente, le ordinanze contingibili ed urgenti adottate al fine di ovviare alle inadempienze ed ai ritardi delle Amministrazioni violano il dettato di cui all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006*".

Indagine di mercato esplorativa del 27 marzo 2018.

In data 27 marzo 2018[35], sempre su disposizione del ...OMISSIS..., veniva avviata una nuova manifestazione di interesse per l'individuazione di un operatore economico idoneo alla fornitura del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Barrafranca, nelle more della

[35] Vds nota prot. Gab. N. 672 del 27/03/2018.
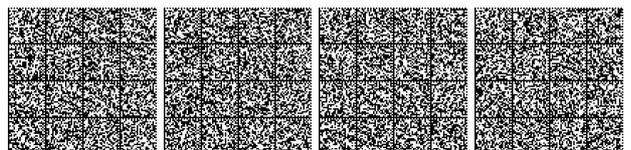
conclusione della gara di affidamento settennale del servizio espletata presso l'UREGA di Enna, con importo a base d'asta stimato in € 623.142,49, IVA esclusa, oltre a € 18.607,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

La commissione comunale nominata allo scopo, con verbali del 12 e 13 aprile 2018, constatava che entro i termini previsti dall'avviso erano pervenuti n. 6 plichi, inviati da altrettante imprese e/o consorziate, come di seguito illustrato:

Plico n. 1: ...OMISSIS... - che presentava un ribasso dello 8.37%;

Plico n. 2: ...OMISSIS... - che presentava un ribasso del 16.33%;

Plico n. 3: ...OMISSIS... - che presentava un ribasso del 5.30%;

Plico n. 4: ...OMISSIS... - che presentava un ribasso dello 9.62%.

Plico n. 5: ...OMISSIS... - che presentava un ribasso dello 4.28%;

Plico n. 6: ...OMISSIS... - che presentava un ribasso del 10.10%;

Per quanto attiene la regolarità della documentazione prodotta dalle imprese interessate alla manifestazione d'interesse, la commissione accertava che:

- ...OMISSIS... non aveva prodotto la dichiarazione ai sensi dell'articolo 80, comma 1 e 2, del Codice dei Contratti relativa al direttore tecnico cessato dalla carica;
- ...OMISSIS... non aveva prodotto in modo completo le dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti di ordine generale;
- ...OMISSIS... aveva prodotto documentazione conforme all'avviso;
- ...OMISSIS... non aveva prodotto in modo completo le dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti di ordine generale;
- ...OMISSIS... non aveva prodotto in modo completo le dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.

Tra la documentazione fornita dall'Ente pubblico barrese la Commissione ha riscontrato anche un verbale di "*VERIFICA SOCCORSO ISTRUTTORIO*" *ex* art. 83 del D.Lgs. 50/2016, datato 20 aprile 2018, attraverso il quale la commissione comunale, nominata all'uopo in data 12/04/2018, preso atto della
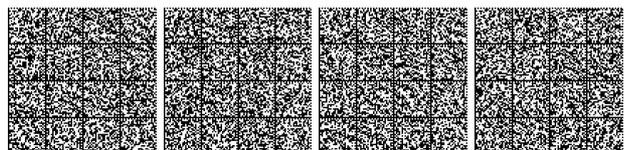
specifica richiesta del ...OMISSIS... in data 16/04/2018[36], esplicita l'esito del riscontro istruttorio eseguito:

- l'...OMISSIS... non produce dichiarazione sulla congruità economica e sostenibilità offerta presentata;
- ...OMISSIS... produce la dichiarazione ai sensi dell'articolo 80, comma 1 e 2, del Codice dei Contratti resa dal rappresentante legale e relativa al direttore tecnico cessato dalla carica;
- ...OMISSIS... non produce le dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti di ordine generale;
- ...OMISSIS... aveva prodotto documentazione conforme all'avviso;
- ...OMISSIS... produce la documentazione conforme all'avviso;
- ...OMISSIS... produce la documentazione conforme all'avviso.

Successivamente, con la nota n. 77 del 24 aprile 2018, il capo settore ...OMISSIS...., relaziona al ...OMISSIS... in merito alle risultanze dell'indagine di mercato esperita dalla commissione, fornendo, per ciò, un prospetto riepilogativo delle offerte e delle "*verifiche eseguite*". Al riguardo si evince da tale prospetto la mera verifica dell'iscrizione all'albo dei gestori ambientali, alla *white list* della Prefettura competente e la regolarità contributiva. Appare anomalo inoltre che un dirigente di un ente pubblico si rivolga all'organo politico, trasmettendo il verbale di gara, affermando " *che la S.V. possa assumere la sua insindacabile decisione in merito...* ".

Pertanto, con Ordinanza Contingibile e Urgente n. 6 del 10 maggio 2018, il ...OMISSIS..., preso atto della manifestazione d'interesse avviata con avviso pubblico del 27 marzo 2018 e dell'esito dei verbali relativi alla procedura di selezione della manifestazione di interesse del 12/4/2018, 13/4/2018 e 20/4/2018 (soccorso istruttorio), si determinava nell'affidare il servizio di igiene pubblica alla società ...OMISSIS... in via interinale e provvisoria per 6 mesi per un periodo compreso tra il 17/05/2018 e il 16/11/2018.

Al riguardo, si segnala che l'esame della documentazione, relativa alla sopra indicata manifestazione di interesse acquisita presso il Comune di Barrafranca, presenta alcune criticità legate alla procedura di verifica della documentazione prodotta dalle imprese interessate all'avviso, alle dichiarazioni prodotte e alla documentazione acquisita dall'Ente pubblico riferibile all'impresa affidataria.

[36] Vds nota prot. Gab. N. 790 del 16/04/2018 a firma del ...OMISSIS...
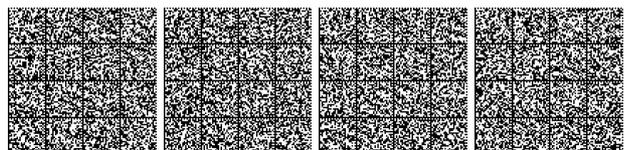
Difatti, il primo elemento critico lo si rileva allorquando il...OMISSIS..., terminata l'autonoma attività istruttoria di verifica dei requisiti e delle proposte eseguita dalla commissione nominata all'uopo, con propria determinazione[37] invitava il responsabile del ...OMISSIS... settore a voler attivare le procedure di "*SOCCORSO ISTRUTTORIO*" previste dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

Sul punto vale la pena di ricordare come il testo unico sugli Enti locali determini in maniera chiara ed inequivocabile quali siano i compiti assegnati all'organo gestionale "Funzioni e responsabilità della dirigenza"; da ciò ne deriva che l'atto attraverso il quale il ...OMISSIS... dispone l'attivazione del soccorso istruttorio appare illegittimo.

A questo si aggiunga che nella fase di soccorso istruttorio, a seguito della riscontrata mancanza delle dichiarazioni obbligatorie attinenti il sig. ...OMISSIS..., già direttore tecnico della società ...OMISSIS...., la prefata società di capitale su espressa richiesta del Comune di Barrafranca[38] produce una dichiarazione[39], a firma del rappresentante legale, sig.ra ...OMISSIS..., in merito al possesso dei requisisti di cui all'articolo 80 del codice dei contratti da parte del ...OMISSIS..., specificando in premessa testualmente quanto segue: "*Per quanto a mia conoscenza per irreperibilità del soggetto interessato*".

Quindi si apprende che il precedente responsabile tecnico dell'impresa ...OMISSIS... è attualmente irreperibile e che le indispensabili dichiarazioni rese sullo stato giuridico del soggetto in questione vengono rilasciate dal rappresentante legale dell'impresa "per quanto a mia conoscenza...".

Tra le attività di verifica svolte non risulta che il responsabile del Settore ...OMISSIS... abbia effettuato il controllo della veridicità delle dichiarazioni, almeno con riguardo alla ditta aggiudicataria dell'appalto.

Ancora, altra criticità si rileva dal rinvenimento, tra la documentazione fornita dal Comune di Barrafranca, di un documento acquisito in data 24/04/2018, a cura del...OMISSIS... presso gli archivi informatici dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici nei confronti della società ...OMISSIS..., dal quale si evince che l'impresa in questione, con deliberazione n. 1285 del 12 dicembre 2017 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, era stata oggetto di sospensione dalla partecipazione alle procedure di gara e degli affidamenti di subappalto per 2 mesi, con decorrenza dalla data di pubblicazione dell'annotazione, ovvero dal 30/12/2017, seguita all'accertamento di alcune gravi irregolarità nella presentazione di documentazione di gara (referenze bancarie risultate non autentiche).

---

[37] Vds nota prot. Gab. N. 790 del 16/04/2018 a firma del ...OMISSIS...
[38] Vds nota n. 4673 del 16/04/2018.
[39] Vds nota della ...OMISSIS... del 19/04/2018, trasmessa al Comune di Barrafranca via mail-PEC in pari data.
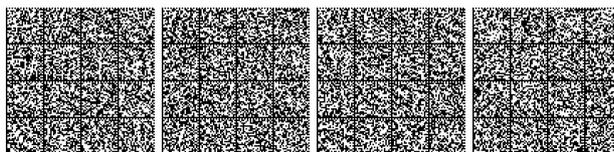
Al fine di completare il resoconto dell'intera procedura di affidamento del servizio di igiene ambientale del Comune in argomento, effettuata nelle more dell'assegnazione della gara per l'appalto settennale del servizio, attesa la scadenza del periodo di 6 mesi di assegnazione alla società ...OMISSIS..., si segnala l'adozione di ulteriori 2 Ordinanze Contingibili e Urgenti, emesse sempre a firma del ...OMISSIS...[40], attraverso le quali si determinava la proroga del servizio provvisorio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi e urbani nel territorio del Comune di Barrafranca, oltre al conferimento in discarica autorizzata, fino alla consegna del servizio di igiene urbana all'operatore economico individuato per lo svolgimento del servizio settennale, avvenuto in data 16 gennaio 2019.

La società in argomento allo stato risulta inattiva e l'intero capitale sociale, completamente sottoscritto e versato, è sottoposto a sequestro da parte del Tribunale di Palermo – Ufficio del G.I.P. – con decreto di sequestro preventivo per equivalente n. 15735/2018 RGNR – 1067/19 R.GIP del 06/09/2019, ed a carico della prefata ...OMISSIS... è stato emesso provvedimento antimafia interdittivo n. 128348 del 06/09/2019 dalla Prefettura di Palermo.

L'esame dei provvedimenti dei responsabili dei settori, delle determinazioni e ordinanze sindacali evidenzia la costante e preoccupante propensione del ...OMISSIS.., a farsi carico di provvedimenti di natura prettamente gestionale, spesso illegittimi, e comunque resi necessari dalla precedente omissione delle più elementari forme di programmazione e pianificazione degli interventi.

E' il caso delle Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti ripetutamente adottate per far fronte ad interventi nel settore dei rifiuti per acquisto di carburante per i mezzi dell'A.T.O. Ennaeuno S.p.A. in liquidazione e per il nolo a caldo ed a freddo di mezzi in sostituzione di quelli della predetta società. In tali fattispecie una programmazione adeguata avrebbe sopperito alla "necessità" di intervenire con un provvedimento straordinario. Quel che non convince è che il Comune di Barrafranca, pur avendo, sin dal 2016, la piena e consolidata consapevolezza di essere onerato di siffatta situazione di criticità e "urgenza", non abbia mai ritenuto di pianificare per tempo le correlate modalità di intervento, magari in adesione alle convenzione CONSIP, qualora in essere, o stipulando un contratto con idonea ditta a seguito di una delle procedure previste dal codice dei contratti.

La norma definisce i presupposti del potere di ordinanza del ...OMISSIS..., attraverso il riferimento ad una pluralità di parametri, i quali devono essere tutti accertati dalla Pubblica Amministrazione procedente

[40] Ordinanze n. 22 e 23 rispettivamente del 16 novembre e del 17 dicembre 2018.
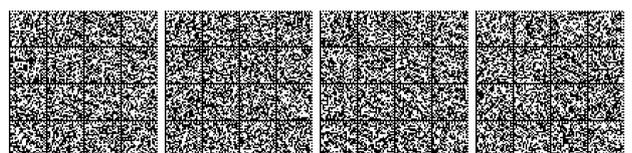
ed adeguatamente evidenziati nella motivazione dell'atto. I presupposti per l'adozione dei provvedimenti *de quibus* possono, pertanto, essere individuati nell'urgenza, intesa quale indifferibilità dell'atto, dovuta alla situazione di pericolo inevitabile che minaccia gli interessi pubblici, nella contingibilità, e cioè nella straordinarietà, accidentalità ed imprevedibilità dell'evento, nella temporaneità, caratteristica quest'ultima che attiene agli effetti del provvedimento in relazione alla cessazione dello stato di necessità.

In merito all'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti del ...OMISSIS... la Commissione ha rilevato spesso l'assenza dei presupposti che determinano, a norma di legge, l'adozione dell'atto straordinario oltre all'impropria commistione tra funzioni gestionali e politico-amministrative, con forme di ingerenza che hanno certamente turbato i processi decisionali dei funzionari.

La Commissione ha peraltro rilevato che nelle fattispecie in esame agli avvisi non segue mai una procedura di gara e il ...OMISSIS..., con ordinanza contingibile ed urgente, affida il servizio di raccolta e smaltimento RSU senza provvedimento di aggiudicazione da parte dell'ufficio amministrativo, seppur in relazione alle risultanze della mera indagine di mercato, e senza le verifiche previste dal codice dei contratti.

Inoltre appare anomala anche la proposizione di un avviso esplorativo direttamente da parte del ...OMISSIS..., organo politico, e del soccorso istruttorio, fase endoprocedimentale di competenza dell'organo gestionale.

Le attività descritte dalla Commissione e poste in essere dal ...OMISSIS... porteranno all'affidamento del servizio a due aziende, l'una senza il requisito tecnico richiesto nell'avviso, e l'altra destinataria, dopo pochi mesi, di certificazione antimafia interdittiva da parte della Prefettura di Palermo.

Affidamento del servizio di spazzamento raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Barrafranca.

All'inizio del 2019, l'...OMISSIS... agrigentina ...OMISSIS... - ...OMISSIS... - ...OMISSIS... subentrava al posto della jatina "...OMISSIS..." s.r.l. nella gestione della raccolta rifiuti nel Comune di Barrafranca.

In prossimità della scadenza di quanto disposto con l'Ordinanza Sindacale n. 6 del 10.05.2018, la procedura di gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana dell'ARO del Comune di Barrafranca veniva conclusa dall'UREGA di Enna mediante la formulazione della proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale della Commissione di Gara del 30.10.2018, previa verifica dei requisiti (entro il
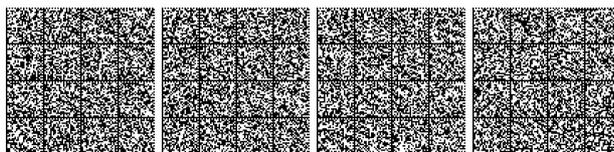
termine perentorio di giorni 35) di cui alla legge di riferimento, *ex* art. 80 D.lgs. 50/2016, in capo alla "Stazione Appaltante" per il tramite del RUP, ...OMISSIS....

L'affidamento del servizio di igiene urbana veniva aggiudicato, in data 16.11.2018 in via definitiva, all'...OMISSIS... composta da: "capogruppo" ...OMISSIS.... e "mandante" ...OMISSIS... e ...OMISSIS... s.r.l., con il ribasso del 3,99%, sull'importo a base di gara pari ad € 9.685.739,53 escluso € 246.762,27, oneri per l'attuazione della sicurezza, oltre IVA in ragione di legge.

Al fine di garantire la continuità del servizio di raccolta e smaltimento, in attesa della consegna alla ...OMISSIS... aggiudicataria, con Ordinanza Sindacale n. 22 del 16.11.2018, il ...OMISSIS... affidava in proroga, in via interinale e provvisoria, alla ditta "...OMISSIS..." il servizio di raccolta e trasporto RR.SS.UU. per la durata di mesi uno ovvero dal 17.11.2018 al 16.12.2018. Con successiva Ordinanza n. 23 del 17.12.2018, prorogava il servizio della gestione dei rifiuti ancora alla "...OMISSIS..." a decorrere dal 17.12.2018 e fino alla data di consegna del servizio di igiene urbana all'operatore economico individuato.

Il contratto veniva poi formalizzato in data 10.1.2019 presso il Palazzo Municipale del Comune di Barrafranca, alla presenza del...OMISSIS..., Responsabile del "...OMISSIS...." e di ...OMISSIS..., Amministratore Delegato della ...OMISSIS..., società "capogruppo" ...OMISSIS....

Il proposito estorsivo della famiglia ...OMISSIS... veniva registrato già a partire dal mese di giugno 2018, poco tempo dopo l'ottenimento degli arresti domiciliari[41] a Catania, periodo nel quale aveva da poco avuto inizio l'iter dell'esercizio provvisorio della raccolta rifiuti affidata in "emergenza" dal ...OMISSIS... alla citata "...OMISSIS...".[42].

L'estorsione in danno dell'...OMISSIS... agrigentina, nuova affidataria del servizio di raccolta, si concretizzava nell'imposizione di un contratto di locazione di un sito per il ricovero dei mezzi destinati alla raccolta.

Proprio in ordine alla citata locazione, il Comando Provinciale Carabinieri ha riscontrato quanto segue:

---

[41] In data 20.5.2018, ...OMISSIS... veniva sottoposto alla detenzione domiciliare in via ...OMISSIS... a Catania.

[42] Infatti in data 10.5.2018, in attesa della gara da espletarsi a cura dell'UREGA, il ...OMISSIS... affidava per mesi sei la raccolta alla "...OMISSIS...".
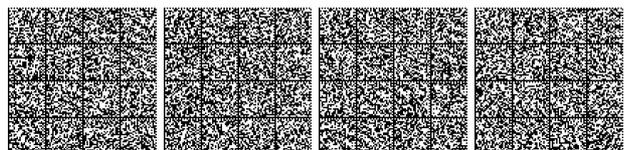
- in data 15.4.2019, presso l'Ufficio del Territorio di Agrigento, ...OMISSIS... stipulava con ...OMISSIS..., Legale Rappresentante della "...OMISSIS...", società "mandante" dell'...OMISSIS..., un contratto di affitto con un canone annuale di 27.000,00 euro[43];
- il deposito oggetto del contratto, intestato al citato ...OMISSIS... ed alla moglie ...OMISSIS..., è ubicato in contrada "Abbate-Zotta";
- sul sito istituzionale *https://www.differenziatabarrafranca.it*, veniva chiaramente indicato il deposito di contrada "Abbate-Zotta" come "sede aziendale" dell'...OMISSIS... agrigentina, nuova affidataria della gestione dei rifiuti di Barrafranca.

Al riguardo si rappresenta che il Capitolato d'oneri relativo all'ARO Comune di Barrafranca per il *Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica*, prevede all'articolo 10:

...Il gestore è tenuto a dotarsi di una sede aziendale – centro servizi, per la quale dovrà produrre, all'atto della sottoscrizione del contratto, apposito contratto di locazione, ovvero il titolo di proprietà o possesso dei locali e in cui a tutti gli effetti di legge, elegge domicilio legale; detta sede, dovrà essere ubicata in uno dei comuni dell'ambito di riferimento, in posizione baricentrica al territorio in relazione alla densità abitativa.

Il gestore deve inoltre disporre di idonei locali e/o aree opportunamente dislocati sul territorio da adibire a:

- spogliatoio, servizi igienici, docce destinati al personale operante;

- ricovero mezzi, deposito attrezzature e materiali, operazioni di lavaggio mezzi, disinfezione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature.

Dal verbale di sommarie informazioni redatto relativamente all'escussione del Dott. ...OMISSIS... in data 24 novembre 2020 dai ROS e dal GICO di Caltanissetta, reso ostensibile dall'autorità giudiziaria, si evidenzia la preoccupazione dello stesso, esternata al rappresentante dell'...OMISSIS... agrigentina per il soggetto a cui il sito è riconducibile:

Riguardo all'estorsione all'...OMISSIS... ...ho saputo che l'estorsione è stata fatta tramite l'affitto di un deposito che l'...OMISSIS... aveva l'obbligo di reperire per contratto. L'architetto ...OMISSIS... *dell'*...OMISSIS... *una delle società dell'...OMISSIS... mi disse di averne trovato uno e che era di*

[43] 2.250,00 euro mensili.

...OMISSIS.... Io l'ho messo in guardia dato che quello era un nome "importante" a Barrafranca...ma ...OMISSIS... *mi disse di stare tranquillo e che era tutto a posto...Non ricordo se anche la ...OMISSIS... aveva messo i suoi mezzi in quel sito, ma di sicuro non era nell'ex AMANDES dove c'era l'Ufficio tecnico...Al Comandante della Stazione di Barrafranca ho raccontato che il geometra* ...OMISSIS..., *qualche settimana fa mi ha voluto parlare in disparte per una pratica del 2019 che riguardava il capannone e in particolare il cambio di destinazione d'uso...io che mi occupo del settore urbanistica solamente dal 1° ottobre ho verificato la cosa...Ho visto il capannone non poteva essere concesso in affitto poiché l'immobile ricade in un fondo agricolo CATEGORIA E e per tale ragione il cambio di destinazione d'uso dell'immobile non poteva essere concesso. Io ho definito la pratica dando parere contrario e quindi di fatto rigettando la richiesta.*

Al riguardo risulta anomalo il fatto che il Dott. ...OMISSIS..., in qualità di RUP della procedura di gara, non abbia provveduto ad effettuare nessun controllo sul sito che la ditta doveva indicare all'atto della sottoscrizione del contratto quale *sede aziendale - centro servizi.* Lo stesso infatti dichiara di essersi reso conto dell'inidoneità del capannone soltanto a seguito di sollecitazione da parte del Geom. ...OMISSIS... per il cambio di destinazione d'uso.

Appare altresì anomalo che ...OMISSIS..., in qualità di DEC, non abbia effettuato alcun controllo sul sito contrattualmente individuato dall'azienda, sicuramente non idoneo a soddisfare l'obbligo previsto nel capitolato d'oneri e nel contratto.

Infatti ai sensi del comma 2 dell'articolo 111 del Codice dei Contratti, *il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante, in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.*

Tali palesi violazioni degli obblighi d'ufficio derivanti dal ruolo di RUP del ...OMISSIS... e di DEC del ...OMISSIS... hanno reso possibile la realizzazione del progetto estorsivo. La verifica dell'inidoneità del sito infatti avrebbe bloccato le mire di *cosa nostra* sull'appalto.

Oltre all'estorsione vera e propria conclusasi con la stipula del contratto di locazione in favore di ...OMISSIS..., i propositi di infiltrazione e condizionamento della ...OMISSIS... presupponevano
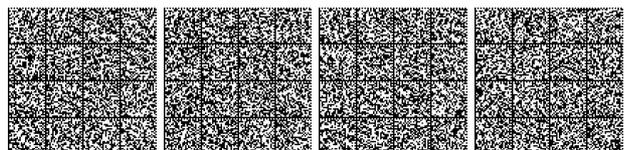
l'assunzione di ...OMISSIS..., fratello di ...OMISSIS..., e di ...OMISSIS..., prima del suo arresto avvenuto nel corso dell'operazione KAULONIA.

Per tali vicende risulta indagato, non destinatario di misura cautelare, il ...OMISSIS...

Così il p.m. sintetizza la vicenda estorsiva contestata a ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS... ed ...OMISSIS...:

"Il settore dello smaltimento dei rifiuti ha da sempre rappresentato una delle fonti di reddito nelle quali la criminalità organizzata ha cercato di allungare i propri tentacoli al fine di monopolizzarne la gestione. Peraltro l'adozione anche in questo ambito delle White List ha obbligato i sodalizi a cambiare il proprio modus operandi esercitando un condizionamento meno "evidente" ma comunque pregnante, evitando così di esporsi direttamente con imprese palesemente riconducibili a cosa nostra.

Giova subito precisare che oltre alle canoniche modalità estorsive consistenti nell'imposizione del pagamento del pizzo mensile, le attività investigative hanno fatto emergere altre modalità più raffinate di imposizione del pizzo nel settore degli appalti per la rimozione dei rifiuti solidi urbani consistenti: nell'imporre alla ditta aggiudicataria dell'appalto l'assunzione di soggetti organici o, comunque contigui all'organizzazione mafiosa, nell'imporre la fornitura di determinati servizi (es. acquisto di carburante per i mezzi) da parte di ditte riconducibili al clan mafioso, nell'imporre alle ditte l'affitto di locali o parcheggi per il ricovero dei mezzi da soggetti riconducibili all'associazione mafiosa.

Altro dato di esperienza che è emerso in diverse attività investigative, è quello per cui in detto settore si registra costantemente un interfacciarsi di relazioni tra esponenti delle organizzazioni mafiose ed amministratori pubblici locali sia perché il settore è senza dubbio uno dei più lucrativi specie in piccoli comuni in cui è ben difficile pensare alla realizzazione di appalti di opere pubbliche per importi rilevanti, sia perché si tratta di un settore in cui i poteri degli amministratori locali sono piuttosto ampi mediante il ricorso al sistema delle proroghe per motivi di necessità ed urgenza consentono, in buona sostanza, di operare, talvolta anche per lunghi periodi di tempo, senza che sia svolta una regolare gara d'appalto.

Si tratta, in altri termini, di uno di quei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa in cui spesso si registrano ambigui e pericolosi contatti tra esponenti di organizzazioni mafiose, politici locali ed imprenditori tesi a massimizzare ognuno nel proprio interesse i vantaggi che possono ottenersi dalla spendita di denaro pubblico.

La ricostruzione dei fatti operata nel presente paragrafo appare del tutto paradigmatica delle considerazioni in epigrafe svolte. Si è infatti assistito dapprima ad un avvicinamento da parte della
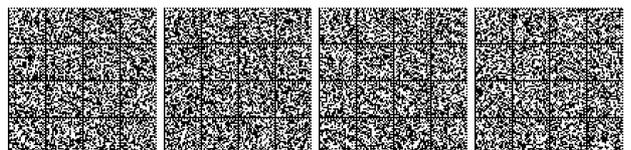
famiglia mafiosa di Barrafranca, per il tramite del ...OMISSIS..., dell'impresa che gestiva in regime di prorogatio, *in attesa della definizione della gara d'appalto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani poi, in una seconda fase intermedia, si assisteva addirittura al tentativo di sostituire detta ditta, sempre per una gestione provvisoria, con altra segnalata dal clan mafioso. Infine, ad appalto aggiudicato, aveva luogo la consumazione di una subdola estorsione nei confronti dell'...OMISSIS... aggiudicataria dell'appalto (affitto deposito). Tale ultima fase ha fatto registrare una sorta di crescendo rossiniano, prima con l'imposizione alla ditta dell'affitto di spazi per il ricovero dei mezzi di proprietà di ...OMISSIS..., figlio di ...OMISSIS..., poi con il tentativo, condotto sempre attraverso la mediazione di ...OMISSIS... di Barrafranca, di far assumere all'interno della ditta soggetti collegati da rapporti di parentela con gli esponenti apicali del clan mafioso (cognato di ...OMISSIS... e fratello di* ...OMISSIS...*), infine con la programmazione di attività di danneggiamento mediante incendio dei mezzi della ditta in questione, al fine di sensibilizzare i titolari a versare maggiori somme di denaro. Giova sin da subito precisare che l'ordine di procedere all'incendio dei mezzi già dato da ...OMISSIS... al ...OMISSIS..., non si è concretizzato in quanto revocato, per volontà di ...OMISSIS... e di ...OMISSIS..., dopo l'esecuzione della O.C.C. Kaulonia e la successiva scoperta, da parte degli odierni indagati, delle indagini a loro carico. Il menzionato procedimento cautelare, inoltre impediva anche che si potesse insistere nell'imposizione dell'assunzione di ...OMISSIS... in quanto tratto in arrestato nel menzionato procedimento. La sola forma di estorsione andata a buon fine era, dunque, l'imposizione dell'affitto del deposito e dell'area pertinente ove custodire i mezzi, tanto che nella fase finale delle indagini, molte sono state le conversazioni in cui si discuteva di come i maggiorenti della famiglia mafiosa dovessero dividere tale importo di "600,00 euro" mensili (in realtà 2.250,00 euro mensili) a riprova che non di contratto di affitto si trattasse, ma di una mascherata imposizione del pizzo.*

Continua il P.M. nell'evidenziare *il ruolo di concorrente nell'estorsione dell'...OMISSIS... sotto un duplice aspetto: da un lato lo stesso ...OMISSIS... tiene costantemente aggiornati i componenti della famiglia mafiosa sullo stato della procedura di aggiudicazione e poi delle ditte aggiudicatane; dall'altro ad aggiudicazione eseguita si presta senza alcuna remora a perorare presso la ditta in questione la causa dell'assunzione del ...OMISSIS... su indicazione proveniente oltre che dal padre dello stesso, altresì da ...OMISSIS... per conto del padre.*

Nonostante il presente bando di gara fosse stato oggetto di trattazione da parte dell'UREGA di Enna e comunque l'operazione Ultra avesse conclamato l'infiltrazione mafiosa in danno dell'...OMISSIS...
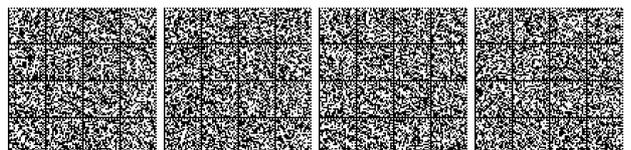
agrigentina, la Commissione d'indagine ha inteso esaminare gli atti di gara al fine di individuare elementi d'interesse per l'attività in corso.

Le verifiche della Commissione d'indagine hanno permesso di appurare:

- tra la documentazione prodotta dalla ditta ...OMISSIS... in sede di gara presso l'UREGA è stata rinvenuta una promessa di affitto di un sito per la realizzazione del CCR. Trattasi dello stesso terreno oggetto dell'attività estorsiva perpetrata nei confronti dell'...OMISSIS....
- La ...OMISSIS... presenta contratto di avvalimento sottoscritto con la ...OMISSIS... con sede a ...OMISSIS..., per l'attestazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica, ed economico-finanziario. Tale avvalimento rende evidente che l'impresa non fosse in possesso dei requisiti per la gestione del cantiere di Barrafranca, non avendo svolto il servizio RSU per almeno un anno in un comune di popolazione equivalente a quella barrese, soccorrendo in questa carenza la ditta ...OMISSIS.... Va evidenziato che essendo comunque il contratto di avvalimento generico e non risultando ammissibile l'integrazione allo stesso fornito successivamente dalla ...OMISSIS..., la stessa azienda viene esclusa dalla gara, anche su conforme parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, richiesto dal presidente dell'UREGA. Dall'esame dei due documenti si rileva comunque che la ...OMISSIS... soccorreva la ...OMISSIS... sia nei requisiti finanziari, tecnici che nella fornitura dei mezzi.
- La ...OMISSIS..., già denominata ...OMISSIS..., svolge attività di raccolta di rifiuti solidi non pericolosi con sede a ...OMISSIS.... Il ...OMISSIS... è stato raggiunto in data 31 maggio 2019 da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Tribunale di Catania n. 7406/18 RGNR in quanto, con la connivenza del ...OMISSIS... del Comune di ...OMISSIS... ed in concorso con il responsabile dell'Ufficio Igiene e Manutenzione dello stesso comune, RUP, turbava la procedura di gara per l'assegnazione del servizio RSU. Risultava dunque indagato per le ipotesi di reato connesse agli artt.81, 110, 319, 321, 353 c.p.. Inoltre veniva disposta la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche o imprese, comunque denominate, per la durata di anni 1.

  Il 22 agosto 2019 l'azienda presenta una nuova compagine sociale e nomina al posto dell'amministratore unico un consiglio di amministrazione. La Ditta non è allo stato destinataria

di certificazione antimafia interdittiva ma risultano in istruttoria richieste di rilascio nella BDNA non ancora esitate.

Infine la Commissione ha rilevato che entrambe le ditte, ...OMISSIS...[44] e ...OMISSIS..., hanno *un interesse* per il sito con annesso capannone riconducibile a *cosa nostra*. Il predetto bene peraltro sarà lo strumento dell'attività estorsiva nei confronti dell'...OMISSIS... agrigentina.

Gli affidamenti " sotto soglia" dei lavori, servizi e forniture.

Gli affidamenti per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria sono disciplinati dalla Parte I – Titolo IV - Modalità di affidamento – principi comuni e Parte II - Titolo I - Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

Le attività della Commissione hanno rilevato significative e sistematiche carenze nelle modalità di gestione delle attività contrattuali oggetto di indagine che si sintetizzano di seguito e di cui si troverà riscontro nella disamina di alcuni affidamenti relativi anche a ditte coinvolte nell'operazione ULTRA:

1. assenza di adeguata programmazione nell'attività di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture;

2. ricorso ad affidamenti ripetuti a medesimo soggetto anche mediante l'improprio utilizzo dello strumento della proroga di rapporti contrattuali preesistenti;

3. assenza in numerosi affidamenti della determina a contrarre ovvero di atto a essa equivalente. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;

[44] Ordinanza Ultra pag.373
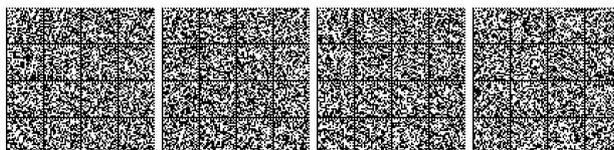
4. improprio ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del Codice dei Contratti, per l'assenza di adeguata motivazione;
5. carenza di rotazione degli operatori economici invitati;
6. carenze nella fase di verifica dei requisiti di ordine generale *ex* artt. 80 e 83 del codice dei contratti;
7. inottemperanza al d.lgs. n. 159/2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, mancato rispetto dei protocolli antimafia;
8. Mancata acquisizione del CIG e quindi violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari: tale assenza è stata rilevata in numerosi affidamenti, con particolare riferimento agli atti del IV settore. In base alla vigente normativa, per prevenire e contrastare infiltrazioni criminali, lo strumento della tracciabilità è stato esteso a tutto il settore della contrattualistica pubblica imponendo il tracciamento di tutte le movimentazioni finanziarie che hanno origine da contributi pubblici oppure dalla stipula di appalti di lavori, servizi e forniture e per tutta la filiera dei pagamenti a valle.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è necessario, inoltre, che il contraente comunichi al proprio committente "*un conto corrente dedicato*" bancario o postale anche in via non esclusiva; nel caso di violazione della norma, l'art. 6 della legge 136 prevede un sistema di sanzioni graduato in funzione della gravità dell'inadempimento;
9. assenza di utilizzo delle procedure informatiche per l'affidamento (MEPA);
10. assenza dell'indicazione di specifiche tecniche dei servizi e forniture affidate. Assenza di capitolati per i lavori;
11. assenza di attestazioni di regolare conformità delle prestazioni nei servizi e di regolare esecuzione o collaudo nei lavori;
12. illegittima liquidazione di SAL in relazione ad affidamento di fornitura;
13. assenza di Regolamento per l'affidamento degli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
14. assenza dall'elenco degli operatori economici propri;
15. violazione dei principi di scelta del contraente.

L'organo ispettivo ha proceduto alla disamina di tre procedure di affidamento poste in essere in un ristrettissimo arco di tempo - accomunate dalla ditta affidataria oggetto di indagini nell'ambito dell'Operazione ULTRA - ...OMISSIS... di ...OMISSIS... - da cui emergono gravi violazioni dei principi posti a presidio della libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza, di pubblicità, nonché dei

principi di contabilità pubblica. Tali violazioni hanno favorito una ditta che ha condiviso le logiche criminali di *cosa nostra.*

L'assegnazione diretta di appalti pubblici alla ditta "...OMISSIS..." di ...OMISSIS...

La vicenda di seguito trattata - contestata a ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS...– appare del tutto emblematica della capacità della famiglia mafiosa facente capo a ...OMISSIS... di influenzare le determinazioni dell'amministrazione comunale di Barrafranca nella scelta delle imprese cui assegnare, mediante procedura di affidamento diretto, l'esecuzione di lavori, forniture o servizi pubblici.

Dalle attività tecniche è emerso, infatti, che ...OMISSIS... ha preso contatti con ...OMISSIS..., pubblico funzionario del comune di Barrafranca, anche attraverso la mediazione del figlio ...OMISSIS..., per pilotare l'assegnazione di alcuni appalti per la manutenzione di beni comunali in favore della ditta di ...OMISSIS..., come poi puntualmente verificatosi.

Ovviamente, così *"come si usa in questi casi"* - tale è proprio l'espressione letterale utilizzata da alcuni indagati nel corso dei dialoghi intercettati - e come pretendeva ...OMISSIS..., l'interessamento di ...OMISSIS... andava remunerato e ciò avveniva mediante la corresponsione di 350,00 €. Una ulteriore somma di denaro, di entità questa volta imprecisata, veniva data - tramite ...OMISSIS... - anche al pubblico funzionario grazie alla corruzione del quale quelle assegnazioni erano state possibili. L'ordinanza di OCC connessa all'operazione ULTRA evidenzia al riguardo:

La vicenda in argomento fornisce uno spaccato di quella che è la triste realtà del comprensorio ennese, un territorio economicamente depresso nel quale la criminalità organizzata mira a condizionare, riuscendovi, anche l'attribuzione di commesse pubbliche di importo non particolarmente elevato, dimostrando in questo modo la capacità di condizionamento della pubblica amministrazione attraverso funzionari pubblici "contigui" che mettono a disposizione la loro opera favorendo imprese che si avvantaggiano della vicinanza all'associazione. È proprio grazie a ciò che ...OMISSIS... per potere ottenere dei vantaggi economici,.. avvalendosi della complicità del Capo del ...OMISSIS... *settore del Comune di Barrafranca, il...OMISSIS... e del figlio di questi, il Consigliere Comunale ...OMISSIS..., imparentati con il noto anziano esponente di Cosa Nostra barrese, ...OMISSIS... riuscirà a fare avere a ...OMISSIS..., titolare della ditta ...OMISSIS... DI ...OMISSIS... nonché nipote di ...OMISSIS..., sia la fornitura/sostituzione relativa all'impianto termico di due istituti scolastici locali, che un contratto di*

conduzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti termici comunali, per l'anno di esercizio 2018/2019...

Nell' autunno del 2018,... grazie alla "messa a posto" ordita da ...OMISSIS... ed alla sua chiara influenza sull' amministrazione comunale, la ...OMISSIS... DI ...OMISSIS... otteneva da ...OMISSIS... delle commesse di fornitura/sostituzione relative all'impianto termico della Scuola Media "G. Verga" e della Scuola Elementare San G. Bosco, nonché l'incarico di esperire la manutenzione straordinaria di tutti gli impianti termici comunali, circostanza confermata a ...OMISSIS... dallo stesso ...OMISSIS... L'interessamento di ...OMISSIS... verso la ...OMISSIS... DI ...OMISSIS... era nato grazie ad una precisa richiesta fatta dallo zio di questi ...OMISSIS...... dopo avere ottenuto la promessa del futuro contratto, ...OMISSIS... prima chiedeva a ...OMISSIS... come avrebbe dovuto comportarsi con ...OMISSIS...: «MA MI DEVI FARE SAPERE COME MI DEVO COMPORTARE CON ...OMISSIS...» e poi versava almeno 350,00 euro nelle mani dello stesso ...OMISSIS... che li tratteneva per se, circostanza già auspicata dal padre...OMISSIS...: "MA TU CI DEVI AVERE IL TUO ... O NO? ...OMISSIS..., dopo avere vantato una "falsa generosità" nei confronti di ...OMISSIS...: NON VOGLIO ESSERE AVVOLTOIO! e quindi di non volere chiedere troppo, diceva chiaramente al padre di essere lungimirante, poiché aveva anche intenzione di: "SFRUTTARLO DIVERSAMENTE" od ancora che: "PAPÀ DEI PICCIOLI NON MI È INTERESSATO MAI UNA MINCHIA!. .. IN REALTÀ LA COSA È .. ESSERE ... DIVENTARE NOTO ... I 'PICCIOLI' POI VENGONO DA SOLI.

...OMISSIS..., così come già visto, è pienamente intranea alle dinamiche mafiose barresi, infatti prima metteva in guardia il figlio invitandolo a non fare gli stessi errori del padre nella spartizione dei proventi: "COME LI ACCHIAPPAVA LUI ... ma QUELLO NON È CHE NE ACCHIAPPAVA MAI ... quello LI DA VA AGLI ALTRI!" e poi raccomandava al marito di ammaestrare il figlio ...OMISSIS... *nella giusta maniera, invitandolo comunque a fargli rispettare le " regole" facendo pervenire il dovuto anche agli ...OMISSIS....*

Partendo da tale premessa risultante dall'Ordinanza relativa all'operazione ULTRA, la Commissione ha rilevato dall'esame delle procedure amministrative i seguenti elementi di illegittimità.
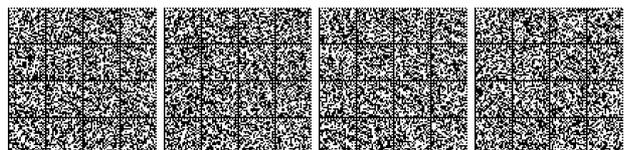
Lavori di sostituzione della caldaia a condensazione della scuola media "G. Verga" – Anno 2018.

La procedura di conferimento, relativa ai lavori di cui sopra, viene attivata dal capo settore ...OMISSIS... del Comune di Barrafranca,...OMISSIS..., attraverso l'emissione della determinazione n. 241/614 datata 11 Settembre 2018 – avente ad oggetto la "*sostituzione della caldaia della Scuola Media "G. Verga*"; nel dettaglio, il...OMISSIS... procedeva ad impegnare la somma occorrente per l'effettuazione dei lavori, come da preventivo di spesa redatto a cura di altro funzionario dello stesso ...OMISSIS... settore, ...OMISSIS...

Inoltre, si evidenzia come nella predetta determina, oltre agli elementi essenziali afferenti l'impegno della spesa, non si riscontra alcun riferimento alla procedura di conferimento che si intende adottare[45] né le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquisire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;

La documentazione conservata nel fascicolo consegnato dall'Ente comunale contiene, altresì, le copie della PEC datata 29 Ottobre 2018, attraverso la quale il Comune di Barrafranca - ...OMISSIS... - provvedeva formalmente all'inoltro di un "*preventivo – offerta*" per i lavori di che trattasi, nei confronti delle sottoelencate imprese:

- *Ditta Individuale ...OMISSIS...;*
- *Ditta Individuale ...OMISSIS...;*
- *Ditta Individuale ...OMISSIS...;*
- *Ditta Individuale ...OMISSIS...*[46].

Per quanto attiene la scelta delle imprese da invitare per la presentazione delle offerte, anche tralasciando la non trascurabile circostanza relativa all'assoluta mancanza di motivazione circa i criteri adottati per

[45] È utile evidenziare l'assoluta assenza di un capitolato tecnico dal quale si evincano con chiarezza e compiutezza le caratteristiche del prodotto per il quale viene avviata la procedura nonché delle modalità e dei tempi di consegna, trascurando altresì di esplicitare le ragioni della sostituzione della caldaia. All'impegno di spesa, delibato con determinazione del Capo del ...OMISSIS... Settore n. 241/614 dell'11/09/2018, viene unito semplicemente un preventivo a firma del ...OMISSIS... pari a un importo di € 15.384,20, iva compresa. Va rilevata altresì l'assenza di un avviso, rispondente al principio di pubblicità, con il quale vengano individuati i criteri di selezione delle imprese partecipanti e le modalità di valutazione delle offerte. Invero, nel *verbale di apertura delle offerte economiche* dell'8 novembre 2018 viene fatto riferimento ad una nota (la n. 941 del 29/10/2018) con la quale sarebbe stato trasmesso un *avviso a mezzo pec per sondare il mercato e individuare operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per essere invitati alla procedura selettiva da avviare* [...]. Nel medesimo verbale si legge che su n. 4 invitati ai lavori solo la ...OMISSIS... di ...OMISSIS... avrebbe risposto con invio di un plico contenente un preventivo. Sul punto, è solo il caso di precisare che vengono definite come *avviso* delle *lettere di invito* a ditte individuate dall'amministrazione comunale senza alcun criterio predefinito.

[46] Da accertamenti svolti con l'ausilio delle banche dati in uso al Corpo "ANPAL – Sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie", quest'ultimo risulta avere una posizione lavorativa aperta, n.q. di dipendente, con la D.I. ...OMISSIS....
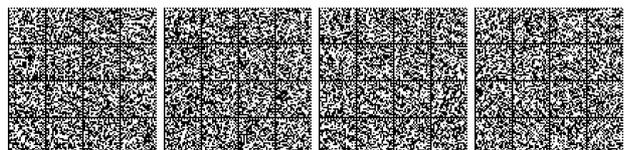
l'individuazione delle stesse, la presenza tra le imprese della ditta individuale ...OMISSIS..., il cui titolare presta altresì attività lavorativa presso la ditta individuale ...OMISSIS..., anch'essa invitata, appare illegittima in ragione delle evidenti cointeressenze tra la stessa e l'impresa di ...OMISSIS....

Pertanto, appare evidente che la Stazione Appaltante, allorquando si determina nella scelta di imprese da invitare ad una procedura competitiva, deve effettuare controlli e verifiche finalizzate ad escludere in origine eventuali conflitti, circostanza questa facilmente realizzabile in un piccolo contesto ambientale, come quello del Comune di Barrafranca, dove la conoscenza diretta delle imprese e delle persone da parte dei funzionari comunali è acclarata.

A tal proposito appare di rilievo il rinvenimento del verbale di gara del 12/11/2015 per l'affidamento dei servizi mediante procedura aperta per la "*Conduzione ordinaria e straordinaria, esercizio, controllo, ispezione, verifiche, nomina terzo responsabile, compilazione e corretta tenuta dei libretti di impianti termici durante la stagione 2015-2016 – CIG ZA51699B4F*", attraverso la quale la commissione di gara, presieduta dal...OMISSIS..., in sede di apertura delle offerte, tra l'altro, dà espressamente atto della presenza del predetto ...OMISSIS..., asserendo in atti testualmente quanto segue: "*Rileva la presenza del sig. ...OMISSIS... delegato della ditta ...OMISSIS..., si allega copia della delega e documento di identità che si allega in atti*".

Pertanto, appare indubbio che...OMISSIS..., già nel mese di novembre dell'anno 2015, aveva avuto, in forma ufficiale, contezza del fatto che il predetto ...OMISSIS... esercitava attività lavorativa in favore della ditta ...OMISSIS...; atteso quanto sopra, l'invito formulato nell'anno 2018 dal ...OMISSIS... ad ambedue le imprese, operato nella medesima procedura di gara e finalizzato a dare corso ad un confronto competitivo, appare artificioso ed illegittimo in ragione delle evidenti cointeressenze.

Tornando alla nota inviata alle imprese invitate a presentare un'offerta, la missiva, in aggiunta agli scarni elementi concernenti la fornitura da affidare, specificava testualmente quanto segue: "*Considerato altresì, che in data odierna, l'acquisto previsto mediante MEPA di Consip, non risulta possibile, in quanto, il sistema non fornisce ditte in possesso dei requisiti necessari all'espletamento del lavoro*"[47]; in ragione di

[47] Tralasciando il fatto che è inverosimile l'asserita assenza sulla piattaforma di imprese in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione dei lavori, significativo in merito appare il mancato ritrovamento di carteggio attestante l'accesso al servizio da parte del...OMISSIS... con il contestuale estratto delle informazioni assunte allo scopo, circostanza questa che di norma si attua in tutte le occasioni nelle quali si adotta la procedura in questione. Al riguardo si rileva che tale dichiarazione risulta destituita di fondamento atteso che ***allo stato*** risultano presenti ed abilitate sul MEPA, n. 1486 imprese con qualificazione SOA OG11 e n. 890 aziende con qualificazione SOA OS 28. Tale dichiarazione è comunque sicuramente funzionale a favorire la ditta ...OMISSIS... che provvederà all'iscrizione, su suggerimento di ...OMISSIS..., al MEPA soltanto in data 29 ottobre 2018.

ciò, la Stazione Appaltante aggiungeva, pertanto, che si sarebbe proceduto, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs 50/2016, mediante comunicazione elettronica e/o comunicazione mediante posta certificata.

A tale proposito, appare opportuno ricordare che nei casi di lavori, servizi e forniture, l'affidamento dev'essere preceduto da una determina a contrarre, o atto equivalente, come provvedimento a sé stante, e non come nel caso in specie in data successiva all'affidamento.

Continuando nell'analisi della missiva inviata alle imprese scelte per il confronto competitivo, ai fini della partecipazione, si rileva che la scadenza delle offerte veniva fissata per il giorno 5 novembre 2018 alle ore 10:00.

In data 08/11/2018, veniva redatto, alla presenza della commissione presieduta dal ...OMISSIS..., congiuntamente al ...OMISSIS... e alla Sig.ra ...OMISSIS... (n.q. di segretaria) il "verbale di apertura offerte economiche D.Lgs. 50/2016" avente ad oggetto i *lavori* già citati.

Orbene, in tale documento, si dava atto dell'unica offerta pervenuta (*Prot. 13248 del 5/11/18*), sui quattro operatori economici invitati, ad opera proprio della Ditta "...OMISSIS... di ...OMISSIS...", la quale presentava un ribasso, peraltro minimo, del 4,02%. Ma quanto sopra appare contraddire la nota prodotta dal ...OMISSIS... ed inoltrata al ...OMISSIS..., avente ad oggetto "comunicazione consegna dei lavori" quest'ultima, concordata per il 23 novembre; infatti, non si comprende come detta convocazione possa riportare la data del 5 Novembre 2018, ovvero tre giorni prima dell'apertura delle offerte (*8 Novembre 2018*) e in perfetta concomitanza con il termine ultimo per la presentazione delle stesse (*5 Novembre 2018*).

Proseguendo con l'esame della documentazione la Commissione ha rilevato che la stazione appaltante ha provveduto all'acquisizione del CIG operata sul terminale ANAC – AVCP, in data 16 novembre 2018, quindi successiva sia all'impegno di spesa che alla data di affidamento dei lavori.

In relazione al contratto si evidenzia che lo stesso non solo precede temporalmente la determina a contrarre, ma riporta circostanze e fatti privi di riscontro documentale e palesemente difformi dalla procedura adottata. Nello specifico, nel contratto si attesta che per la particolarità dei lavori da appaltare si è scelto di adottare la procedura con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e di contabilizzare i lavori a corpo; orbene, la procedura di selezione dell'offerta adottata è quella del minor prezzo. A seguire, sempre nel contratto, si specifica che il committente ha verificato il possesso dei requisiti d'ordine generale. Di tali verifiche non si trova riscontro nel fascicolo. Al riguardo appare
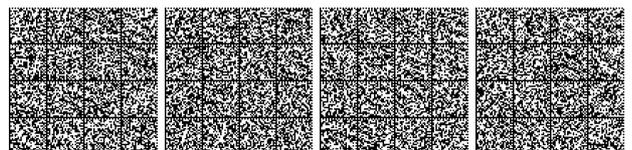
necessario evidenziare che l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016 diviene efficace solo dopo la verifica dei requisiti prescritti.

Inoltre, il fascicolo contiene il processo verbale di consegna dei lavori all'impresa affidataria, datato 23/11/2018, precedente la determina a contrarre recante la data del 28 novembre 2018

In sintesi, per i motivi sopra indicati, proprio l'adozione della determina a contrarre in data successiva all'affidamento dei lavori rende viziato tutto il procedimento amministrativo, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione ed il conseguente contratto.

Macroscopici, dunque, l'atipicità e il disallineamento, anche temporale, degli atti procedurali.

In ultimo, si è proceduto all'esame della fattura trasmessa da...OMISSIS... al Comune di Barrafranca (*VDS mail PEC del 28/12/2018*) n. 5/E del 28 dicembre 2018, avente come causale "*1° SAL sostituzione caldaia G. Verga*", liquidata all'impresa di...OMISSIS... con la Determinazione di liquidazione n. 32/78 del 24/01/2019.

Ebbene, anche in questo caso si rilevano evidenti criticità; segnatamente, la fattura risulta priva del CIG, circostanza questa che doveva far sì che l'Ente comunale la rifiutasse e, quindi, non pagasse il corrispettivo richiesto. Inoltre trattandosi di fornitura le disposizioni normative non prevedono il pagamento per Stato di Avanzamento Lavori (SAL).

Ma le criticità rilevate nella procedura di conferimento dei lavori in argomento continuano e assurgono a maggiore livello allorquando si procede all'analisi della documentazione di gara inviata dall'impresa "...OMISSIS..." di ...OMISSIS... in data 05/11/2018[48], mediante la consegna all'ufficio protocollo del Comune di Barrafranca di una busta, comprensiva di un cd-rom, che a sua volta contiene un file inerente la proposta di ribasso.

La Commissione ha rilevato che i termini perentori di presentazione dell'offerta, come da lettera di invito, erano quelli del 05/11/2018 entro le ore 10:00, mentre dall'annotazione impressa sulla busta scansionata al protocollo generale si rileva che la stessa è stata acquisita in data 05/11/2018 alle ore 11:12:25, quindi oltre il termine massimo previsto per la presentazione dell'offerta.

Inoltre la busta ed il CD Rom appaiono *manomessi* ed in relazione a tale eventuale fattispecie sono stati acquisti su delega dell'Autorità Giudiziaria.

48 Protocollata in entrata al protocollo generale del Comune di Barrafranca con il numero 0013248 del 05.11.2018.

Come evidenziato dalla Commissione l'azione amministrativa è stata esercitata in maniera totalmente difforme dal corretto agire nell'interesse del bene pubblico.

Lavori di sostituzione colonne centrali impianti termici scuola elementare S.G. Bosco – Anno 2018.

La Commissione ha rilevato un identico *modus operandi*, fedele replica di quanto già oggetto di precedente analisi, in relazione all'affidamento di cui trattasi.

Con l'emissione della determinazione n. 242/615 datata 11 Settembre 2018, del capo Settore ...OMISSIS... del Comune di Barrafranca, avente ad oggetto la sostituzione delle colonne centrali degli impianti termici della scuola elementare S.G. Bosco, il...OMISSIS... procedeva ad impegnare la somma occorrente per l'effettuazione dei lavori, come da preventivo di spesa redatto ancora una volta a cura del ...OMISSIS...

Si evidenzia come nella predetta determina, oltre agli elementi essenziali afferenti l'impegno della spesa, non si riscontra alcun riferimento alla procedura di conferimento che si intende adottare.

La documentazione conservata nel fascicolo, contiene le copie della PEC datata 25 Ottobre 2018, con la quale il Comune di Barrafranca - ...OMISSIS... - provvedeva formalmente all'inoltro di un "*preventivo – offerta*" per i lavori di che trattasi, nei confronti delle sottoelencate imprese:

- *Ditta Individuale* ...OMISSIS...;
- *Ditta Individuale* ...OMISSIS...;
- *Ditta Individuale ...OMISSIS...;*
- *Ditta Individuale ...OMISSIS....*

Per quanto attiene la scelta delle imprese da invitare, anche in questo caso come già riscontrato nell'esame della procedura di affidamento originata dalla Determinazione 241/614 dell'11 Settembre 2018, oltre alla mancanza di motivazioni circa i criteri adottati per l'individuazione delle stesse, ancora una volta si registra la presenza della ditta individuale ...OMISSIS..., dipendente della ditta ...OMISSIS..., circostanza questa che, come dettagliatamente specificato in precedenza, evidenzia palesi criticità in merito al rispetto del criterio concorrenziale.

Con riferimento alle informazioni contenute nella missiva inviata alle imprese scelte per il confronto competitivo, ai fini della partecipazione, si rileva che la scadenza delle offerte veniva fissata per il giorno 30 ottobre 2018 alle ore 10:00.

Con nota protocollata in data 30/10/2018, l'ufficio protocollo dava atto della ricezione di n. 2 buste contenenti le offerte pervenute entro il termine fissato, consegnate dalla ditta "*...OMISSIS... di ...OMISSIS...*" e dalla ditta ...OMISSIS... Ancora, tra la documentazione si rileva il "*VERBALE DI APERTURA OFFERTE ECONOMICHE - D.Lgs. 50/2016*" redatto in data 30 ottobre 2018 alle ore 11:00 dalla commissione istituita all'uopo, nel quale si dà atto che all'invito hanno riposto due imprese su quattro (...OMISSIS... *ed ...OMISSIS...*), e che le stesse hanno presentato un ribasso rispettivamente dell'1% e del 3%, così determinandosi nell'ammettere alle fasi successive della gara l'impresa "...OMISSIS... di ...OMISSIS...".

Continuando con l'esame della documentazione ritrovata all'interno del fascicolo, si rileva la presenza del contratto che riguarda l'affidamento dei "*LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE COLONNE CENTRALI IMPIANTI TERMICI SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO*", stipulato in data 30 ottobre 2018 tra l'Ente comunale, rappresentato dal...OMISSIS..., e la ditta di...OMISSIS....

Anche in questo caso si riscontrano le medesime criticità rappresentate in occasione dell'analisi del contratto stipulato per l'affidamento dei lavori afferenti la *sostituzione della caldaia della Scuola Media "G.Verga (peraltro il documento analizzato appare una mera riproduzione del precedente)*, ovvero la presenza di un atto che anticipa la determina a contrarre, la prospettazione di circostanze e fatti privi di riscontro documentale e palesemente difformi dalla procedura adottata, come l'indicazione della scelta del procedimento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la computa dei lavori a corpo, la verifica circa il possesso dei requisiti d'ordine generale, fra cui il certificato di iscrizione dell'impresa nell'apposito Registro e la regolarità del DURC, la mancanza di riferimenti in ordine al possesso della SOA.

A tal proposito, si evidenzia che tra la documentazione acquisita non si rileva alcun atto riferibile alla presentazione delle certificazioni richieste alle imprese né, tantomeno, documentazione attestante le verifiche esperite in tal senso dalla Stazione Appaltante, nonostante nella prefazione al citato accordo, venga espressamente indicato che "*il committente ha verificato il possesso dei requisiti d'ordine generale, fra cui il certificato d'iscrizione dell'impresa al Registro delle Imprese, nonché il DURC regolare*".

Con nota priva di protocollo a firma del Capo del ...OMISSIS...,...OMISSIS..., datata 05 novembre 2018, il Comune di Barrafranca comunica all'impresa affidataria dei lavori, "*...OMISSIS... di ...OMISSIS...*", che in data 08/11/2018 presso l'istituto scolastico "S.G. Bosco" si sarebbe proceduto alla consegna dei lavori.

Proseguendo con l'esame della documentazione acquisita, si rileva il carteggio afferente la richiesta del CIG operata sul terminale ANAC – AVCP, rilasciato con il numero ...OMISSIS... in data 16 novembre 2018, quindi in data successiva sia all'impegno di spesa che alla data di affidamento dei lavori.

Si è proceduto, inoltre, all'esame della fattura trasmessa da...OMISSIS... al Comune di Barrafranca n. 4/E del 28 dicembre 2018, avente come causale "*1° SAL lavori impianti termici istituto scolastico don bosco cig 27225CC92C*", liquidata all'impresa di...OMISSIS... con la Determinazione di liquidazione n. 32/78 del 24/01/2019.

Per quanto concerne lo stato di avanzamento lavori (SAL), il dm 49/2018 all'art. 14 comma 1 lettera d) espressamente prevede:

tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

Dall'esame del fascicolo non risulta redatto alcun documento contabile a supporto della liquidazione della fattura in argomento e propedeutico all'emissione della stessa.

Ma vi è di più, la predetta liquidazione costituisce l'unico importo pagato all'impresa a fronte di un preventivo di spesa e di un contratto stipulato per un importo maggiore.

Ne deriva che ad oggi, in assenza di qualsiasi documentazione afferente i lavori eseguiti, i controlli operati sulla regolare esecuzione e le motivazioni che hanno indotto l'Ente comunale al pagamento all'impresa "*...OMISSIS... di ...OMISSIS...*" di un anticipo sotto forma di "*Stato di Avanzamento dei Lavori*", non si hanno riscontri né sulla tipologia e quantità dei lavori realmente eseguiti, né tantomeno sulle motivazioni che hanno indotto il Comune di Barrafranca e l'impresa a non onorare il contratto stipulato. Ma oltre alle criticità rilevate nella procedura di conferimento dei lavori in argomento, anche l'offerta inviata dalle imprese partecipanti presenta alcune anomalie. Tale documentazione è stata acquisita con delega dell'Autorità giudiziaria.

Affidamento e nomina del Terzo responsabile[49] del servizio per l'esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, controllo, ispezione, verifiche, analisi dei fumi, compilazione e corretta tenuta dei libretti degli impianti termici presso le scuole e gli immobili comunali.

La Commissione ha deciso di analizzare inoltre l'affidamento diretto in argomento.

Con determinazione n. 282/721 datata 11 ottobre 2018, del capo Settore ...OMISSIS... del Comune di Barrafranca,...OMISSIS... di *"Impegno di spesa per la nomina del 3° responsabile e la conduzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici comunali durante la stagione invernale 2018-2019"*, viene impegnata la somma necessaria in base *al preventivo di spesa redatto a cura di altro funzionario dello stesso* ...OMISSIS... *Settore,* ...OMISSIS.... *Nell'analisi dei costi del citato preventivo, alle voci manutenzione ordinaria veniva specificato l'utilizzo di un operaio specializzato e di un operaio qualificato entrambi per 70 ore, mentre per la manutenzione straordinaria venivano indicati n. 1 operaio specializzato per 35 ore, n.1 un operaio qualificato ed un operaio comune entrambi per 18 ore.*

La procedura prende avvio con la determinazione del capo del ...OMISSIS... Settore nr. 344/854 del 26 novembre 2018 che, nonostante adottata in via preliminare rispetto alla procedura di affidamento, risulta priva degli elementi essenziali previsti dall'art 32, comma 2, del codice dei contratti e dalle linee guida n. 4 dell'ANAC: individuazione degli elementi del contratto, criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, ragioni della scelta della procedura di gara e del fornitore, nonché il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali.

La procedura adottata, come si evince dalla documentazione, seppur carente, prodotta ed acquisita dalla Commissione è la Trattativa Diretta[50] con unico operatore sul Mercato Elettronico della Pubblica

---

[49] L'Affidatario assumere il ruolo di Terzo Responsabile per le attività di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e il controllo dell'impianto termico qualora possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lettera o) del D.P.R. 412/1993 e, in particolare, dell'abilitazione e dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 del D.M. 37/2008 e succ. modificazioni.
Per impianti termici con potenza inferiore o uguale a 350 KW, il terzo responsabile devé essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lettera o) del D.P.R. 412/1993 e, in particolare, dell'abilitazione e dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 del D.M. 37/2008 e succ. modificazioni.
Nel caso di impianti termici di potenzialità superiore a 350 KW dovrà possedere altresì i requisiti previsti dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 74/2013, cioè l'attestazione SOA nella categoria OG11 e/o categoria OS28, rilasciata da un a società di attestazione o in alternativa la certificazione del sistema di qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, rilasciata da società abilitata

[50] La Trattativa Diretta (***definizione vigente all'epoca dell'affidamento***) è una modalità di negoziazione prevista dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) che consente all'interno del MEPA di negoziare direttamente con un unico operatore economico. La Trattativa diretta inoltre risponde a due precise fattispecie normative:
- Affidamento Diretto: ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A del D.Lgs. 50/2016
- Procedura negoziata: senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016
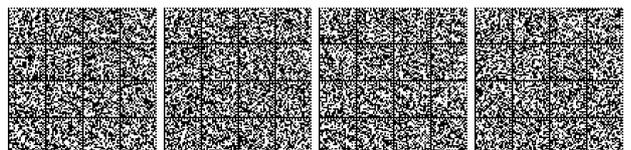
Amministrazione (MEPA) che si configura come una modalità di negoziazione rivolta ad un unico soggetto. Nella fattispecie in esame il ricorso a tale tipologia di negoziazione non trova motivazione nella determina a contrarre né risponde ai principi di rotazione di cui al codice dei contratti atteso che la ditta ...OMISSIS... aveva già assicurato il servizio nel periodo precedente 2017/2018. Inoltre l'abilitazione al MEPA della ditta avviene esclusivamente il 29 ottobre 2018.

Al riguardo, si è potuto accertare che, da una verifica effettuata presso la CONSIP S.p.A, la predetta Trattativa diretta rappresenta l'unica procedura di gara telematica tra quelle previste dalla piattaforma del mercato elettronico Consip – Mepa (RdO, OdA e T.D.), attivata dal...OMISSIS..., responsabile del Settore ...OMISSIS... del Comune di Barrafranca.

Si evidenzia inoltre che l'obbligatorietà dell'utilizzo del Mercato Elettronico della PA ovvero altri mercati elettronici, messi anche a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, a partire dal 18 ottobre 2018, è previsto dall'all'art. 40 del d. lgs 50/2016 e dalle direttive del Presidente dell'ANAC del 30 ottobre 2018 che imponevano l'utilizzo di sistemi telematici per l'affidamento delle procedure di gara per importi superiori a 1.000 euro[51].

Tale utilizzo comunque non sana le carenze dell'attività istruttoria prevista dalle disposizioni di legge, atteso che il MEPA o altro mercato elettronico previsto dalle disposizioni vigenti affianca le Amministrazioni nella gestione dei processi di acquisto. Il documento di riepilogo della trattativa diretta evidenzia la data di inizio e di termine della presentazione dell'offerta (28/11/2018- 07/01/2019), nonché la data di conclusione della negoziazione avvenuta il 22 dicembre 2018, la categoria oggetto della trattativa OS28 – (lavori di manutenzione – opere specializzate), il fornitore "...OMISSIS...". Dalle note si evince che nessun documento risulta allegato alla richiesta.

La disposizione dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del Codice Appalti consente, per importi inferiori ai 40 mila euro, l'affidamento diretto purchè sia adeguatamente motivato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
L'affidamento deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese" (ai sensi del comma 1, dell'articolo 36 del codice).

[51] L'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha, infatti, modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro. Dall'1 gennaio 2019 le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MEPA per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro.
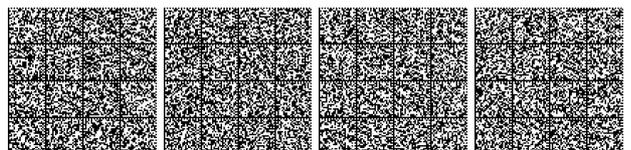
Al riguardo, la Commissione ha rilevato che non è presente nel fascicolo nessuna attività istruttoria per l'individuazione dell'operatore economico, né tantomeno sono stati indicate le ragioni della scelta dell'affidamento diretto.

Inoltre la Commissione ha rilevato sia nel fascicolo che nel riepilogo della Trattativa Diretta (TD) con unico operatore, l'assenza di un capitolato d'oneri e di specifiche tecniche necessarie ai fini della formulazione dell'offerta da parte della ditta "...OMISSIS... di ...OMISSIS...".

Risultano peraltro assenti le verifiche sul possesso della regolarità contributiva e la ditta non effettua la comunicazione di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 " *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*"[52], oltre alla produzione della garanzia definitiva.

La Commissione nel corso dell'analisi del citato contratto e della documentazione acquisita ha appurato che l'art. 7 Manutenzione straordinaria non programmata – prevede che " *Qualora durante il corso della gestione si dovesse verificare la necessità di riparazioni o sostituzioni di componenti dell'impianto, l'I.A. è tenuta a provvedervi, previa comunicazione scritta all'E.A. e dopo sopralluogo da parte dei tecnici preposti al controllo che verificheranno l'evento segnalato e controlleranno le cause che l'hanno causato. L'I.A. tempestivamente invierà regolare preventivo di spesa. Il Controllo dei preventivi di spesa della I.A. è effettuato dal Capo Settore dell'U.T.C. che li vista per la regolarità e congruità dei prezzi e stabilisce inoltre il termine per l'esecuzione dei lavori previsti. La spesa deve essere autorizzata dalla E.A. con atto dell'organo esecutivo. Dopo l'approvazione dell'atto l'I.A. provvederà ad eseguire le riparazioni e/o le sostituzioni segnalate inviando il consuntivo di spesa dell'E.A. che provvederà, dopo il visto di regolarità e di congruità da parte dell'U.T.C. alla liquidazione...*

In fase di esecuzione del contratto è stato accertato che ...OMISSIS..., capo Settore ...OMISSIS... del Comune di Barrafranca, con nota n. 129/19 in data 8/02/2019, consegnata a mano in data 11/02/2019, invitava la ditta "...OMISSIS... di ...OMISSIS..." *a provvedere alla sostituzione, nei modi previsti dall'art. 7 del capitolato d'oneri allegato al contratto* del materiale vetusto o mal funzionante che si elencava nel corpo della medesima nota.

---

[52] L'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 ha stabilito che I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
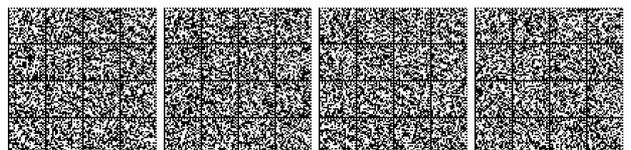
Tra gli interventi *straordinari degli impianti tecnici* veniva computata la "*. Riparazione tubi bagni compresi raccordi e materiale idraulico vario S.G.Bosco*".

La relativa fattura n 2/19 CIG Z50282FEFF8 del 29/03/2019 è stata liquidata con la determinazione n. 130/359 del 30 aprile 2019, in violazione dello stesso iter procedurale previsto dal contratto.

Gli atti relativi agli affidamenti evidenziano degli elementi ricorrenti quali: assenza della determina a contrarre o di altro atto equivalente e della motivazione dell'affidamento diretto, mancato rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, reiterato espletamento di procedure non concorrenziali o di affidamenti diretti, in favore della ditta "...OMISSIS... di ...OMISSIS...".

L'operazione "Kaulonia" avvenuta il 26/03/2019 segnerebbe, come anche rilevato dalle intercettazioni ambientali, *un periodo di sostanziale immobilismo della macchina burocratica*, con riferimento anche agli affidamenti diretti in favore della ditta "...OMISSIS... di ...OMISSIS...".

In tale contesto, avendo l'operazione *Kaulonia* contestualizzato altresì l'omicidio di ...OMISSIS... in una dinamica di tipo mafioso, l'attività amministrativa del settore ...OMISSIS..., appare più conforme al disposto normativo, ***ma di fatto è finalizzata ancora a favorire ...OMISSIS... Salvatore.***

Siffatta considerazione troverebbe conferma nel fatto che la citata ditta non è stata invitata nella procedura di gara per "*l'Affidamento e nomina del terzo responsabile Terzo responsabile del servizio per l'esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, controllo, ispezione, verifiche, analisi dei fumi, compilazione e corretta tenuta dei libretti degli impianti termici presso le scuole e gli immobili comunali* 2019/2020".

Con determina n. 229/793 del 23 ottobre 2019 il capo del ...OMISSIS... Settore impegna la somma necessaria per l'affidamento dell'incarico di Terzo responsabile e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici. A fondamento della determinazione dell'impegno di spesa risulta allegato preventivo, a firma del ...OMISSIS..., che prevede impiego di manodopera per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

Con determina a contrarre in data 7 novembre 2019 n.264/836 si conferma la volontà dell'Amministrazione di procedere con l'affidamento di cui sopra *per l'importo già impegnato*, senza formalizzare la modalità di scelta del contraente, la procedura per la valutazione dell'offerta e il capitolato tecnico.
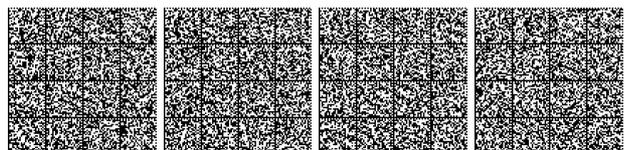
Con successivo atto n. 269/887 del 20 novembre 2019 il capo del ...OMISSIS... settore affida, dando atto di aver esperito *una procedura negoziale mediante affidamento diretto*, inviando lettera d'invito a tre ditte, *con allegato capitolato d'oneri*, alla società ...OMISSIS... il servizio di cui trattasi per *mesi 4 e giorni 15 dalla data di stipula del contratto o dal verbale di consegna del servizio*.

Va evidenziato che l'offerta della ...OMISSIS... di Gela, unica pervenuta, risulta inviata, come richiesto dall'invito, alle *mail* personali d'ufficio (non PEC) del Capo Settore e del ...OMISSIS....

Dall'esame dei documenti acquisiti dalla Commissione risulta una discrasia sostanziale tra le due determine a contrarre e l'invito di partecipazione alla gara: l'importo a base d'asta indicato nell'invito stesso è inferiore a quello impegnato e corrisponde soltanto ai costi connessi alla manutenzione ordinaria.

Nonostante nel *capitolato d'oneri* sia previsto all'articolo 7 che la manutenzione straordinaria deve essere affidata alla ditta aggiudicataria dell'appalto in esame, la formulazione dell'avviso apre la possibilità alla ditta ...OMISSIS... di inserirsi nuovamente nella manutenzione degli impianti in assenza di qualsiasi gara seppur informale e con anomalo *affidamento ad personam*.

Infatti con impegno di spesa n. 40 del 25 febbraio 2020, *in corso di esecuzione dell'affidamento alla ditta* ...OMISSIS... *e in violazione di quanto previsto dall'articolo 7 citato*, veniva impegnata la somma di € 1976,40 per spese di riparazione del bruciatore della caldaia del plesso San Giovanni Bosco e con successiva determina di liquidazione n. 68 del 20 marzo 2020 si disponeva il pagamento della fattura emessa dalla Ditta ...OMISSIS... per la riparazione in argomento. Non risulta agli atti alcuna procedura per l'affidamento e relativo preventivo e attestazione di regolare esecuzione dei lavori.

Ma ancora non basta. Con impegno di spesa n. 55 del 18 marzo 2020, in costanza dell'affidamento alla ditta ...OMISSIS... e in violazione di quanto previsto dall'articolo 7 citato, veniva impegnata la somma di € 8.985,30 per la sostituzione del bruciatore della caldaia del plesso San Giovanni Bosco e con successiva determina di liquidazione n. 123 del 15 giugno 2020 si disponeva il pagamento della fattura emessa dalla Ditta ...OMISSIS... per la riparazione in argomento. Anche in questo caso non risulta agli atti alcuna procedura per l'affidamento e relativo preventivo né verifica della regolare esecuzione.

Questi ultimi affidamenti evidenziano una ulteriore *mala gestio* che sicuramente ha favorito in modo lampante la ditta di ...OMISSIS....

In conclusione, anche per quanto attiene gli affidamenti sopra descritti operati dal ...OMISSIS... Settore del Comune di Barrafranca a cura del...OMISSIS..., in favore dell'impresa "*...OMISSIS... di ...OMISSIS...*", si segnala l'emersione di elementi certi e concordanti, ampiamente supportati dalla
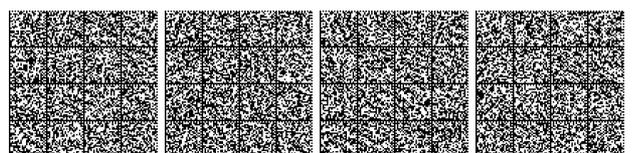
documentazione acquisita ed analizzata dalla Commissione, illustranti le illegittime condotte del predetto funzionario comunale destinate a soddisfare l'interesse personale e privatistico a discapito di quello pubblico in favore di un'azienda che le risultanze dell'ordinanza connessa all'operazione ULTRA ha dimostrato essere contigua a *cosa nostra*.

La ditta "...OMISSIS... di ...OMISSIS..."

...OMISSIS..., ha irregolarmente affidato negli anni 2009/2018 lavori riguardanti la disinfestazione e derattizzazione del centro abitato, della villa o di edifici comunali, con procedura diretta e fiduciaria, alla ditta individuale "...OMISSIS... di ...OMISSIS...", così come emerge sia dall'elenco di servizi riguardanti gli affidamenti diretti fornito dall'Ente locale, sia dall'esame della documentazione esaminata presso il Comune. Tali affidamenti evidenziano come presso il Comune di Barrafranca siano mancati per un lungo periodo (la ...OMISSIS... risulta affidataria del servizio già dall'anno 2009), da una parte, l'intera catena di controllo interno degli organi amministrativi (organi gestionali) dell'Ente pubblico, e dall'altra, il controllo dell'organo politico amministrativo, che sicuramente non ha verificato la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione in merito agli affidamenti conferiti dal Comune.

La Commissione ha riscontrato l'assoluta carenza di atti propedeutici all'instaurazione di idoneo procedimento amministrativo (come la determina a contrarre per i lavori di derattizzazione e disinfestazione di cui sopra) oltre al contratto di affidamento all'impresa, le richieste dei CIG, le determinazioni di affidamento provvisorio e definitivo, oltre che documentazione afferente la regolarità dei servizi eseguiti, degli eventuali controlli operati dall'Ente comunale certificanti l'effettiva esecuzione degli stessi, un resoconto dettagliato delle attività realizzate e delle modalità di esecuzione, una relazione che certifichi il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Stazione Appaltante o qualsivoglia attestazione in merito alla regolare esecuzione dell'appalto a cura dell'impresa affidataria e gli atti afferenti i controlli operati dal Comune di Barrafranca.

Ma le criticità *infra* illustrate, nel momento in cui si procede alla disamina del profilo soggettivo del responsabile dell'impresa affidataria dei servizi in argomento - ditta ...OMISSIS... di...OMISSIS..." – suggeriscono ancora superiori elementi di allarme in relazione alla permeabilità del Comune di Barrafranca ad infiltrazioni della criminalità organizzata, con precipuo riferimento ai collegamenti dello stesso con ambienti e soggetti gravati da pregiudizi penali anche riferibili a condotte di cui all'art. 416 bis del c.p.. Difatti, il ...OMISSIS... risulta contiguo a personaggi di spicco delle organizzazioni mafiose e

nello specifico, unitamente a ...OMISSIS..., in data 07.09.2018 costituiva la società denominata ...OMISSIS... di ...OMISSIS... e ...OMISSIS...", esercente l'attività di bar e gelateria ubicata nella ...OMISSIS... del Comune di Barrafranca con insegna ...OMISSIS..., entrambi quali soci amministratori, con quote di partecipazione suddivise in euro 5.000,00 cadauno, per il valore nominale complessivo pari a euro 10.000,00.

In merito alle cointeressenze sopra illustrate, va sicuramente rimarcato che la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Caltanissetta – Direzione Distrettuale Antimafia[53], nell'ambito dell'operazione denominata "*Ultra*" ha disposto il sequestro preventivo delle partecipazioni societarie riconducibili a ...OMISSIS..., come meglio descritto nella "visura" camerale della predetta società ...OMISSIS...

Ma la contiguità del ...OMISSIS... ai sodalizi mafiosi si rileva non solo perché socio in affari con ...OMISSIS..., ma anche per i suoi legami con ...OMISSIS... [54], tratto in arresto per "associazione mafiosa" nell'ambito dell'operazione "Gran Secco" (2003) e dell'operazione "Ultra" (2020).

Dagli atti del Comando Stazione Carabinieri di Barrafranca emerge che, nel gennaio 2017, il Comandante della locale Stazione Carabinieri aveva notato ...OMISSIS..., figlio di ...OMISSIS..., coadiuvare il ...OMISSIS..., anche in assenza di impiego alle dipendenze della ditta "...OMISSIS... di...OMISSIS...".

Per comprendere lo spessore criminale di ...OMISSIS... si riporta lo stralcio dell'Ordinanza connessa all'operazione Ultra (pag. 336) che lo riguarda:

L'ultima importante indagine di contesto che ha cercato di ricostruire l'organigramma della "famiglia" mafiosa di Barrafranca è stata la "GRAN SECCO", operazione che ha portato anche all' arresto ed alla successiva condanna di ...OMISSIS.... La citata attività investigativa, tra le altre cose, documentava come quest'ultimo era riuscito a monopolizzare l'economia barrese avvalendosi di vari personaggi locali, tra i quali un ruolo di primo piano veniva sicuramente rivestivo dall' allora imprenditore ...OMISSIS.... A proposito degli affari di ...OMISSIS..., nella predetta indagine veniva evidenziato come il citato ...OMISSIS... altri non era che la longa manus *del primo e si occupava precipuamente di tenere i contatti con alcuni imprenditori...L'ulteriore ruolo ricoperto da ...OMISSIS... documentato nel corso della citata indagine era quello di sovrintendere alla distribuzione dei proventi derivanti dalle attività illecite ai membri della famiglia mafiosa di Barrafranca secondo le indicazioni di ...OMISSIS.... Quest'ultimo dato,*

[53] Decreto n. 2164/2018 RG

[54] ...OMISSIS..., già tratto in arresto per associazione di tipo mafioso nel corso del mese di luglio 2003 unitamente a ...OMISSIS..., nell'ambito dell'operazione "Gran Secco"; tratto nuovamente in arresto nell'ambito dell'operazione "ULTRA" per il delitto di associazione di tipo mafioso e tentata estorsione aggravata.

peraltro, trovava un importante riscontro nella presente attività d'indagine grazie alle parole di ...OMISSIS..., moglie di ...OMISSIS..., *dalle quali si poteva avere anche uno spaccato di quello che era il meccanismo con il quale, a partire dagli anni '90, trovavano "assistenza" i familiari dei detenuti per mafia.*

Nell'anno 2018 la ditta "...OMISSIS... di ...OMISSIS...", ufficialmente priva di personale impiegato alle proprie dipendenze, continuava ad ottenere lavori pubblici da parte del Comune di Barrafranca, segno tangibile dell'assenza di controlli e verifiche da parte della Stazione Appaltante, segnatamente da parte del...OMISSIS....

E proprio in tale contesto appare inquadrarsi la denuncia di danneggiamento a seguito d'incendio presentata da...OMISSIS... in data 21.09.2015; nella circostanza, ignoti avevano appiccato il fuoco alla sua autovettura.

Il fatto delittuoso denunciato da...OMISSIS..., verosimilmente, va inquadrato e contestualizzato nell'ambito dell'attività lavorativa esperita dallo stesso presso l'Ufficio ...OMISSIS... del Comune di Barrafranca, anche in ragione del fatto che tale episodio coincide temporalmente con una iniziativa amministrativa del predetto responsabile: egli infatti, due mesi prima dell'atto intimidatorio, aveva indetto proprio una gara riguardante i lavori di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e degli edifici comunali di Barrafranca che, per la prima volta dopo diversi anni, veniva affidata ad una impresa diversa dalla solita "...OMISSIS... di...OMISSIS...", segnatamente l'impresa di pulizie ...OMISSIS.... Al riguardo è di particolare interesse lo stralcio del verbale di sommarie informazioni *ex* articolo 351 c.p.p. redatto dai ROS e dal GICO di Caltanissetta in data 25 novembre 2020, reso ostensibile dall'autorità giudiziaria, relativo all'audizione dell' ...OMISSIS..., responsabile del ...OMISSIS... Settore del Comune di Barrafranca:

Io immagino che l'incarico che mi diede ...OMISSIS... (ex ...OMISSIS... di Barrafranca) *non fu casuale, ma forse fu fatto per interrompere una consuetudine che vedeva l'assegnazione di detto incarico sempre alla medesima ditta, ovvero mi pare si chiamasse ...OMISSIS... di Barrafranca. Detto incarico prima veniva conferito dal settore manutenzioni, allora IV settore...Decisi di indire una manifestazione di interesse per la selezione del migliore operatore economico sul mercato mediante presentazione di offerta con il massimo ribasso...Il servizio venne affidato ad una ditta di San Cataldo oppure di Caltanissetta di cui non ricordo il nome e che aveva presentato il massimo ribasso. Dopo la suddetta assegnazione, a*
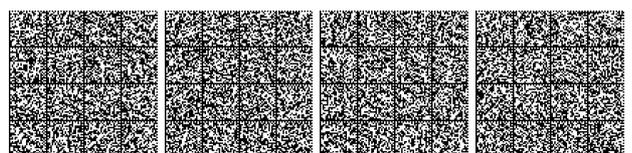
seguito dell'esecuzione del servizio si presentò nel mio ufficio una persona, che solo dopo ho saputo essere il figlio di ...OMISSIS... *...io l'ho percepita come una minaccia velata.*

In ogni caso, ancora una volta, vale la pena di sottolineare come dal 2016 a seguire, non appena il ...OMISSIS... ha riacquisito la titolarità della posizione organizzativa del ...OMISSIS... Settore, detti lavori di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale, sono ritornati di appannaggio esclusivo della ditta "...OMISSIS... di...OMISSIS...", soggetto sicuramente vicino al ...OMISSIS..., a ...OMISSIS... ed al figlio di quest'ultimo ...OMISSIS..., appartenenti alla medesima organizzazione mafiosa con a capo lo stesso ...OMISSIS....

La Commissione ha segnalato tra gli affidamenti alla citata ditta quello connesso all'impegno di spesa n.206/356 del 27 aprile 2017 necessaria per la derattizzazione e disinfestazione del centro abitato e degli edifici comunali nei mesi da aprile a settembre 2017.

Di seguito il capo Settore ...OMISSIS... adottava la determina a contrarre n. 253/462 del 6 giugno 2017 con cui dava atto *dell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio...ricorrendo ad una procedura di affido diretto...tramite mercato elettronico della Pubblica Amministrazione...*Alla determina risulta allegata nota alla ditta ...OMISSIS... di Barrafranca in data 12 giugno 2017 con cui veniva affidato il servizio di derattizzazione per anni 1 dalla data di sottoscrizione del contratto, in difformità a quanto previsto dalla determina di impegno di spesa. Al riguardo la Commissione rileva le seguenti criticità:

- il ricorso al MEPA non sottrae le Pubbliche amministrazioni dall'obbligo di motivare la scelta del contraente specie in assenza di regolamento e di albo dei soggetti economici;
- nel caso in esame il ricorso al MEPA, obbligatorio per legge, non viene effettuato dal responsabile del Settore, atteso che nessun atto relativo alla citata procedura è stato riscontrato dall'esame del fascicolo e che dalla verifica effettuata dalla Commissione presso la CONSIP-MEPA, nessuna procedura di RDO è stata avviata dallo ...OMISSIS... per l'affidamento del servizio in questione;
- in assenza di procedura di affidamento, falsamente dichiarato come svolta presso il MEPA, non si evincono i requisiti che l'azienda deve possedere per lo svolgimento del servizio, né di conseguenza risulta certificata la verifica di quanto prescritto dalla normativa vigente per procedere all'aggiudicazione ed alla sottoscrizione del contratto;
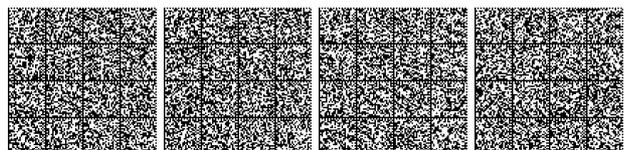
- la liquidazione delle fatture concernente il servizio, come si evince dall'esame del fascicolo, avviene per SAL, fattispecie non prevista in merito a tale ipotesi di contratto, e senza alcuna attestazione di conformità della prestazione; i pagamenti riguardano le prestazioni mensili da giugno 2017 a maggio 2018.

Ma ancora la Commissione rileva che:

- con nota n. 468 del 17 maggio 2018 il capo del ...OMISSIS... settore chiede alla ditta ...OMISSIS... la *disponibilità alla proroga del servizio di derattizzazione e disinfestazione del centro abitato per l'anno 2018/2019.*
- con nota prot, n. 6040, in pari data, il rappresentante legale della ditta ...OMISSIS..., dichiara la propria disponibilità alla proroga in argomento.
- con determinazione n. 172/422 del 15 giugno 2018 il capo del ...OMISSIS... settore impegnava la somma per l'effettuazione del servizio in argomento per i mesi da giugno a settembre 2018;
- in data 26 giugno 2018 il Capo del ...OMISSIS... settore provvedeva alla formalizzazione della proroga del servizio alla Ditta ...OMISSIS...;
- con determine di liquidazione n. 211/545 del 30 luglio 2018, n. 230/588 del 30 agosto 2018, n. 284/735 del 16 ottobre 2018, n. 321/777 del 24 ottobre 2018 il capo del ...OMISSIS... settore pone in pagamento le fatture relative al mese di giugno - nonostante la proroga fosse stata disposta con atto del 26 giugno - luglio, agosto e settembre.

In relazione a tale atto di proroga la Commissione ha rilevato che la durata dei contratti pubblici deve essere predeterminata e indicata nella *lex specialis* di gara, assente nella fattispecie in esame. In tal senso dispone l'art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. richiamando l'allegato XIV, parte I lettera C in cui la "durata" è fra gli elementi che devono figurare negli avvisi e bandi di gara.

Ciò nonostante, l'ordinamento prevede degli strumenti a disposizione della Stazione Appaltante per estendere nel tempo gli effetti di un contratto d'appalto in essere al fine di evitare un blocco dell'azione amministrativa: proroga e opzione di rinnovo del contratto.

L'utilizzo della proroga è consentito solo in via eccezionale e limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, fermo restando che anche l'opzione di proroga deve essere prevista nel bando e nei documenti di gara.

Nella fattispecie in esame non ricorre, a parere della Commissione, nessun elemento a fondamento della proroga disposta, atteso che nessuna previsione è inserita nel contratto stipulato né nel bando in quanto
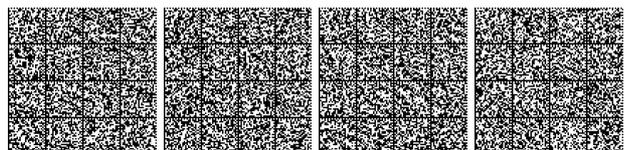
mai redatto, né risulta attivata alcuna procedura finalizzata alla scelta di un nuovo contraente. Tutto quanto sopra evidenzia incontrovertibilmente come ...OMISSIS..., abbia favorito ripetutamente l'assegnazione diretta dei lavori riguardanti la disinfestazione e derattizzazione del centro abitato, della villa o edifici comunali, a soggetti contigui alle organizzazioni criminali mafiose operanti nel territorio del Comune, condizionando in tal modo il regolare andamento dell'Amministrazione comunale.

Infine, nonostante i reiterati affidamenti diretti alla ditta ...OMISSIS..., non risulta che il Settore ...OMISSIS... abbia mai verificato la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 80 del Codice dei Contratti anche presso l'ufficio Antimafia di questa Prefettura. ***La citata ditta non risulta infatti censita presso la BDNA.***

AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI PRESSO IL CIMITERO DI BARRAFRANCA.

Dalle intercettazioni telefoniche eseguite nell'ambito dell'operazione "*ULTRA*" dal R.O.S. C.C. di Caltanissetta è emerso che ...OMISSIS..., responsabile del ...OMISSIS... Settore del Comune di Barrafranca, ha intrattenuto alcune conversazioni ritenute di rilievo nell'ambito dell'attività compiuta dalla Commissione d'indagine, ed in particolare in data:

- 19.04.2018, alle ore 8:22 circa ...OMISSIS... chiama ...OMISSIS... (operaio comunale), e lo invitava a contattare ...OMISSIS... per un lavoro da fare al cimitero: "*....chiama* ...OMISSIS... *a come si chiama* ...OMISSIS... *e gli dici che deve andare al cimitero che deve fare un seppellimento..*";
- 24.05.2018, alle ore 7:39 circa ...OMISSIS... chiama ...OMISSIS... per dei lavori da fare al cimitero appellandolo quale ...OMISSIS... .... *(...) ...allora io ho parlato con tuo fratello...(...)... al cimitero...*";
- 24.05.2018, alle ore 07:48 circa ancora ...OMISSIS... chiamava il titolare di una impresa di pompe funebri per avvisarlo del lavoro, citando due dei fratelli ...OMISSIS..., ...OMISSIS... ed ...OMISSIS...: "*....DÀ allora vedi che fra mezz'oretta è lì...viene* ...OMISSIS... *che* ...OMISSIS... *è fuori...*".

Dagli accertamenti esperiti è emerso che i fratelli ...OMISSIS... titolari o, comunque, dipendenti delle sottonotate ditte (...OMISSIS... di ...OMISSIS... e ...OMISSIS... di ...OMISSIS...) e si identificano in:

- ...OMISSIS..., coniugato con ...OMISSIS..., *prima cugina del ...OMISSIS...*, dipendente delle ditte "...OMISSIS... DI ...OMISSIS..." e "...OMISSIS... DI ...OMISSIS...";
- ...OMISSIS..., titolare della ditta individuale "...OMISSIS... DI ...OMISSIS...";
- ...OMISSIS..., titolare della ditta individuale "...OMISSIS... DI ...OMISSIS...";
- ...OMISSIS..., dipendente della ditta "...OMISSIS... DI ...OMISSIS...";

Tra i dipendenti della ...OMISSIS... di ...OMISSIS... si segnala inoltre ...OMISSIS..., gravato da diversi pregiudizi penali ed attinto, in data 01/07/2020 da O.C.C. in carcere nell'ambito dell'operazione denominata *"ULTRA"*, per reati di cui al D.P.R. 309/1990.

Dagli accertamenti della Commissione sono emersi numerosi rapporti di frequentazione dei fratelli ...OMISSIS... con soggetti contigui a *cosa nostra*.

Tenuto conto del disordine amministrativo registrato dalla Commissione nell'analisi dei fascicoli di affidamento la stessa ha proceduto all'audizione del ...OMISSIS... dipendente del Comune di Barrafranca, già assegnato al ...OMISSIS... Settore, il quale ha dichiarato che l'individuazione delle ditte per il noleggio dei mezzi meccanici avveniva da parte del capo del ...OMISSIS... Settore, ...OMISSIS... in genere per le vie brevi e favoriva la Ditta "...OMISSIS...".

I fatti sopra esposti evidenziano in maniera incontrovertibile come il ...OMISSIS..., capo del ...OMISSIS... Settore, disponeva a proprio piacimento della "cosa pubblica" nell'assegnazione dei lavori, nel caso specifico presso il cimitero, a persone a lui vicine o, comunque, alle ditte a lui compiacenti, e non certamente secondo i principi di economicità, equità e trasparenza, peraltro in assenza di un Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali, mai approvato dall'Ente locale.

In particolare, il ...OMISSIS... intratteneva un rapporto diretto con le ditte riconducibili ai fratelli ...OMISSIS..., a lui uniti anche da legami di parentela, affidando loro lavori e noleggi di mini-escavatori, omettendo di acquisire preventivi da parte di altre ditte operanti nel settore, come emerge dalle intercettazioni telefoniche eseguite dal R.O.S. Sezione Anticrimine di Caltanissetta, dalla relativa documentazione acquisita, nonché dalle dichiarazioni rese dal ...OMISSIS...
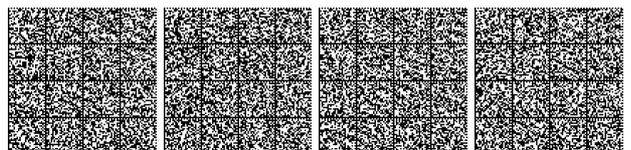
IL MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BARRAFRANCA

L'amministrazione comunale barrese, attualmente in carica, ha sotto più profili disatteso l'applicazione della disciplina sulla documentazione antimafia tanto di origine legale quanto di fonte pattizia.

A questa conclusione la Commissione è giunta all'esito di una disamina complessiva delle richieste di comunicazione/informazione antimafia avanzate dal Comune di Barrafranca attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).

A tal proposito, nella predetta Banca Dati si registrano soltanto n. 3 richieste di comunicazione antimafia provenienti dal Comune in questione. Si tratta, in particolare, di una richiesta di verifica di autocertificazione del 22 febbraio 2017, esitata negativamente, e di due istanze dell'8 settembre 2020, erroneamente formulate come comunicazione antimafia Per il valore dell'appalto, l'amministrazione comunale - in applicazione del Protocollo di Legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa nonché del Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale stipulato il 28 giugno 2019 tra la Prefettura di Enna e il Comune di Barrafranca - avrebbe dovuto acquisire le informazioni antimafia. Tale tipologia di accertamento, come è noto, presuppone controlli molto più pervasivi della semplice comunicazione, in quanto volti ad attestare "*la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate*".

Ancora, deve essere censurato l'operato degli uffici comunali, *in primis* del SUAP, che hanno omesso gli accertamenti antimafia richiesti al fine della verifica delle autocertificazioni ricevute in seno ai procedimenti di propria competenza.

Sul punto, deve richiamarsi il contenuto della circolare n. 16813 del 19 giugno 2018, diramata dalla Prefettura di Enna a tutte le stazioni appaltanti della Provincia – e dunque anche al ...OMISSIS... di Barrafranca – con cui è stata richiamata l'attenzione sulla puntuale e scrupolosa osservanza delle norme attuative contenute nel Codice Antimafia e delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, al fine del rafforzamento dell'azione di prevenzione antimafia nelle attività commerciali soggette ad autorizzazione. In sintesi, la citata prefettizia evidenzia l'importanza di una rigorosa applicazione, da parte degli Enti pubblici, delle misure di semplificazione contemplate dal Codice antimafia relativamente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori ed, in particolare, delle previsioni contenute nell'articolo 89 c.a.m. - che consente all'operatore economico interessato di autocertificare, con le forme stabilite dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, l'assenza di cause ostative *ex* art. 67, anche nei casi di attività private, sottoposte a
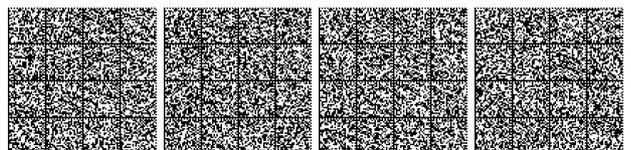
regime autorizzatorio, che possono essere intraprese dietro presentazione delle SCIA. Precisa altresì che, in tali casi, l'autocertificazione costituisce la modalità ordinaria di attestazione dei requisiti morali in discorso, restando fermo l'attivazione *ex post* di richieste di verifiche ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R. n. 445/2000 che così recita: "*Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47*". Alla luce del quadro normativo sopra ricostruito, la Prefettura di Enna, con la circolare del 2018, ha chiesto alle amministrazioni della Provincia di far conoscere i criteri utilizzati dagli uffici preposti per i controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni. Orbene, il Comune di Barrafranca non solo non ha mai provveduto a trasmettere tali dati ma non ha neanche effettuato gli idonei controlli previsti dalla legge. Difatti, come già anticipato, risulta pervenuta in BDNA una sola richiesta di comunicazione antimafia recante la motivazione "verifica autocertificazione antimafia" in data 22 febbraio 2017. Né l'inerzia dell'amministrazione comunale di Barrafranca è venuta meno a seguito delle indicazioni fornite al sindaco dal Prefetto *pro tempore* di Enna. Per quanto riguarda, invece, le richieste di informazione antimafia caricate in BDNA dal Comune di Barrafranca, si segnala la presenza di n. 49 istanze.

Di queste, n. 10 sono state avanzate nel mese di dicembre 2020, per lo più a seguito di alcuni rilievi sollevati dalla Commissione di accesso.

Dalla lista delle richieste presenti in BDNA, si evidenzia una totale inerzia dell'amministrazione barrese, sotto il profilo degli adempimenti antimafia, nel periodo da luglio 2018 a novembre 2020, durante il quale non è pervenuta alcuna richiesta.

Delle n. 33 richieste di informazioni antimafia provenienti dal Comune di Barrafranca nel primo semestre 2018, n. 24 risultano erroneamente caricate perché formulate nei confronti di persone fisiche, titolari di cariche e/o qualifiche, piuttosto che per la società di cui essi fanno parte. In tal modo, l'amministrazione barrese ha dato prova di non conoscere la normativa sulla documentazione antimafia. Invero, in occasione dell'affidamento dell'appalto del servizio di igiene ambientale ARO di Barrafranca, il Comune, al fine di stipulare il relativo contratto con alcune società, piuttosto che caricare, all'interno della BDNA, la domanda nella sezione "società", mediante l'inserimento della relativa partita IVA, ha generato un numero di richieste pari alle persone fisiche titolari di cariche e/o qualifiche all'interno delle stesse società, così falsando il corretto funzionamento delle verifiche antimafia. Infatti, la richiesta piuttosto che essere trattata dalla Prefettura ove ha sede la ditta – unica a poter disporre di un quadro complessivo da

sottoporre ad esame al fine di riscontrare l'eventuale sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa – è stata rivolta alle varie Prefetture di residenza dei diversi soggetti, senza consentire di ricercare i collegamenti societari significativi ai fini della prevenzione antimafia e frammentando artatamente il contesto informativo.

Infine, per quanto concerne il 2017, sono presenti n. 6 richieste di informazione antimafia, di cui soltanto una riferita ad una società, mentre le restanti n. 5 riguardano persone fisiche legate fra loro da rapporti societari. Dunque, presumibilmente, anche in questi casi il Comune di Barrafranca ha erroneamente generato le richieste in BDNA, in quanto rivolte alle persone fisiche piuttosto che alle società, senza che tale irregolarità venisse poi sanata da un corretto inserimento della richiesta. In tal modo, restano inadempiuti gli obblighi in materia di accertamenti preventivi antimafia.

All'esito del quadro sopra ricostruito – da cui emerge che in un solo mese (dicembre 2020) sono state inserite in BDNA un numero di richieste di informazione antimafia pari quasi al numero delle richieste correttamente formulate durante il quadriennio 2017 - novembre 2020 – risultano comprovate molteplici inadempienze e violazioni delle previsioni normative e pattizie sulla documentazione antimafia.

Sul fronte pattizio, in particolare, deve essere sottolineata la totale inerzia del ...OMISSIS... nel fornire le necessarie ed opportune indicazioni agli uffici competenti al fine dell'attuazione del Protocollo di Legalità stipulato con la Prefettura di Enna il 28 giugno 2019. Dalla disamina della documentazione acquisita in sede di accesso, infatti, la Commissione non ha riscontrato alcuna nota di indirizzo da parte del primo cittadino volta a sensibilizzare gli uffici comunali al rispetto del predetto Protocollo, che – in deroga alle soglie di valore previste dalla normativa vigente – obbliga il Comune a richiedere l'informazione antimafia *ex* artt. 84 e 91 D.lgs. 159/2011, tramite la BDNA, per tutti i contratti relativi a opere e lavori pubblici, servizi e forniture di importo superiore ad € 20.000,00 nonché per tutti i subappalti e subcontratti indipendentemente dal valore economico degli stessi. Di fatto, l'intesa pattizia, sottoscritta dal ...OMISSIS..., è rimasta del tutto priva di alcuna applicazione concreta.

Né può indurre a conclusioni differenti la considerazione che il Comune di Barrafranca nei casi in cui ha contratto con imprese comunque iscritte nelle c.d. *white list*, ha omesso la richiesta di documentazione tramite BDNA. Al riguardo, va rammentato che l'art. 1, comma 1, lett. b) del DPCM 24 novembre 2016 - novando il DPCM del 18 aprile 2013 *per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190* - ha introdotto un nuovo art. 3 *bis* ai sensi del quale *i soggetti di*

cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell'elenco. Tale adempimento risulta di fondamentale importanza ai fini della comunicazione alle stazioni appaltanti dell'eventuale successivo provvedimento di cancellazione dalle *white list* per il sopravvenuto rischio di infiltrazione mafiosa nella società, già iscritta negli elenchi. Sul punto, la Prefettura si è puntualmente prodigata al fine di portare a conoscenza la modifica normativa intervenuta, mediante la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata alle *white list*, di un dettagliato *avviso per le stazioni appaltanti*.

Il quadro delle violazioni poste in essere dall'Amministrazione comunale di Barrafranca risulta ulteriormente aggravato dalla costante assenza, in molte procedure di gara dell'indicazione del CIG, con conseguente violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Orbene, come è noto, l'accertamento di tale violazione costituisce una delle circostanze dalla quale il Prefetto può desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 91, comma 6, c.a.m..

La Commissione ha fornito un quadro dettagliato, oltre agli appalti, dei servizi amministrativi interessati da fenomeni di compromissione con la criminalità organizzata e connotati da un condizionamento e da gestione antigiuridica.

SETTORE SECONDO – UFFICIO DI PROTOCOLLO

Al *di là dell'effettivo valore intrinseco e dei possibili rilievi penali*, l'ordinanza Ultra evidenzia come altre componenti della struttura siano " disponibili "alle esigenze del locale sodalizio mafioso. In particolare, in occasione delle ultime "Elezioni Europee"[55], ...OMISSIS... e la sorella, chiedevano a ...OMISSIS..., *impiegato comunale*, approfittando delle disposizioni previste dall'art. 35 del D.P.R. 361/1957 che concede al ...OMISSIS... la facoltà di surrogare, in emergenza, il Presidente di un seggio elettorale con un suo delegato, di gestire in modo " funzionale" la protocollazione di un'istanza che potesse permettere a ...OMISSIS..., sorella del più volte citato ...OMISSIS..., di ricoprirne la carica sostituendo proprio ...OMISSIS..., poiché divenuta "impossibilitata"[56].

[55] Tenutesi il 26.5.2019.

[56] Infatti, ...OMISSIS... all'epoca era uno dei Presidenti di seggio ufficialmente designati dalla Corte d'Appello di Caltanissetta per le sezioni elettorali del Comune di Barrafranca, ma la perdita della residenza (dal 2.1.2019 residente a Catania - fonte
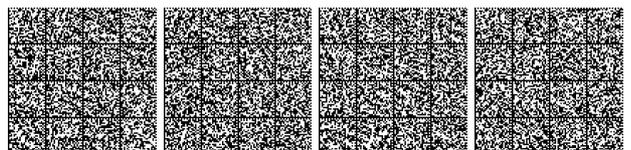
In relazione a tale evento si ritiene utile riportare lo stralcio dell'ordinanza in quanto indicativo del potere della famiglia ...OMISSIS... di influenzare il buon andamento dell'amministrazione comunale anche in settori diversi da quello degli appalti:

......OMISSIS... incominciava a cercare dei "contatti" presso il Comune di Barrafranca per potere mettere in atto una strategia che gli poteva permettere di fare sostituire la sorella ...OMISSIS... con la ragazza ...OMISSIS.... Infatti in data 23.5.2019 alle ore Il:00 circa, ...OMISSIS... chiamava ...OMISSIS... *e chiedeva di incontrarlo al Comune: uno io siccome DOVEVO SALIRE AL COMUNE ... magari che facevo la fila non faceva niente ... in UFFICIO sei che ti devo venire a trovare?", con l'altro che si dimostrava estremamente disponibile: "TU FILA NON NE FAI MAI CON ME!".*

SETTORE SECONDO- SUAP

L'attività ispettiva ha evidenziato che presso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Barrafranca, già incardinato fino al 2019 nel Settore Quarto, risultano essere state acquisite, nel periodo giugno 2016 - ottobre 2020, nr. 400 Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, di cui 57 nel 2016, nr. 85 nel 2017, nr. 86 nel 2018, nr. 73 nel 2019 e nr. 99 nel 2020. Sulle autocertificazione presentate dagli istanti l'Ente non risulta aver effettuato un'attività di controllo neanche a campione, così come previsto dall'articolo 71 del D.P.R. 445/2000. Al riguardo si sottolinea che questa Prefettura sulla base anche di direttive del Ministero dell'Interno (circolare n. 11001/119/27 del 19 gennaio 2018) ha fornito apposite indicazioni a tutti i sindaci dei Comuni della Provincia con la quale è stata richiamata la necessità che venissero svolti tutti gli accertamenti previsti in materia di certificazione antimafia, relativamente alle richieste di certificazione antimafia, ex art.87 del decreto legislativo n. 159/2011. Da un accertamento esperito presso l'ufficio antimafia della Prefettura di Enna è emerso che è stato richiesto, negli anni in riferimento, il rilascio soltanto di 3 comunicazioni antimafia e nessuna riconducibile all'Ufficio SUAP.

La Commissione ha rilevato che tale servizio è da ritenersi tra quelli esposti a compromissioni o interferenze con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da condotte antigiuridiche.

In merito, ai nominativi ritenuti "di interesse" dell'Organo ispettivo, si segnala che:

Agenzia delle Entrate), ne aveva determinato la probabile decadenza per la mancanza del requisito territoriale (non ancora formalizzata).

- ...OMISSIS..., legale rappresentante della ...OMISSIS... di ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., ha richiesto, in data 11 ottobre 2018, il subingresso nell'attività di bar, pasticceria e somministrazione di bevande denominato ...OMISSIS.... La trattazione è stata presa in carico in pari data dall'Ente con prot. nr. 0012309. Non risulta effettuata nessun attività istruttoria, né di verifica né di controlli sulla sussistenza dei presupposti autocertificati e autodichiarati nella SCIA né tantomeno versati i diritti ed oneri di legge (*si evidenzia che socio di* ...OMISSIS... *nella gestione del bar* ...OMISSIS... *è ...OMISSIS..., esponente di spicco della locale consorteria mafiosa e figlio del boss capomafia, ...OMISSIS.... Lo stesso* ...OMISSIS... *è titolare della "...OMISSIS..." di cui si è detto a proposito degli affidamenti diretti di lavori disposti dal Comune di Barrafranca nella persona del. ...OMISSIS...*).
- In data 14 giugno 2017, ...OMISSIS... presentava al Comune di Barrafranca denuncia di inizio attività, a decorrere dal 1 giugno 2017, per l'esercizio di noleggio di veicoli senza conducente (D.P.R. n. 481/2001). La predetta dichiarava che nei propri confronti non sussistevano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni in materia di antimafia ed al D.P.R. 03.06.1998, n. 252. La denuncia in questione veniva assunta al protocollo dell'Ente al n. 6386.

  ...OMISSIS... è stata tratta in arresto nell'ambito dell'operazione "Ultra", come disposto dal G.I.P. di Caltanissetta con l'ordinanza di custodia cautelare del 12 giugno 2020, La predetta è compagna di ...OMISSIS..., inteso ...OMISSIS..., nonché cugina di ...OMISSIS..., inteso ...OMISSIS..., quest'ultimo cognato di ...OMISSIS..., inteso ...OMISSIS....

La Commissione ha rilevato che il Comune di Barrafranca ha omesso di trasmettere la denuncia di inizio attività presentata dalla ...OMISSIS... alla Prefettura di Enna, per gli adempimenti di competenza.

Ciò rappresenta una grave "anomalia" nell'ambito del regolare iter procedurale disciplinato dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481 intitolato "*Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente*", pubblicato nella G.U. n. 37 del 13.02.2002, che espressamente statuisce: "*Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, per motivate esigenze di*
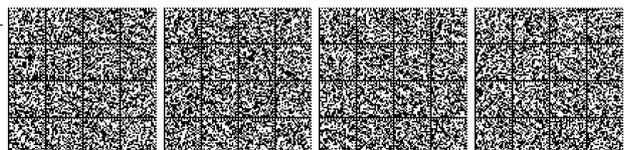
pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza".

L'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733 "*Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*", statuisce che: "*Le autorizzazioni di polizia possono essere negare a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta*".

Si fa rilevare che il responsabile del Settore comunale competente alla trattazione della pratica all'epoca dei fatti era il ...OMISSIS.... In seguito, procedutosi all'avvicendamento del. ...OMISSIS... con il dott....OMISSIS..., l'Ente chiedeva alla ...OMISSIS... la produzione di nuova documentazione, tra cui una nuova denuncia di inizio attività per l'esercizio di noleggio veicoli senza conducente, rappresentando che la documentazione, ai sensi del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481, una volta acquisita, sarebbe stata trasmessa alla Prefettura di Enna per gli adempimenti conseguenziali.

La ...OMISSIS..., a quel punto, presentava al Comune di Barrafranca "Scheda Anagrafica", assunta al protocollo dell'Ente in data 29.08.2019 al n. 11568, con la quale comunicava la cessazione dell'attività di noleggio veicoli senza conducente.

SETTORE TERZO - SERVIZI SOCIALI

I "cantieri di servizi" e il trattamento di favore riservato al sodale ...OMISSIS...

Il Decreto Legislativo 18 giugno 1998, n. 237, ha istituito la fase sperimentale del "Reddito Minimo d'Inserimento" (RMI) come misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e impossibilitate a provvedere, per cause psichiche, fisiche e sociali, al mantenimento prossimo e dei figli (art. 1, comma 1). Gli anni successivi sono stati segnati dai tentativi di varie Regioni e Province Autonome di introdurre misure di sostegno al reddito (con varie formulazioni), sostenute con mezzi finanziari propri. In tale contesto generale, l'art. 1 della L.R. 19 maggio 2005, n. 5, autorizza l'Assessore Regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e l'Emigrazione a finanziare l'istituzione e la gestione diretta di "cantieri di servizi" in favore di Comuni della Sicilia, destinatari della sperimentazione del Reddito Minimo d'Inserimento (RMI). Per "cantiere di servizio" il legislatore regionale ha "inteso un programma di lavoro temporalmente definito, utile ad integrare e supportare la normale attività dei servizi comunali in caso di interventi richiesti da
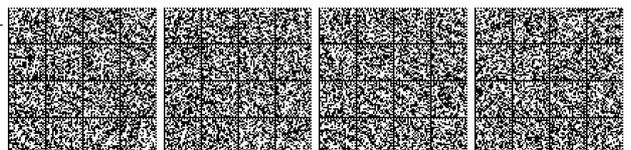
situazioni straordinarie o non previste o nel caso di necessarie integrazioni e aggiornamenti dei servizi per i quali l'organizzazione amministrativa del Comune non sia adeguata".

La Commissione d'indagine ha rilevato che nel periodo di interesse, 2016 / 2020, la Giunta municipale di Barrafranca ha annualmente approvato, relativamente ai "cantieri di servizio", i programmi di lavoro, le schede progettuali, l'elenco dei soggetti ammessi.

Tanto premesso e in relazione a quanto sopra, l'Organo ispettivo è venuto nella determinazione di procedere all'esame dei "cantieri di servizio" relativi all'area di intervento "Servizi Socio-Assistenziali"; sono stati attenzionati dalla Commissione in particolare i "progetti individualizzati", destinati all'assistenza domiciliare a soggetti diversamente abili spesso appartenenti allo stesso nucleo familiare dell'intestatario del progetto, come peraltro previsto dalla deliberazioni della Giunta ma non da alcuna disposizione normativa o regolamentare né da circolari del competente Assessorato Regionale che disciplinano la sola ipotesi di cantieri collettivi.

La direttiva Assessoriale del 26 luglio 2013 dell'Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana prevede infatti soltanto un ordine di precedenza per coloro che, a parità di reddito, " hanno a carico figli minori in situazione di difficoltà ed esposte al rischio di marginalità sociale o figli e/o altri familiari con handicap in situazione di gravità, accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104 e s.m.i."

Tra i "progetti individualizzati" da svolgere in favore di soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare, approvati dalla Giunta municipale, è stata dedicata una particolare attenzione, da parte della Commissione, a quello riguardante un soggetto costantemente monitorato dai Carabinieri del R.O.S. di Caltanissetta, fino al suo arresto, ...OMISSIS..., in ragione del suo alto livello di esposizione criminale. Infatti lo stesso fa a pieno titolo parte del circuito relazionale dei fratelli ...OMISSIS... di Pietraperzia. In particolare la sua opera era dedita a curare le cointeressenze mafiose esistenti fra i citati germani e personaggi della "famiglia" di Barrafranca, come ...OMISSIS... e ...OMISSIS.... Peraltro, lo stesso ...OMISSIS..., unitamente a ...OMISSIS..., veniva deferito anche per il grave episodio di tentata estorsione ai danni di una ditta che si occupava della ristrutturazione della chiesa di ...OMISSIS... di Barrafranca.

Si fa rilevare che nel fascicolo riguardante la persona in argomento la Commissione non ha rinvenuto alcuna relazione di tipo socio-sanitaria né valutazione dei risultati raggiunti.

Nel corso dell'attività di indagine, tuttavia, il ...OMISSIS... del Comune di Barrafranca ha prodotto direttamente alla Commissione, una relazione senza numero di protocollo e data, fornita *brevi manu*, e non presente nel menzionato fascicolo, dalla quale risulta che il "progetto individualizzato" elaborato per ...OMISSIS... prevedeva le seguente attività:

- accudimento dei due figli gravi portatori di handicap, nello svolgimento delle attività quotidiane;
- accompagnamento degli stessi presso il liceo "G. Falcone" di Barrafranca;
- accompagnamento presso strutture sanitarie, locali e non, per accertamenti medici e/o diagnostici;
- accompagnamento e degenza presso la struttura "Oasi Maria SS." di Troina per le patologie di cui sono affetti i figli;
- accudimento della propria moglie ...OMISSIS... gravemente malata di Sclerosi Multipla ed accompagnamento della stessa presso strutture specialistiche;
- disbrigo pratiche afferenti le necessità quotidiane del Nucleo Familiare.

Come dichiarato dalla...OMISSIS..., nel corso della audizione svoltasi il 21 ottobre 2020, alla domanda se esiste una sorta di "diario di bordo" per il monitoraggio dell'attività assistenziale svolta, la risposta è stata: "*esistono delle relazioni sociali periodiche predisposte a seguito dei colloqui con il nucleo familiare, ovvero sulla base delle richieste di intervento che talvolta lo stesso nucleo familiare avanza. Le relazioni sociali sono atti interni all'ufficio che non vengono esternalizzati se non su richiesta della competente Autorità Giudiziaria*".

Successivamente, nel corso dell'audizione dell'11 novembre 2020, la...OMISSIS..., ha dichiarato che "*non esiste alcuna forma di controllo sull'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del soggetto beneficiario*", se non la rilevazione automatica della presenza in servizio mediante la marcatura temporanea del badge, come previsto nelle determinazioni annuali adottate dal medesimo ...OMISSIS....

La lampante dimostrazione dei mancati controlli sull'attività lavorativa di carattere socio-assistenziale che il ...OMISSIS... avrebbe dovuto quotidianamente svolgere è incontrovertibilmente data dalle risultanze dell'attività info-investigativa, di monitoraggio e controllo, attuata grazie al sistema ambientale di captazione installato a bordo del veicolo, in uso al medesimo, di cui si dà ampia contezza nell'ordinanza di custodia cautelare emessa in data 12 giugno 2020 dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, nell'ambito del procedimento penale n. 2164/2018 della D.D.A. di Caltanissetta (che confermano le risultanze già emerse nel corso dell'operazione "Kaulonia", nella quale ...OMISSIS... era già stato tratto in arresto nel marzo 2019 per l'ipotesi di reato di cui all'art. 416 bis c.p. e per estorsione) .
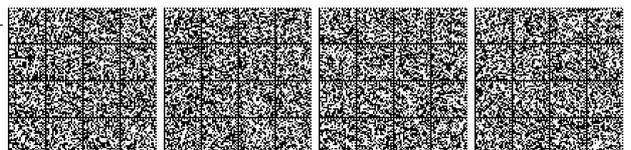
Le risultanze della suddetta attività provano che il predetto ...OMISSIS..., nei giorni (dal lunedì al venerdì) e durante il normale orario di servizio dalle (ore 07.00 alle ore 12.00), in cui, come da progetto, avrebbe dovuto prestare assistenza ai propri figli affetti da disabilità "altamente invalidanti" o alla propria moglie gravemente malata, girovagava - non solo a Barrafranca ma anche in provincia - con l'autovettura in uso, quasi sempre in compagnia di soggetti pregiudicati e/o appartenenti alla criminalità organizzata, impegnato a gestire e organizzare attività illecite, avendo – come attestato dall'attività tecnica di intercettazione che lo riguarda - quale sua unica "preoccupazione" quella di doversi recare in Comune per timbrare la fine del servizio.

Ancora di più.

Il "progetto individualizzato" elaborato per ...OMISSIS...– sulla base della relazione fornita *brevi manu* alla Commissione dalla...OMISSIS... - prevedeva come servizio assistenziale anche l'accompagnamento e degenza presso la struttura "Oasi Maria SS." di Troina per le patologie di cui sono affetti i figli. Da accertamenti esperiti presso la struttura innanzi citata risulta che, ...OMISSIS... ha accompagnato il proprio figlio, ...OMISSIS... soltanto tre volte, nell'arco di tempo di due anni compresi tra il 16 febbraio 1999 ed il 25 febbraio 2001. In conseguenza di quanto sopra, appare doveroso ritenere che le attività assistenziali indicate nel "progetto individualizzato" elaborato per ...OMISSIS... fossero del tutto "fittizie", come dimostrato dalla realtà dei fatti. Si aggiunge, inoltre, che nel "progetto individualizzato" è contemplata – come sopra detto – anche l'attività di "accudimento della propria moglie ...OMISSIS... gravemente malata di sclerosi multipla ed accompagnamento della stessa presso strutture specialistiche".

Nel mese di aprile del 2019, *a seguito del suo sopravvenuto stato di detenzione*, ...OMISSIS... veniva sostituito nell'attività progettuale "Assistenza domiciliare portatore H" dalla di lui moglie, ...OMISSIS....

Ebbene, al tal riguardo, alla...OMISSIS... nel corso della sua audizione è stata rivolta la specifica domanda sul come sia stato possibile che, dopo l'arresto del marito, ...OMISSIS..., la sig.ra ...OMISSIS... gli sia subentrata nel medesimo progetto, così diventando da "assistita" "assistente".

La risposta fornita dal ...OMISSIS... del Comune di Barrafranca è stata la seguente: "*Le condizioni fisiche della signora sono mutate con il corso del tempo. All'inizio mi ricordo era allettata e poi, dopo una cura somministratale a seguito di visita specialistica, le sue condizioni di salute sono migliorate. Adesso vedo la signora spingere la carrozzina del figlio* ...OMISSIS..., *segno che non è più allettata*".

Si consideri, inoltre, che il competente III Settore "Servizi alla Persona" del Comune di Barrafranca, nel sostituire la sig.ra ...OMISSIS... al marito, ...OMISSIS..., dopo il suo arresto, nella prosecuzione

dell'attività socio-assistenziale familiare, non si è minimamente preoccupato di verificare previamente, come avrebbe dovuto, l'idoneità fisica della sig.ra ...OMISSIS... allo svolgimento della suddetta attività. Risulta assente qualsiasi certificazione sanitaria attestante l'idoneità al lavoro.
Degli inopportuni contatti telefonici della...OMISSIS... con il ...OMISSIS... si è già detto in altra sezione della relazione.

Tra altri soggetti le cui posizioni sono state oggetto d'indagine da parte della Commissione va segnalato ...OMISSIS..., titolare di progetto di assistenza ad una disabile per n. 80 ore mensili, poi sostituito nell'attività lavorativa dalla propria moglie, ...OMISSIS.... Il ...OMISSIS... è percettore del Reddito di Cittadinanza. A tal riguardo, la direttiva dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro sopra citata, dispone che: "*In presenza di reddito nel nucleo familiare, ovviamente inferiore alla soglia di povertà del nucleo stesso, al beneficiario sarà erogata la differenza tra il reddito posseduto e la soglia di povertà calcolata secondo la tabella di equivalenza. In tale ipotesi, la partecipazione oraria alle attività del programma di lavoro dovrà essere proporzionalmente ridotta*". Non risulta agli atti, che in applicazione della suddetta direttiva, il benefico economico derivante dai "cantieri di servizio" sia stato ridotto per la contemporanea fruizione da parte del nucleo familiare del R.d.C. Si soggiunge, poi che la sostituzione del...OMISSIS...con la propria moglie, si pone in palese contrasto con la direttiva dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro del 26 luglio 2013 che, tra i casi in cui prevede la possibilità della sostituzione del "soggetto utilizzato" con altro componente dello stesso nucleo familiare, non fa certo rientrare l'ipotesi della percezione di un altro reddito.
Per quanto concerne, invece, ...OMISSIS..., come attestato dalla visualizzazione della sua posizione al CED Interforze, lo stesso risulta gravato da pregiudizi penali per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Dal quadro complessivo della narrazione che sopra precede, risulta evidente, in conclusione, che la gestione dei cantieri di servizio in ambito assistenziale non rispetta né le disposizioni di legge né le direttive assessoriali. I fascicoli sono scarsamente istruiti e non vengono fornite ai beneficiari puntuali direttive sulle modalità di svolgimento del servizio e sui tempi. Tutto ciò ha favorito soggetti collegati alla criminalità organizzata, tra cui il ...OMISSIS... con cui ...OMISSIS..., deputato al controllo, mantiene inopportuni collegamenti di interesse.

La gestione da parte del Comune di Barrafranca dei "Buoni Spesa" di cui all'O.C.D.P.C. n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e dei "Buoni Spesa" elargiti dal punto vendita di Barrafranca della catena di Supermercati ...OMISSIS...

La Commissione, a seguito anche di attività infoinvestigativa condotta dal Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di Enna, ha effettuato mirati controlli volti alla verifica della regolare assegnazione del beneficio dei c.d. "Buoni Spesa", sulla scorta delle Linee Guida emanate con O.C.D.P.C. n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile per fronteggiare la crisi economica innescata dall'emergenza da Covid-19.

L'Ufficio dei Servizi Sociali ha individuato la platea dei beneficiari e il relativo contributo da assegnare ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, accordando priorità a quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, in base alle istanze corredate da autocertificazione attestanti il possesso dei requisiti previsti.

Al predetto Comune è stata assegnata, la somma di € 130.101,96 che, con determina sindacale n. 7 del 02/04/2020, a firma del ...OMISSIS... ha fissato le finalità e i criteri necessari all'individuazione dei beneficiari, "invitando", all'art. 7 della medesima determina, gli uffici comunali competenti a effettuare gli opportuni controlli "a campione" sulle relative istanze.

A seguito dell'attività ispettiva, si è rilevato che sono state presentate al Comune di Barrafranca un totale di n. 462 istanze. In relazione alle provvidenze erogate sono stati individuati n. 37 soggetti non aventi diritto, di cui n. 8 già percettori di altre erogazioni pubbliche e n. 29 che avevano omesso di dichiarare di essere titolari di partita IVA e/o di possedere un conto corrente bancario o postale, così come previsto per tutte le attività commerciali.

Per completezza, appare opportuno rilevare che, oltre all'elargizione dei "Buoni Spesa" erogati sulla base della somma trasferita dallo Stato al Comune di Barrafranca, sono stati *donati* al Comune n. 500 buoni del valore di € 20,00 cadauno, per un totale di € 10.000,00, da parte della catena di Supermercati ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., così come è avvenuto in altri Comuni della Sicilia ove è presente un punto vendita della medesima catena.

In conseguenza di quanto sopra, la prefata "donazione" e la conseguente distribuzione dei relativi "Buoni Spesa" elargiti dal punto vendita di Barrafranca della catena di Supermercati ...OMISSIS... è stata oggetto

di mirata attività di indagine svolta dalla Stazione C.C. di Barrafranca, su delega della Procura della Repubblica di Enna (procedimento penale n. 1403/20/44 R.G.N.R.).

Tale indagine ha evidenziato un'anomala gestione dei citati contributi che, pur essendo frutto di una libera donazione effettuata da un privato imprenditore, avrebbero dovuto trovare adeguata collocazione nell'ambito previsionale ben delineato da opportuni provvedimenti di natura regolamentare; circostanza, questa, che a seguito degli accertamenti espletati, non ha trovato riscontro, in spregio a qualsivoglia criterio di corretta gestione amministrativa e contabile, nonché di trasparenza ed imparzialità nel regolare svolgimento dell'azione amministrativa. La distribuzione dei suddetti "Buoni Spesa", effettuata dal ...OMISSIS... di Barrafranca, come accertato dai militari operanti, tranne per una piccola parte consegnata dalla dott.ssa ...OMISSIS..., è oggi al vaglio della competente Autorità Giudiziaria.

Gestione degli alloggi popolari.

Sul territorio del Comune di Barrafranca insistono n. 48 immobili di proprietà del Comune e n. 211 immobili, di cui 77 pertinenze, di proprietà dello IACP e della Regione Siciliana, in relazione ai quali il Comune deve, per disposizioni regionali, svolgere importanti compiti gestionali quale quello del censimento annuale.

Dalla disamina dei fascicoli acquisiti dalla Commissione sono emerse forti criticità nella gestione del servizio, attesa l'inesattezza, la parzialità o addirittura l'assenza dei relativi documenti probanti l'assegnazione, il corretto pagamento dei canoni, la menzione di posizioni illecite di alcuni soggetti, di fatto occupanti abusivi di immobili, nonché l'assenza di un Regolamento per l'assegnazione degli alloggi popolari.

La Commissione elenca un numero considerevole di nominativi, prossimi congiunti di soggetti che sono stati coinvolti nell'operazione ULTRA, occupanti gli alloggi senza titolo di assegnazione o senza avere corrisposto i relativi canoni.

Dall'acquisizione di atti presso l'IACP di Enna la Commissione ha rilevato inoltre che il Comune di Barrafranca non ha dato corso ai censimenti annuali richiesti dallo IACP e previsti dalla vigente normativa regionale. La percentuale dei morosi si attesta, secondo quanto dichiarato dallo IACP sul 77% ed annovera alcuni soggetti tratti in arresto nell'operazione "ULTRA", per associazione di tipo mafioso ed associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
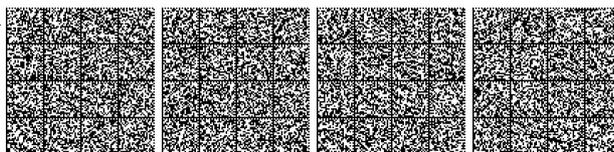
Gli accertamenti esperiti dalla Commissione nel settore degli alloggi popolari, sia di proprietà del Comune di Barrafranca che dell'I.A.C.P., hanno permesso di evidenziare che:

- la ...OMISSIS..., responsabile ...OMISSIS... ha fornito elementi frammentari non aggiungendo ulteriori informazioni rispetto a quanto assunto nel corso del sopralluogo espletato dalla Polizia Municipale il 23/10/2020;
- i fascicoli messi a disposizione dall'Ente comunale sono incompleti. Tra l'altro, dal punto di vista contabile, è emerso che alle lettere di diffida relative ai pagamenti dei canoni, non sono seguiti altri provvedimenti da parte del Comune;
- non esistono fascicoli relativi a soggetti occupanti di fatto gli alloggi popolari;
- l'attività di "controllo" da parte della Polizia Municipale, esperita soltanto su richiesta della Commissione, non ha condotto ad un'effettiva identificazione di coloro che erano presenti nelle unità immobiliari al momento dei sopralluoghi, nè tantomeno all'acquisizione del titolo giuridico di assegnazione;
- come dichiarato dalla ...OMISSIS... alla Commissione molti alloggi di proprietà comunale sono occupati seppur in assenza di contratto di locazione.

L'organo ispettivo ha anche evidenziato che i mancati controlli da parte dell'Amministrazione comunale hanno inoltre favorito:

- le attività illecite poste in essere ad esempio da ...OMISSIS..., il quale in via ...OMISSIS... aveva nella sua disponibilità un piccolo arsenale di armi ed aveva altresì collocato sulle rampe di scale condominiali un cancello metallico con chiusura a chiave e una telecamera collegata ad un impianto di videosorveglianza, finalizzati al perseguimento dei suoi illeciti interessi all'interno dell'immobile di proprietà del Comune di Barrafranca, senza che gli uffici comunali abbiano mai constatato e contestato quanto appurato dai CC di Barrafranca;
- la gestione di due piazze di spaccio in via ...OMISSIS... e via ...OMISSIS..., dove insistono gli alloggi popolari, da parte di soggetti contigui all'associazione mafiosa *cosa nostra*[57].

---

[57] OCC relativa all'operazione ULTRA, pag. 624:
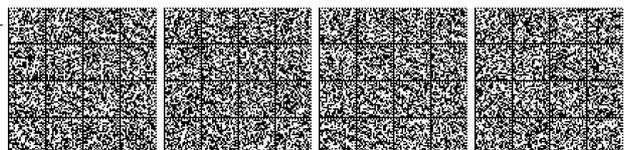
SETTORE FUNZIONALE SESTO "POLIZIA LOCALE".

Con determinazione sindacale n. 16 del 30/12/2016, emanata dal sindaco ...OMISSIS..., si conferivano le funzioni di Comandante della Polizia Municipale al Commissario...OMISSIS... con la contestuale attribuzione della relativa posizione organizzativa, così eliminando il carattere della provvisorietà dell'incarico.

Per quanto attiene alle motivazioni sottese al conferimento definitivo dell'incarico in argomento, nella determinazione sindacale n. 16, in particolar modo nella sezione dedicata alle premesse, si rilevano le circostanze che hanno indotto l'Amministrazione a determinarsi in tal senso, e, tra queste, si specificava che, in ragione della dichiarazione di dissesto finanziario nella quale versava l'Ente comunale, non sarebbe stato possibile procedere a nuove assunzioni, circostanza questa che, di fatto, impediva un concorso pubblico *ad hoc*.

Per tale motivo, rilevato che la normativa vigente prevedeva l'utilizzo di personale già impiegato presso l'Ente, e che l'unico dipendente in possesso della "*categoria D*" con contratto a tempo indeterminato, ed in servizio presso il Corpo della Polizia Municipale era la dott.ssa...OMISSIS..., il sindaco si determinava nell'assegnazione dell'incarico di Responsabile del Settore della Polizia Municipale alla predetta funzionaria.

In data 14 ottobre 2019, il Comune di Barrafranca riceveva[58] dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Enna la prevista comunicazione (*Informazione sull'azione penale - Ex art. 129, commi 1 e 3 D. Lgs. 28/07/1989 n. 271 - P.P. 875\2018 R.G.N.R. Mod. 21*) relativa agli atti afferenti l'iscrizione di un procedimento penale a carico della...OMISSIS..., per fatti ascrivibili alle funzioni di ...OMISSIS.... esercitate in quel Comune.

A seguito di ciò, atteso che i fatti di rilevanza penale contestati al ...OMISSIS.... riguardavano l'affidamento del servizio di rilevazione elettronica delle infrazioni del Codice della Strada, con la nota riservata prot. Gab. 2100 del 16/10/2019, il ...OMISSIS..., nelle more della definizione del procedimento penale che vede quali attori la...OMISSIS... ed il legale rappresentante della società affidataria dell'appalto, invitava la...OMISSIS... a sospendere il predetto servizio.

Di conseguenza la...OMISSIS..., in data 15/11/2019 (*quindi a più di un mese di distanza dall'invito ricevuto dal capo dell'Amministrazione comunale di Barrafranca*), si determinava nell'inviare alla

---

[58] Nota registrata in entrata al protocollo generale del Comune di Barrafranca con il n. 14337 del 15/10/2019.
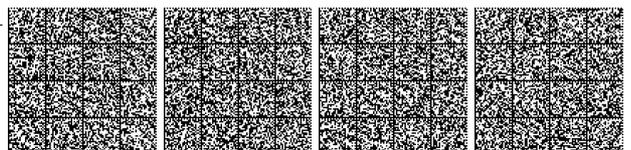
società affidataria del servizio in argomento, ...OMISSIS...., una mail con la quale trasmetteva la prefata nota ricevuta dal ...OMISSIS... in data 16/10/2019 finalizzata alla sospensione del servizio appaltato.

Ancora, con la nota prot. Gab. n. 2171 del 23 ottobre 2019, il ...OMISSIS..., per opportuna conoscenza ed al fine di adottare i provvedimenti di competenza, trasmetteva alla Segretaria Comunale la suindicata comunicazione ricevuta in data 14/10/2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Enna.

Per quanto sopra, la ...OMISSIS..., Segretaria del Comune di Barrafranca, preso atto che le contestazioni sopra elencate, dava avvio al procedimento disciplinare nei confronti del ...OMISSIS....

All'esito dell'avvio del procedimento amministrativo di cui sopra, nel corso del quale era stata acquisita anche una memoria difensiva prodotta dalla stessa...OMISSIS..., il Segretario Generale del Comune di Barrafranca, con la nota n. 04 ris. del 23/12/2019, ben due mesi dopo l'avvio del procedimento, comunicava alla...OMISSIS... di aver provveduto alla sospensione del procedimento disciplinare in atto in ragione della complessità dei fatti contestati che, ad avviso della stessa, necessitavano di ulteriore approfondimento in sede penale, fatta salva la possibilità di adottare la sospensione e/o altri provvedimenti cautelari nei confronti della dipendente all'esito del procedimento penale.

Allo stato la...OMISSIS... continua ad esercitare le proprie funzioni quale ...OMISSIS... del Comune di Barrafranca.

Ed è proprio nell'esercizio delle proprie funzioni, segnatamente nella qualità di ...OMISSIS..., che....OMISSIS... sottoscrive la determina dirigenziale n. 86/955 del 16 dicembre 2019 avente ad oggetto "*Impegno e liquidazione di spesa di € 9.936,90 dal Cap. 1267 - Atti generati da apparecchiature elettroniche in nolo – come da fattura TD01 n. A85 del 18/10/2019*", con la quale la stessa stabiliva di impegnare e liquidare la somma sopra indicata alla società ...OMISSIS...

Quindi, si apprende che la...OMISSIS..., noncurante del procedimento penale in atto (*ma anche del connesso procedimento disciplinare*) che la vede coinvolta unitamente al rappresentante legale della società ...OMISSIS... proprio per condotte afferenti l'affidamento e la gestione del servizio affidato dal Comune di Barrafranca alla predetta società, si adoperava per garantire l'esecuzione del pagamento della fattura relativa ai servizi resi, consistenti nel noleggio di strumentazione elettronica per il controllo della velocità e l'accertamento di veicoli circolanti sprovvisti di assicurazione.
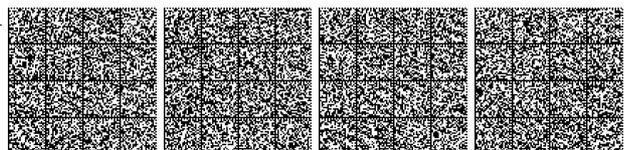
Dalla lettura della determina del 16 dicembre 2019 emessa dalla dott.ssa ...OMISSIS..., si possono trarre ulteriori elementi di criticità; difatti, appare evidente come l'atto prodotto dall'Ente pubblico non riporti cenno alcuno alla "*comunicazione di interruzione del servizio*".

Ma vi è di più: la determinazione in questione risulta sottoscritta, ognuno per i propri adempimenti, oltre che dalla stessa dott.ssa ...OMISSIS..., anche dal...OMISSIS..., e dal...OMISSIS..., entrambe membri dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari costituito all'uopo con deliberazione di Giunta Comunale n. 04 del 14/01/2014, che nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti della...OMISSIS... avevano provveduto all'audizione della stessa nella seduta del 27 novembre 2019.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, appare evidente come i fatti sopra esposti contribuiscano ad illustrare un quadro dell'attività amministrativa esperita dal Comune di Barrafranca connotato da condotte e criticità che espongono la pubblica amministrazione ad abusi in grado di alterare il principio della libera concorrenza che regge il mercato, costituendo, tra gli altri, un modo per aggirare i limiti posti dalla disciplina sui contratti pubblici e, in particolare, sull'affidamento di appalti e concessioni tramite procedure ad evidenza pubblica, anche grazie alle complici omissioni (più o meno volontarie) rilevate da parte degli organi di controllo siano essi amministrativi e/o politici.

Com'è noto inoltre i vigili urbani sono investiti di una serie di attribuzioni e di compiti istituzionali di fondamentale importanza, tra cui le attività di controllo del territorio con compiti di prevenzione, di repressione e di accertamento. La Commissione d'indagine ha rilevato, nel caso dei controlli sugli alloggi popolari, un elevato livello di approssimazione, scarsa conoscenza del fenomeno, che doveva essere oggetto di monitoraggio annuale, e scarsa conoscenza delle più elementari disposizioni normative.

Nel fare riferimento, tra gli altri, ad un appartamento sito al 2 piano int. 3 di via Trasimeno viene indicato come assegnatario una certa sig.ra ...OMISSIS... (senza indicazione dei dati anagrafici e del titolo abilitativo) ed occupante ...OMISSIS... *la cui figlia* ...OMISSIS... *ha servito la sig.* ...OMISSIS... *da cui ha ereditato l'interno senza titolo.*

Nel corso del monitoraggio di ...OMISSIS... e dei suoi familiari venivano documentate ulteriori attività aventi quale attore ...OMISSIS..., rese ostensibili dalla DDA di Caltanissetta. Dall'ascolto ed analisi delle conversazioni intercettate nei confronti, in particolare, di...OMISSIS... e...OMISSIS... emergevano alcune circostanze che, seppure non connotate di rilevanza penale, denotavano, da parte della ...OMISSIS..., un rapporto di assoluta soggezione nel compimento di attività connesse al suo ruolo. Di seguito vengono riportati in particolare due episodi in cui la ...OMISSIS... si trovava ad interloquire con i ...OMISSIS.... Il
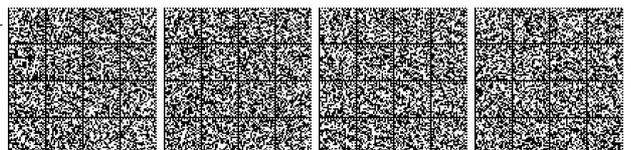
primo episodio è quello riferito agli allevamenti gestiti in Barrafranca e Pietraperzia dalla famiglia ...OMISSIS.... La famiglia ...OMISSIS..., specificatamente i germani ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., sono rispettivamente gravati da pregiudizi per reati contro il patrimonio il primo e danneggiamento, abigeato, macellazione clandestina, lesioni personali il secondo. In ultimo, ...OMISSIS..., è padre di ...OMISSIS..., trovato senza vita in data 11.07.2020 nelle campagne a confine tra i comuni di Pietraperzia e Barrafranca, già gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio e stupefacenti. Dalle intercettazioni emerge un atteggiamento di *servile disponibilità* da parte del ...OMISSIS... nei confronti della ...OMISSIS..., legale della famiglia Paternò.

Altra conversazione[59] d'interesse in relazione a...OMISSIS... è quella occorsa con...OMISSIS... il 12.11.2018, relativamente al trasferimento di residenza di ...OMISSIS... a Barrafranca. In tale occasione ...OMISSIS... invitava ...OMISSIS... a recarsi presso il Comando. Quest'ultimo diceva alla sua interlocutrice di non potersi allontanare dal lavoro e per tale ragione invitava la stessa a raggiungerlo presso il bar ...OMISSIS.... La donna a tale richiesta rispondeva che sarebbe passata dal bar.

In tale contesto appare assai inusuale il fatto che un ...OMISSIS..., seppur di un piccolo Comune, si sposti in prima persona per dare comunicazioni ai cittadini circa l'esito di richieste peraltro probabilmente mai effettuate in via ufficiale. Appare assai ben poco probabile che la ...OMISSIS..., sia per l'incarico ricoperto, sia per la sua età anagrafica ...OMISSIS... non sapesse chi fosse l'interessato alla richiesta:...OMISSIS.... Il comportamento tenuto, oltremodo ossequioso e certamente non dovuto, si traduce in concreto in una intollerabile permeabilità delle istituzioni democratiche e rafforza il prestigio dei boss mafiosi in quel determinato ambito territoriale.

MANCATA DESTINAZIONE A FINALITÀ SOCIALI DELLA VILLA DEL BOSS.

La Commissione ha inoltre verificato la mancata destinazione a finalità sociali dei beni confiscati alla famiglia mafiosa ...OMISSIS... e assegnati al Comune di Barrafranca, nonostante il lungo tempo trascorso. Tutto ciò non può che essere inteso come indice sintomatico di un condizionamento mafioso per c.d. "indiretto" operato sulle scelte politiche che presiedono al regolare svolgimento dell'azione amministrativa dell'Ente locale, ben prestandosi a essere interpretato come una forma di "rispetto" o una sorta di "*metus reverentialis*" nutrito nei confronti degli esponenti della locale consorteria mafiosa, per non "fare torto" ai

[59] Prog. 3911 del 04.09.2018 ore 10.13 R.Int. 704/2018.
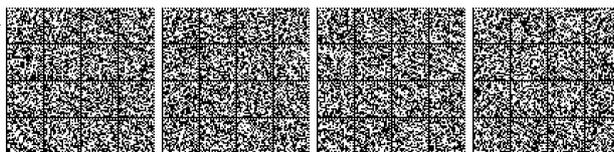
quali, l'Amministrazione comunale di Barrafranca avrebbe, quindi, deciso di indulgere ad una condotta defatigante, dilatoria e sostanzialmente omissiva in ordine all'iter procedurale amministrativo da condurre a termine per l'utilizzo dei beni confiscati e assegnati per le finalità previste dalla vigente normativa. Al riguardo si rappresenta che in data 9 novembre 2020, veniva escusso a sommarie informazioni dai ROS di Caltanissetta il dott. ...OMISSIS..., già ...OMISSIS... nell'anno 2015/2016, presso il Comune di Barrafranca, che dichiarava: *aggiungo che ai tempi era in corso anche la procedura di destinazione d'uso del bene confiscato al Boss del paese e ricordo che nonostante vi fosse una vigilanza dedicata al bene, l'immobile era spesso oggetto di atti di vandalismo e la procedura veniva continuamente ostacolata da un'inerzia a mio avviso sospetta....: ammetto che la presenza degli ...OMISSIS..., anche per interposta persona, permeava le dinamiche decisionali dell'Amministrazione Comunale....* Il verbale è stato reso ostensibile dall'Autorità giudiziaria.

LA SITUAZIONE FINANZIARIA E CONTABILE DEL COMUNE DI BARRAFRANCA.

Da una prima analisi della documentazione amministrativo-contabile del Comune di Barrafranca, acquisita in sede di accesso da parte della Commissione, è emersa una situazione economico-finanziaria piuttosto grave, come dimostrato, peraltro, dallo stato di dissesto finanziario dell'Ente, dichiarato con deliberazione del Commissario straordinario n. 3 del 19 gennaio 2016, immediatamente esecutiva, ai sensi degli artt. 244 e ss. del Decreto Legislativo n. 267/2000.

La vicenda dell'attuale situazione finanziaria e contabile del Comune di Barrafranca è frutto del clima conflittuale esistente tra attori politici e amministrativi che, ancor *prima della pronuncia della Corte dei Conti*, ha portato allo scioglimento del Consiglio comunale (*mozione di sfiducia al sindaco - delibera di Consiglio comunale n. 77 del 22/11/2015*) e successivamente alla dichiarazione del dissesto (*delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 3 del 19 gennaio 2016*).

Tale crisi è certamente scaturita da una mancata ed opportuna previsione di spesa da parte dell'Organo esecutivo, il quale ha fronteggiato in modo inadeguato una situazione economico-finanziaria ereditata e già di per sé critica. In proposito, giova, altresì, evidenziare che, la Commissione ha rilevato una particolare *negligenza* della cittadinanza al pagamento dei tributi locali dovuti, oltre che da una parte degli amministratori e dei dipendenti pubblici. Le criticità finanziarie erano state più volte rilevate nelle
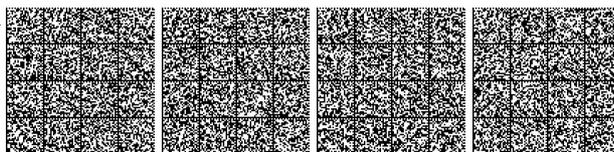
deliberazioni della Corte dei Conti concernenti il Comune[60], fino alla richiesta, formulata con la deliberazione n. 192 del 12 maggio 2015, di attivare il riequilibrio o il dissesto.

Una richiesta ambivalente, da cui si può rilevare un'incertezza che, di certo, non ha contribuito a sciogliere il conflitto latente tra decisore e i vertici amministrativi. Dopo un travagliato periodo amministrativo di stallo decisionale, con D.P.R.S n. 578/Ser. 1/SG del 16/12/2015 veniva nominato il Commissario straordinario ai sensi dell'art. 106 bis dell'OREL che provvedeva alla dichiarazione del dissesto con la deliberazione n. 3 del 19 gennaio 2016, richiamando anche l'ordinanza del Consiglio di Stato, con cui si stabilisce l'assenza di discrezionalità, quando ricorrono i presupposti normativi, nella dichiarazione del dissesto (Consiglio di Stato, sez. V, 143 del 16 gennaio 2012).

Il Commissario straordinario provvedeva, con le deliberazioni nn. 26, 27, 28 e 29 tutte in data 09/02/2016, alla conferma, rideterminazione o all'istituzione delle tariffe sui tributi locali, in esecuzione a quanto disposto dall'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con decorrenza successiva alla

---

[60] Nella deliberazione n. 62 del 2009 (sul rendiconto 2007) si segnala il mancato rispetto del patto di stabilità interno (per riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio, senza intervenire sull'aumento delle entrate e sulla riduzione di spese comprimibili); il mancato contenimento della spesa per il personale; l'improprio utilizzo dei servizi per conto terzi; il mancato aggiornamento dell'inventario dell'ente; la mancata predisposizione del referto sul controllo di gestione. Nella deliberazione 63 del 2011 (sul rendiconto 2009) si rilevano ancora DFB, assunti in "violazione delle norme che disciplinano gli impegni di spesa" e il mancato rispetto dei limiti per la spesa di personale. Nella deliberazione 155 del 2012 (conto di bilancio 2010) si segnala la presenza "di anticipazioni di cassa indistinte", indice "di scarsa capacità di programmazione degli impegni di spesa che non trovano adeguata copertura nelle entrate"; ancora DFB, che gonfiano in modo abnorme la voce delle partite di giro; ritardo nei pagamenti dei debiti commerciali. Nella deliberazione 186 del 2013 (conto di bilancio 2011 e bilancio di previsione 2012) s'insiste ancora sui DFB e il ricorso all'anticipazione. Si segnala il mancato rispetto, nella contabilizzazione delle partite di giro ("altre per servizi c/terzi"), del principio contabile 2.25 (Le riscossioni eseguite dai riscuotitori speciali o i versamenti effettuati sui conti correnti postali, sui conti di contabilità speciale tenuti presso la Tesoreria provinciale dello Stato o sul conto del Tesoriere, comportano il *corrispondente accertamento* dell'entrata sulla competente risorsa). La Corte rileva la condizione di ente strutturalmente deficitario e la copertura del disavanzo corrente con l'avanzo di amministrazione e altre entrate di carattere straordinario e *in maniera inequivocabile che la situazione finanziaria del comune di Barrafranca presenta evidenti squilibri strutturali di bilancio suscettibili di provocarne il dissesto*". Nella deliberazione n. 391 del 2013 (rendiconto 2011 e bilancio 2012) si ribadisce che le deduzioni del comune "*non assumono il carattere di misure correttive*" ed è assegnato al consiglio comunale un *termine di 60 giorni* per l'attuazione (cui il comune risponde con la delibera 14 del 2014, con la quale sono attivati alcuni provvedimenti). Nella deliberazione n. 119 del 2014 si ripete l'invito a porre in essere "gli interventi idonei per addivenire al superamento delle segnalate situazioni di squilibrio" ribadendo che "*la presenza protrattasi per più esercizi finanziari e già rilevata e stigmatizzata in precedenti occasioni.. di squilibrio finanziario di tipo strutturale induce a ritenere che questi abbiano assunto il carattere di cronicità*". Nella deliberazione n. 192 del maggio 2015, infine, si rileva anche per il 2013 la condizione di deficitarietà strutturale e si ritiene di dover assumere una pronuncia ai sensi dell'art.148 bis (comunicazione dei provvedimenti da attuare entro 60 giorni e conseguente inibizione, in caso di inottemperanza da verificare entro i successivi 30, delle iniziative di spesa di cui è stata evidenziata la mancanza di copertura). La Corte termina con la necessità improcrastinabile", di attivare il riequilibrio o il dissesto.

dichiarazione di dissesto. L'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Barrafranca, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 16/05/2016 si insediava in data 30/05/2016 e, in data 31/08/2020, ha trasmesso per la relativa approvazione il piano di estinzione dei debiti al Ministero dell'Interno.

Le consultazioni elettorali svoltesi il 5 giugno 2016 portarono all'elezione del ...OMISSIS... e del Consiglio comunale di Barrafranca.

In merito alla retroattività per l'adeguamento delle aliquote, al recupero del pregresso e all'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, venivano formulati n. 2 quesiti al M.E.F. rispettivamente con note prot. n. 3160 del 21/3/2017 e prot. n. 3437 del 28/3/2017.

Il Ministero delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - Uffici XII e XIV, con nota acquisita al prot. n. 3739 del 04/04/2017, rispondeva ad entrambi i quesiti, chiarendo che: *"Nel caso di specie, dal quesito in oggetto risulta che il primo anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato corrisponde al 2014, con la conseguenza che, concordando con quanto rilevato dal Ministero dell'Interno nelle note richiamate da codesto Comune, si deve ritenere che la necessità di innalzare le aliquote dei tributi locali nella misura massima consentita sussista sin dall'anno di imposta 2014"*.

Si evidenzia che nel frattempo, a seguito dell'intervenuta novità normativa introdotta dall'art. 36 del Decreto Legge n. 50 del 24/04/2017, convertito in Legge 21/06/2017, n. 96 che, testualmente, recitava: "*...l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto*", veniva richiesta, con nota prot. n. 4958 del 09/05/2017, una proroga per la predisposizione dell'ipotesi di bilancio in equilibrio entro cinque anni.

Il Ministero, nel prendere atto della predetta richiesta, assegnava ulteriori sessanta giorni di proroga. Si acuisce, a questo punto, la contrapposizione tra l'organo politico di governo e la struttura amministrativa, in quanto il Consiglio comunale con le deliberazioni nn. 26 e 27, entrambe del 04/05/2018, *non approvava la decorrenza dal 2014*, rispettivamente, dell'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF e della rideterminazione delle aliquote IMU e TASI.

Per le vicende sopra evidenziate, l'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali disponeva un accertamento ispettivo e, successivamente, con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento delle Autonomie Locali - Servizio 3 n. 248/S.3/2018

del 13/09/2018, nominava un Commissario ad acta per le finalità di cui all'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000 e all'art. 24 della L. R. 44/91, con il compito di approvare le deliberazioni relative alla decorrenza dall'anno 2014 dell'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF nonché dell'innalzamento delle aliquote IMU e TASI, in sostituzione del Consiglio comunale inadempiente.

Il Commissario ad acta ha adottato i seguenti atti deliberativi:

- deliberazione n. 2 del 21/09/2018, con la quale sono state elevate nella misura massima le aliquote IMU e TASI per gli anni 2014 e 2015;
- deliberazione n. 3 del 21/09/2018, con la quale è stata istituita, nella misura massima, l'addizionale comunale all'IRPEF per gli anni 2014 e 2015.

In tale contesto e dall'acquisizione degli atti esaminati dalla Commissione, va rilevato una conflittualità politico-amministrativa "interna", infatti per completezza, si segnalano due ricorsi al TAR per la Sicilia - Sez. staccata di Catania con istanza cautelare, uno, proposto da...*OMISSIS..., nella qualità di Consigliere comunale* e cittadino/contribuente del Comune di Barrafranca (prot. n. 13750 del 14/11/2018) e l'altro, proposto da ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., nella qualità di Consiglieri comunali e di cittadini/contribuenti, e da parte di ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., nella qualità di cittadini/contribuenti, difesi dall'avv...OMISSIS... di Barrafranca, per l'annullamento, previa sospensione degli atti adottati dal Commissario *ad acta* concernenti la decorrenza dall'anno 2014 dell'istituzione dell'addizionale all'IRPEF, nonché all'innalzamento delle aliquote IMU e TASI, ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, in sostituzione del Consiglio inadempiente e, ove necessario, della relazione ispettiva prot. n. 12617 del 06/09/2018.

In entrambi i ricorsi, il Comune di Barrafranca, con deliberazioni di Giunta comunale n. 88 del 21/11/2018 e n. 92 del 06/12/2018, si è costituito in giudizio. Il Tribunale Amministrativo Regionale, con ordinanze n. 14/2019 e 17/2019 in data 16 gennaio 2019, ha rigettato le istanze cautelari in favore dell'Ente, condannando i ricorrenti alla refusione delle spese processuali.

La conflittualità politico-amministrativa "interna" tra Consiglio comunale e apparato burocratico-amministrativo dell'Ente, ha continuato a condannare alla totale inerzia la macchina comunale.

Si rammenta che dopo l'esecuzione, in data 1° luglio 2020 da parte dei militari del R.O.S. – Sezione Anticrimine di Caltanissetta e del Comando Provinciale Carabinieri di Enna, nell'ambito dell'operazione "Ultra", dell'ordinanza di custodia cautelare emessa, in data 12 giugno 2020, numero 12 consiglieri

comunali su 16 componenti assegnati all'Ente hanno rassegnato contestualmente le dimissioni dalla carica con il conseguente scioglimento del Consiglio comunale.
Pertanto, con nota n. 9142 del 27 agosto 2020 dell'Assessorato alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica è stato notificato il D.P.R.S. n. 580/GAB del 27/08/2020 di nomina del dott. Calogero Sirna quale Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio comunale.
Il Commissario straordinario ha approvato le deliberazioni concernenti i tributi locali IMU e TARI 2020 nonché gli adeguamenti di alcuni Regolamenti alla normativa vigente.
Inoltre giova evidenziare che la classe politica non ha mai, sia nel precedente mandato del sindaco ...OMISSIS... e sia nel corso dell'attuale mandato del sindaco ...OMISSIS... approvato provvedimenti concernenti il settore tributario, volti a sopperire al galoppante indebitamento dovuto ai costi gestionali di varia natura, soprattutto quelli concernenti il fondamentale servizio dei rifiuti, coperto solo in minima parte dalla partecipazione contributiva dei cittadini.
Il perdurare di siffatto stato di contrapposizione ha esposto l'Ente all'inevitabile dissesto economico-finanziario, dichiarato dal Commissario straordinario, poiché non è stato più in grado di garantire lo svolgimento dei servizi indispensabili e di far fronte a debiti liquidi, certi ed esigibili nemmeno mediante variazioni di bilancio ovvero con la procedura di riconoscimento di debiti fuori bilancio.
Tale circostanza, dunque, ha comportato dei riflessi inevitabili anche sulla redazione e sull'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi finanziari 2014/2018 che è stato approvato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, con decreto ministeriale prot. n. 22267 del 07/02/2020, e successivamente approvati i Bilanci di Previsione 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 con delibere di Consiglio comunale rispettivamente n. 24 del 17/06/2020 e nn. 25, 26, 27 e 28 del 19/06/2020.

TRIBUTI

Il reperimento dei mezzi finanziari degli Enti locali è la fase più delicata per la *mission* politico - amministrativa di un Comune poiché, una volta verificato il credito ed effettuate le comunicazioni di rito ai cittadini/debitori, sorge l'esigenza di riscuotere quanto accertato è posto in bilancio per la programmazione delle spese pubbliche.
Il Servizio dei tributi è da ritenersi tra quelli più esposti a condotte antigiuridiche.
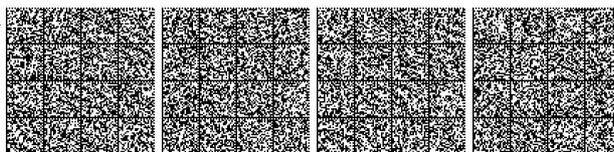
Nell'ambito delle entrate proprie del Comune di Barrafranca, si è proceduto ad analizzare la gestione economico-finanziaria, con particolare riguardo all'attività di accertamento e riscossione dei "tributi locali" attuata dall'Amministrazione ...OMISSIS... .

Dall'esame della documentazione acquisita presso il Settore Tributi del Comune di Barrafranca, sono emerse una serie di gravi criticità, tra le quali l'inadeguatezza di gran parte della locale classe politica e del *management* a:

- monitorare, accertare e riscuotere il *quantum debeatur* relativo alla fiscalità locale, soprattutto riguardo a soggetti, direttamente e/o indirettamente, riconducibili alla locale criminalità organizzata mafiosa;
- rispettare in prima persona gli obblighi derivanti dallo status di cittadini di Barrafranca, in quanto si sono sottratti, in taluni casi, al pagamento delle imposte dovute;
- adottare politiche e pratiche gestorie della *res publica* informate a principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

La verifica ispettiva ha, quindi, riguardato prevalentemente i tributi locali più significativi, ossia l'Imposta Municipale Unica (IMU) e la Tassa Rifiuti (TARI).

Lo strutturale *deficit* di cassa rilevato dalla Commissione, è dunque da ricondursi *in primis* alla scarsa partecipazione contributiva volontaria da parte dei cittadini *(tra cui, si annoverano, anche numerosi ex amministratori e impiegati)*, con un conseguenziale limitato recupero dei proventi.

Tale circostanza è stata verosimilmente "favorita" anche dall'accertata carente azione di controllo e da una assai modesta opera di sollecitazione posta in essere dall'Ente.

Sono stati esaminati gli elenchi acquisiti dall'Ufficio Tributi relativi al versamento delle imposte nel periodo 2014 – 2019, i quali – da un lato – hanno evidenziato un disarmante, omesso ottemperamento da parte dei contribuenti e – dall'altro lato – hanno confermato l'assoluta incapacità da parte dell'Ente locale di provvedere alla riscossione dei tributi locali.

Per le tabelle annuali di sintesi si rinvia alla relazione dell'Organo Ispettivo[61]

La situazione rappresentata e valutata dalla Commissione, considerata nel suo insieme, acclara gravi carenze nella gestione contabile e tributaria del Comune di Barrafranca, sia con riguardo agli aspetti

[61] Paragrafo 3.9 La situazione finanziaria e contabile del Comune di Barrafranca.

afferenti alla competenza tecnica che con riguardo all'esercizio dei compiti di indirizzo, programmazione e controllo da parte degli organi elettivi a ciò deputati.

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI: INDIVIDUAZIONE DEI DEBITORI "SENSIBILI", INCLUSI GLI AMMINISTRATORI, I DIPENDENTI COMUNALI E I LORO CONGIUNTI

Attività di Accertamento e Riscossione dell'IMU e della TARI

In merito al pagamento dell'imposte dovute dai cittadini è stata rilevata una scarsa azione di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale, guidata prima dal...OMISSIS... poi dall'attuale ...OMISSIS....

In particolare, è stato constatato che l'Ente, solo a ridosso della prescrizione, è solito effettuare il riscontro su quanto dovuto dai contribuenti locali e, in caso di mancato versamento dell'imposta, emette e notifica nei loro confronti i relativi avvisi di accertamento.

L'attività di analisi ha permesso di individuare decine di nominativi riconducibili ai dipendenti e agli amministratori comunali nonché ai loro congiunti, i quali – pur avendo potenzialmente la capacità economica di ottemperare al tributo – hanno provveduto al pagamento solo in ultima istanza ovvero sono stati iscritti a ruolo coattivo poiché non adempienti.

Tra i soggetti morosi sono stati individuati cittadini organici o contigui alle consorterie criminali locali, come è possibile evincere dalle tabelle riportate nella relazione dell'Organo Ispettivo[62].

Relativamente al pagamento dell'imposta dovuta dai cittadini, a titolo contributivo, per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso il Comune di Barrafranca, è stata rilevata una non comune negligenza da parte dell'Amministrazione comunale in merito ad un'incisiva attività di controllo. La corresponsione/riscossione dei tributi afferenti al comparto rifiuti copre il 40% dei debiti dell'Ente. In particolare, è stato possibile rilevare che il Comune, annualmente, emette i relativi avvisi di pagamento nei confronti dei contribuenti tenuti alla corresponsione della suddetta imposta e, successivamente, prende soltanto atto dell'avvenuto pagamento da parte di taluni cittadini, inviando di rado eventuali solleciti di pagamento.

Tra i debitori "sensibili", sono stati individuati anche soggetti facenti parte del quadro politico-amministrativo del Comune di Barrafranca, ovvero appartenenti alla locale consorteria mafiosa destinatari

[62] Paragrafo 3.9. la situazione finanziaria e contabile del Comune di Barrafranca.
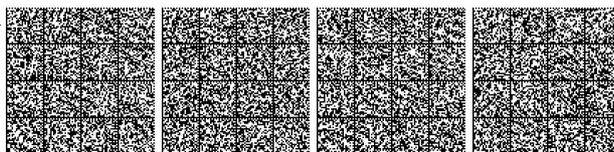
delle misure cautelari applicate con l'ordinanza "Ultra", come è possibile evincere dalle tabelle riportate nella relazione dell'Organo Ispettivo.[63]

Per quanto concerne l'attività di riscossione coattiva dell'Ente si deve rilevare che tra gli atti acquisiti dalla Commissione, assumono rilevanza le due deliberazioni, adottate a breve distanza di due mesi, di Consiglio comunale n. 70 e 95 rispettivamente in data 26 settembre 2018 e in data 29 novembre 2018 aventi ad oggetto "*Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie e patrimoniali all'ente Nazionale della Riscossione - Agenzia delle Entrate - Riscossione Sicilia S.p.A.*" con le quali il consesso non approvava le proposte formulate dal responsabile del Settore I, prot. AA.GG. n. 735 del 26/09/2018; entrambe le proposte avevano avuto i prescritti i pareri - favorevoli - di regolarità tecnica, contabile e del Collegio dei Revisori.

Nelle citate proposte, il responsabile del Settore I rappresentava le difficoltà oggettive di procedere alla riscossione coattiva diretta da parte dell'Ente e, pertanto, a porre in essere efficaci procedure esecutive finalizzate a garantire la tutela e la riscossione del credito con "l'affidamento all'Agenzia delle Entrate - Riscossione Sicilia S.p.A. dell'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 delle entrate comunali tributarie e patrimoniali".

La delibera è stata adottata recentemente dal Commissario regionale svolgente le funzioni di Consiglio Comunale.

Si rileva l'ulteriore contrasto e netta contrapposizione tra organo di governo e struttura amministrativa, così come si rileva dai verbali di seduta consiliare che risultano sempre travagliati e contraddistinti da costanti guerre intestine che non hanno la connotazione della normale dialettica politico-amministrativa.

Va inoltre evidenziata che la situazione rappresentata, considerata nel suo insieme, acclara carenze nella gestione contabile e tributaria del Comune di Barrafranca sia con riguardo agli aspetti afferenti alla competenza tecnica - *incapacità manifestata di svolgere, in maniera efficace ed efficiente, l'attività di riscossione dei tributi propri* - che con riguardo all'esercizio dei compiti di indirizzo, programmazione e controllo da parte degli organi elettivi a ciò deputati - *mancata attuazione di mirate ed efficaci azioni di contrasto alla macroscopica e conclamata evasione fiscale, evidenziata anche dalla mancata adozione da parte dell'Amministrazione comunale di un qualsiasi percorso amministrativo di recupero delle somme dovute, accertate e non riscosse.*

---

[63] Paragrafo 3.9. La situazione finanziaria e contabile del Comune di Barrafranca.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il Comune di Barrafranca fa parte dell'Assemblea Territoriale Idrica (ATI), costituita il 20/04/2016, quale Ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ex ATO 5 ENNA – Ambito Territoriale Ottimale di Enna in liquidazione, come delimitato con D.A. n.75/2015 cit. (art. 3, commi 1 e 2).

È da evidenziare che l'Ente, sin dalla costituzione dell'ATO idrico e fino ad oggi, gestisce direttamente il Servizio idrico integrato e non ha mai proceduto, volontariamente né con l'intervento sostitutivo di un Commissario ad acta, nominato dall'Assessorato Regionale Energia e Servizi, con decreto 1338 del 20 settembre 2011, alla consegna delle infrastrutture idriche, fognarie e depurative al Gestore del Servizio Idrico Integrato dell'Ato Idrico 5 di Enna - "*AcquaEnna S.c.p.a*".

In base al quadro normativo di riferimento, in Sicilia la competenza in materia è devoluta all'Ente di governo dell'Ambito individuato dall'art. 147 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e dall'art. 3, comma 3, della L.R. n. 19/2015, così come espressamente previsto dal combinato disposto degli articoli 142, comma 3, e dell'art. 154, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006 (così detto Codice dell'Ambiente), nonché dalle intervenute Leggi Regionali n. 19/2015 e n. 3/2016.

La gestione del servizio idrico integrato del Comune di Barrafranca – gestione diretta - si pone in contrasto con la normativa in materia.

L'articolazione tariffaria, nella prassi consolidatasi nel Comune di Barrafranca, è effettuata seguendo criteri approvati dal Consiglio comunale sulla base di un Regolamento del 2000, in difformità alle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico[64].

I costi sostenuti per il funzionamento del servizio idrico integrato (Siciliacque, energia elettrica, manutenzioni, costi del personale, ecc.) vengono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche (commerciale, artigianale ecc.), il cui prezzo è attualmente fissato per le utenze domestiche in € 1,50 a mc per il primo componente ed € 1,10 per ogni altro componente, e € 1,50 per le utenze non domestiche.

---

[64] La legge regionale, attribuendo alla Giunta la competenza di approvare i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, ha interferito con i poteri di regolazione tariffaria dell'AEEGSI di cui all'art. 3, comma 1, d.P.C.M. del 20 luglio 2012, n. 64379, che tuttavia prevede una clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione (art. 4). A seguito dei procedimenti avviati dall'AEEGSI in materia di tariffe per le gestioni idriche operanti nel territorio siciliano, *l'Assemblea regionale è intervenuta nuovamente stabilendo che, nelle more della definizione e del concreto avvio del modello tariffario regionale previsto dalla legge n. 19/2015, l'AEEGSI continui ad esercitare i suoi poteri di controllo e di regolazione tariffaria anche con riferimento alle gestioni idriche siciliane e che i provvedimenti sinora adottati dalla medesima Autorità conservino efficacia nella Regione (art. 38, l.r. n. 3/2016, che ha aggiunto l'art. 13 bis alla l.r. n. 19/2015).*

Inoltre, le criticità riferite dal responsabile dei tributi sono da ricondursi al sistema di misurazione e di lettura dei consumi, per presenza di contatori non istallati regolarmente e non facilmente accessibili alla lettura. Si evidenzia che, come per l'IMU e la TARI, è stata rilevata una non comune negligenza da parte dell'Amministrazione comunale in merito ad un'incisiva attività di controllo. E' stato possibile individuare alcune singole posizioni di contribuenti ritenuti "sensibili" per le finalità di interesse della Commissione, riconducibili agli amministratori comunali, ai dipendenti pubblici e ai loro congiunti, come riportato nella relazione dell'Organo Ispettivo[65].

CONCLUSIONI.

Tutto ciò premesso, alla luce delle risultanze infoinvestigative e dei riferimenti tratti dalla relazione della Commissione d'accesso, si ritiene sussistano elementi concreti, univoci e rilevanti tali da far ragionevolmente ritenere, anche alla stregua della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, un possibile collegamento tra l'amministrazione comunale di Barrafranca e l'organizzazione criminale dominante quel territorio, riconducibile a *cosa nostra*.

L'esame della documentazione acquisita ed analizzata dalla Commissione nonché le risultanze investigative confluite nelle operazioni di polizia giudiziaria che hanno interessato anche personaggi pubblici di Barrafranca inducono ad affermare l'esistenza di un quadro d'insieme caratterizzato da un significativo intreccio tra il contesto criminale radicato in quel territorio e la vita pubblica locale.

L'attività di indagine ha fatto emergere elementi informativi disvelanti contesti di relazioni, vicinanza o contiguità, realizzati mediante collegamenti diretti o indiretti, con la criminalità organizzata sia da parte di alcuni amministratori che da parte di dipendenti, mettendo in luce come in alcuni settori l'*agere* amministrativo sia stato deviato dal fine dell'interesse pubblico per privilegiare direttamente o indirettamente anche interessi di soggetti vicini, contigui o intranei ad organizzazioni criminali con conseguente snaturamento e distorsione delle funzioni di servizio dell'Ente e della rappresentanza politico-amministrativa nei confronti dei cittadini.

Questa *mala gestio*, perpetrata per anni, ha contribuito a determinare il profilare di fenomeni distorsivi – tra l'altro in materia di affidamenti diretti e contratti pubblici, di controllo del territorio e repressione degli

[65] Paragrafo 3.9 La situazione finanzia e contabile del Comune di Barrafranca
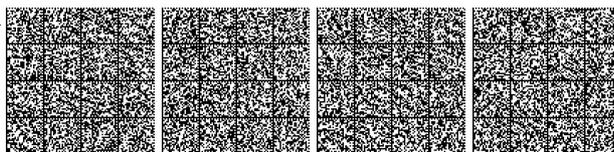
abusi, di rispetto della normativa antimafia, di scarsa trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche – che hanno costituito il veicolo privilegiato per l'instaurarsi di abusi e favoritismi.

Come affermato dai giudici di Palazzo Spada "*non occorre l'esistenza di fatti penalmente rilevanti e tanto meno di preesistenti condanne, poiché comunque il condizionamento della formazione della volontà degli organi locali, in modo univoco e rilevante, ben può essere colto, nella sua probabilità e verosimiglianza, da elementi indiziari o persino dal compimento di atti che sembrano indicare una volontà di contrasto alla mafia ma in realtà sono l'abile dissimulazione della volontà di approfittare, di concordare, o persino di subire con inerzia, laddove la presenza delle cosche sul territorio è oggettivamente accertata;*

la giurisprudenza del Consiglio di Stato è ferma nel dare rilevanza sia al "collegamento" che al "condizionamento" della politica e amministrazione locale, tanto che si evidenziano sia comportamenti rilevatori di "contiguità compiacente" (attraverso, ad esempio, corruzione e favoritismi clientelari) sia della "contiguità soggiacente" (attraverso, ad esempio, la mancata reazione alle intimidazioni mafiose o l'inerzia nell'adottare atti su cui la cosca locale aveva inviato segnali minacciosi). Il condizionamento, poi, si può riscontrare come fattore genetico (ad esempio, quando emergano attività mafiose a sostegno della elezione di candidati "graditi") e, non alternativamente, come fattore funzionale, quando le cosche incidono o sono avvantaggiate nell'andamento della gestione amministrativa" (Così Consiglio di Stato, Sezione III, 30 maggio 2019, n. 4026).

Invero, l'analisi di contesto, riassunta nella relazione rassegnata dalla Commissione, restituisce un quadro complessivo in cui l'Ente locale, sia nell'esplicazione dell'azione amministrativa che nell'operato di alcuni esponenti politici, appare imbrigliato in logiche di reverenza e contigua accettazione delle pressanti refluenze di storiche famiglie mafiose.

Proprio in virtù della ricostruzione dei fatti di maggiore rilievo profilati all'esito dell'ispezione disposta e sistematicamente valutati, la misura dello scioglimento sembra rispondere, nel caso di specie, alla sua natura di strumento *di prevenzione anticipata* e *di tutela avanzata* in particolari situazioni ambientali.

Sul punto, si rammenta quanto costantemente enunciato dalla giurisprudenza amministrativa in ordine al fatto che assi portanti della valutazione di scioglimento siano da un lato, l'accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata e, dall'altro, le precarie condizioni di funzionalità dell'ente in conseguenza del condizionamento criminale[66].

---

[66] Così, Consiglio di Stato, sezione III, 24 giugno 2020, n. 4074 – Pres. Frattini, Est. Ferrari. Tra le righe si legge lo
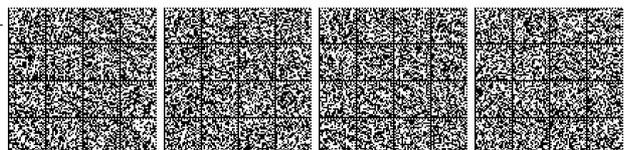
Ebbene, dalla relazione si evincono non solo irregolarità nell'affidamento di lavori, servizi e forniture - anche ricorrendo al frazionamento degli importi ovvero a proroghe dei rapporti in essere - ma altresì la latente ancorché ferma accettazione da parte degli amministratori del persistente dominio e controllo del territorio rimesso alla famiglia ...OMISSIS....

Vieppiù, dall'analisi degli atti oggetto di verifica emerge non solo trascuratezza e approssimazione nella tenuta dei fascicoli ma anche aperta violazione delle disposizioni di legge, tanto più in ambiti di particolare rilievo per l'amministrazione del bene comune, quali appalti e prevenzione antimafia.

Emergono univocità e rilevanza degli elementi addotti ma soprattutto concretezza degli stessi, quale espressione di una gestione amministrativa incline ad assecondare criminose influenze nei processi di formazione della volontà dell'Ente.

In altri termini, la valutazione degli elementi fattuali ha posto in evidenza la forza condizionante della locale consorteria mafiosa, capace di ottundere e intorpidire la libera determinazione degli organi elettivi e amministrativi, tra cui spicca, per *clamor fori*, lo stesso primo cittadino.

Inoltre, non può sottacersi come l'approvazione da parte dei ...OMISSIS... nei confronti del...OMISSIS... apriva già spiragli per un probabile sostegno politico in occasione delle prossime consultazioni elettorali.

Da ultimo, si soggiunge che l'atteggiamento di debolezza, omissione di vigilanza e controllo, l'incapacità di gestione della macchina amministrativa da parte degli organi politici in uno con la condotta inefficiente, disattenta e opaca, profila una solida base a supporto del provvedimento dissolutorio che si richiede, a fronte di una comunità che già nel luglio 2020, aveva registrato, dopo l'esecuzione dell'operazione Ultra, le dimissioni *ultra dimidium* dei consiglieri.

Se è vero quindi che gli elementi raccolti devono essere "concreti, univoci e rilevanti", come è richiesto dalla nuova formulazione dell'art. 143, comma 1, TUEL, è tuttavia solo dall'esame complessivo e non atomistico di tali elementi che si può ricavare, da un lato, il quadro e il grado del condizionamento "mafioso" e, dall'altro, la ragionevolezza della ricostruzione operata quale presupposto per la misura dello scioglimento degli organi dell'ente.

---

scioglimento del consiglio comunale è la risultante di una complessiva valutazione il cui asse portante è – come si è già detto – costituito, da un lato, dall'accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata; dall'altro, dalla carente funzionalità dell'ente in uno o più settori, sensibili agli interessi della criminalità organizzata, ovvero da una situazione di grave e perdurante pregiudizio per la sicurezza pubblica. Il che legittima l'intervento statale finalizzato al ripristino della legalità ed al recupero della struttura pubblica ai propri fini istituzionali, attività che deve essere valutata con riguardo al determinato momento storico ed al vissuto, allora esistente, rispetto ai quali elementi i fatti sintomatici o presuntivi si erano colorati.
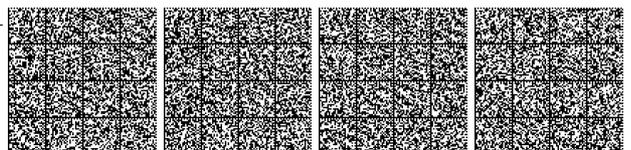
Di particolare rilevanza per la presente fattispecie è la considerazione per la quale a tal fine possono essere sufficienti allo scopo anche soltanto atteggiamenti di debolezza, di omissione di vigilanza e controllo, di incapacità di gestione della "macchina" amministrativa da parte degli organi politici idonei a far beneficiare soggetti riconducibili ad ambienti "controindicati" (Cons. Stato, Sez. III, 28.5.13, n. 2895; TAR Lazio 5843/2020).

In considerazione di quanto precede, si ritengono sufficientemente delineate le forme di permeabilità ad infiltrazioni mafiose dell'Amministrazione comunale di Barrafranca con compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione di governo e amministrativa dell'Ente locale.

Ancora i sopra esposti elementi di compromissione del buon andamento e della imparzialità dell'Amministrazione comunale, nonché del regolare funzionamento dei servizi di competenza, quand'anche riferiti a condotte omissive o negligenti tenute dai dipendenti, possono con tutta evidenza testimoniare anche una alterazione dei procedimenti di libera formazione della volontà degli amministratori e degli stessi organi burocratici, ogni qualvolta la negligenza o l'inefficienza rappresentano l'effetto evidente di condizionamenti esterni o di un *metus reverentialis* nei confronti di personaggi appartenenti al mondo della criminalità organizzata. I tratti salienti della relazione della Commissione, sinteticamente compendiati nella parte preliminare della presente proposta, sono stati illustrati nel corso del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in data 11 febbraio 2021 alla presenza, tra gli altri dei rappresentanti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta- DDA e del Centro Operativo Dia di Caltanissetta .

Il predetto consesso ha unanimemente ritenuto comprovato il possibile condizionamento dell'Amministrazione Comunale di Barrafranca da parte di *cosa nostra.*

Conseguentemente, per quanto fin qui esposto, si propone l'adozione della misura di rigore dello scioglimento del Consiglio comunale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143 T.U.E.L., comma 4.

Il Prefetto
(Pizzola)

21A02668

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,15%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 novembre 2020 e scadenza 15 novembre 2051, seconda e terza *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico», (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge del 22 marzo 2021, n. 41;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 aprile 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 83.192 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 2021, con il quale è stata disposta l'emissione della prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,15% con godimento 15 novembre 2020 e scadenza 15 maggio 2051, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una seconda *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,15%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre 2020 e scadenza 15 maggio 2051. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,15%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 maggio 2021 e l'ultima il 15 maggio 2051.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si

intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 aprile 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari a 0,375% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della terza *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 28 aprile 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 aprile 2021, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosessantacinque giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 29 aprile 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,15% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2051 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2021

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

21A02771

DECRETO 26 aprile 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,65%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 29 giugno 2020 e scadenza 15 maggio 2026, settima e ottava *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico», (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge del 22 marzo 2021, n. 41;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 aprile 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 83.192 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 25 giugno, 27 ottobre 2020, nonché 25 gennaio 2021, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,65% con godimento 29 giugno 2020 e scadenza 15 maggio 2026, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,65%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 29 giugno 2020 e scadenza 15 maggio 2026. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,65%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 aprile 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari a 0,175% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento dell'ottava *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 28 aprile 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 aprile 2021, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosessantacinque giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 29 aprile 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,65% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2021

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

21A02773

DECRETO 27 aprile 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 29 novembre 2020 e scadenza 29 novembre 2022, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 aprile 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 83.192 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il proprio decreto in data 25 marzo 2021, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 29 novembre 2020 e scadenza 29 novembre 2022;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, avente godimento 29 novembre 2020 e scadenza 29 novembre 2022. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.250 milioni di euro e un importo massimo di 3.750 milioni di euro. I buoni non fruttano alcun interesse annuo lordo essendo la cedola pari allo 0,00%.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 aprile 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari a 0,075% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Tuttavia, poiché finora i buoni del Tesoro con la nuova scadenza compresa tra i diciotto ed i trenta mesi (BTP *Short term*) sono stati emessi in asta ordinaria unicamente nel mese di marzo 2021, in questo caso non si applicano integralmente le disposizioni del suddetto art. 12, comma 1. In particolare l'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare, relativamente al 15% dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», viene calcolato esclusivamente in base al rapporto fra il valore dei buoni del Tesoro poliennali, di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle due aste «ordinarie» dei medesimi buoni di cui all'art. 1, primo comma del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste «ordinarie», agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Rimangono invece valide le disposizioni del suddetto art. 12, comma 1 attinenti il collocamento supplementare, relativamente al 5% dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria».

In deroga a quanto previsto agli art. 10, secondo comma e 12, secondo comma, del decreto di massima, così come modificato ed integrato dai decreti n. 108834 del 28 dicembre 2016 e n. 31383 del 16 aprile 2018, relativi rispettivamente, all'importo della *tranche* supplementare ed alla percentuale spettante nel collocamento supplementare, l'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20% dell'importo massimo offerto nell'asta «ordinaria». La percentuale delle quote da attribuire agli specialisti nel collocamento supplementare sarà pari al 20% e sarà calcolato per il 15% sulla base della *performance* sul mercato primario per il restante 5% sulla base della *performance* sul mercato secondario.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 28 aprile 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 aprile 2021, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 29 aprile 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.
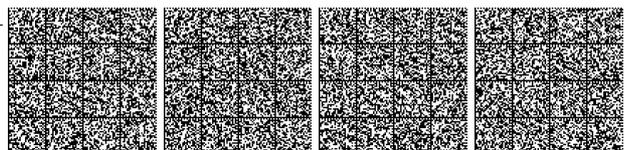
Art. 6.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2021

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

21A02772

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 7 maggio 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-*bis* e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 aprile 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 aprile 2021, n. 98;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 30 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente all'allegato report n. 50, dal quale risulta, tra l'altro, che la Regione Sicilia presenta uno scenario di «tipo 2» con un livello di rischio moderato;

Visto il verbale del 7 maggio 2021 della citata Cabina di regia, unitamente all'allegato report n. 51, dal quale risulta, tra l'altro, che la Regione Sicilia presenta uno scenario di «tipo 1» con un livello di rischio basso;

Vista la nota del 7 maggio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-*ter*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, in mancanza di un accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, e che, pertanto, è necessario reiterare, per ulteriori quindici giorni, le misure di cui alla citata ordinanza 23 aprile 2021 per la Regione Sicilia, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione;

Sentito il Presidente della Regione Sicilia;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Sicilia

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, per la Regione Sicilia l'ordinanza del Ministro della salute 23 aprile 2021, citata in premessa, è rinnovata per ulteriori quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1617

21A02830

ORDINANZA 7 maggio 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-*bis* e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da CO-

VID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 aprile 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Valle d'Aosta», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 aprile 2021, n. 103;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 7 maggio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente all'allegato *report* n. 51, dal quale risulta, tra l'altro, che la Regione Valle d'Aosta presenta uno scenario di «tipo 1» con un livello di rischio basso;

Visto il documento recante «Aggiornamento nazionale *Focus* incidenza», allegato al citato verbale del 7 maggio 2021 della Cabina di regia, dal quale si evince che, nella settimana oggetto di monitoraggio, la Regione Valle d'Aosta presenta un'incidenza settimanale dei contagi pari a 189 casi ogni 100.000 abitanti;

Vista la nota del 7 maggio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che l'art. 1, comma 16-*ter*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nel prevedere, in caso di permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, «l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore», stabilisce un principio di gradualità nel procedimento di declassificazione delle misure restrittive, in coerenza con quanto previsto nel citato documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale»;

Preso atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 16-*ter*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini della nuova classificazione della Regione Valle d'Aosta nella «zona arancione»;

Sentito il Presidente della Regione Valle d'Aosta;
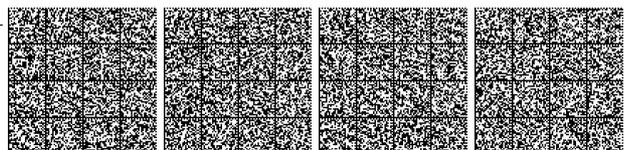
EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Valle d'Aosta

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Valle d'Aosta cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 30 aprile 2021 e si applicano, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1616

21A02831

ORDINANZA 7 maggio 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria e Puglia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-*bis* e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologi-

ca da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 aprile 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 aprile 2021, n. 98;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visti i verbali del 30 aprile 2021 e 7 maggio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente agli allegati report nn. 50 e 51, dai quali risulta, tra l'altro, che le Regioni Basilicata, Calabria e Puglia presentano uno scenario di «tipo 1» con un livello di rischio basso o moderato, compatibili con le misure di cui alla c.d. «zona gialla»;

Visto il documento recante «Aggiornamento nazionale *Focus* incidenza», allegato al citato verbale del 7 maggio 2021 della Cabina di regia, dal quale si evince che, nella settimana oggetto di monitoraggio, le Regioni Basilicata, Calabria e Puglia presentano un'incidenza settimanale dei contagi inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

Vista la nota del 7 maggio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che l'art. 1, comma 16-*ter*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, prevede che: «L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-*bis*, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore»;

Preso atto della sussistenza dei requisiti di cui al citato art. 1, comma 16-*ter*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini della nuova classificazione delle Regioni Basilicata, Calabria e Puglia nella «zona gialla»;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Basilicata, Calabria e Puglia;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regioni Basilicata, Calabria e Puglia

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nelle Regioni Basilicata, Calabria e Puglia cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 23 aprile 2021 e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1618

21A02832
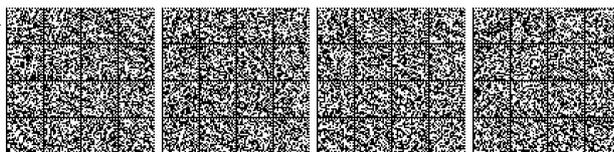
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anastrozolo Aurobindo»

Estratto determina n. 449/2021 del 21 aprile 2021

Medicinale: ANASTROZOLO AUROBINDO.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Anastrozolo Aurobindo Italia» (anastrozolo), nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate:

titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.;

confezioni:

«1 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049178015 (in base 10);

«1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049178027 (in base 10);

«1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049178039 (in base 10);

«1 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049178041 (in base 10);

«1 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049178054 (in base 10);

«1 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049178066 (in base 10);

«1 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049178078 (in base 10);

«1 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049178080 (in base 10);

«1 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049178092 (in base 10);

«1 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049178104 (in base 10);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: due anni;

condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione:

principio attivo: anastrozolo;

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, sodio amido glicolato (tipo *A)*, povidone (K-30), magnesio stearato;

rivestimento con film: ipromellosa 2910 (6mPas), titanio diossido E171, macrogol 400.

Produttore del principio attivo: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. A-7/A-8, M.I.D.C Industrial Area, Ahmednagar, Maharashtra, 414 111, India.

Produttore del prodotto finito:

produzione: Eugia Pharma Specialities Limited, Survey no. 550, 551 & 552, District Medchal, Kolthur Village, Shameerpet Mandal, Medchal-Malkajgiri, Telangana, 500101, India;

confezionamento primario: Eugia Pharma Specialities Limited, Survey no. 550, 551 & 552, District Medchal, Kolthur Village, Shameerpet Mandal, Medchal-Malkajgiri, Telangana, 500101, India;

confezionamento secondario:

Eugia Pharma Specialities Limited, Survey no. 550, 551 & 552, District Medchal, Kolthur Village, Shameerpet Mandal, Medchal - Malkajgiri, Telangana, 500101, India;

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH, Lindigstraße, 6, 63801 Kleinostheim, Germania;

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH, Industriegebiet Sud D 6, Alzenau, 63755, Germania;

Stradis-Reims, 29 rue Leon Faucher, Reims, 51100, Francia;

Next Pharma Logistics GmbH, Eichenbusch 1, Werne, 59368, Germania;

Movianto Deutschland GmbH, In der Vogelsbach, 1, 66540 Neunkirchen, Germania.

Controllo di qualità:

APL Swift Services (Malta) Ltd. HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;

Idifarma Desarrollo Farmaceutico, S.L. Poligono Mocholi, C/ Noain, n. l de Noain, Navarra, 31110, Spagna;

Eugia Pharma Specialities Limited, Survey no. 550, 551 & 552, District Medchal, Kolthur Village, Shameerpet Mandal, Medchal -Malkajgiri, Telangana, 500101, India.

Rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Ltd. HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;

Generis Farmacêutica, S.A. Rua João de Deus, 19, Venda *Nova*, 2700-487 Amadora, Portogallo;

Arrow Generiques, 26 Avenue Tony Garnier, 69007 Lione, Francia;

Idifarma Desarrollo Farmaceutico, S.L. Poligono Mocholi, C/ Noain, n. l de Noain, Navarra, 31110, Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

«Anastrozolo Aurobindo Italia» è indicato nel:

trattamento del carcinoma della mammella in fase avanzata con recettori ormonali positivi in donne in postmenopausa;

trattamento adiuvante degli stadi precoci del carcinoma invasivo della mammella con recettori ormonali positivi in donne in postmenopausa;

trattamento adiuvante degli stadi precoci del carcinoma invasivo della mammella con recettori ormonali positivi in donne in postmenopausa, che abbiano ricevuto due o tre anni di terapia adiuvante con tamoxifene.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049178027 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 21,15.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 39,66.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Anastrozolo Aurobindo Italia» (anastrozolo), è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Anastrozolo Aurobindo Italia» (anastrozolo), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02585

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atenololo Pensa»

Estratto determina n. 450/2021 del 21 aprile 2021

Medicinale: ATENOLOLO PENSA.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Atenololo Pensa» (atenololo), in aggiunta alle confezioni già autorizzate, nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate:

titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a.;

confezione: «100 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 029533041 (in base 10);

forma farmaceutica: compressa;

composizione:

principio attivo: atenololo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «100 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 029533041 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,56.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,67.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Atenololo Pensa» (atenololo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Atenololo Pensa» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02586

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe Eg»

Estratto determina n. 451/2021 del 21 aprile 2021

Medicinale: EZETIMIBE EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Ezetimibe EG» (ezetimibe), in aggiunta alle confezioni già autorizzate, nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Confezioni:

«10 mg compresse» 10x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282299 (in base 10);

«10 mg compresse» 14x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282301 (in base 10);

«10 mg compresse» 28x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282313 (in base 10);

«10 mg compresse» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282325 (in base 10);

«10 mg compresse» 50x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282337 (in base 10);

«10 mg compresse» 56x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282349 (in base 10);

«10 mg compresse» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282352 (in base 10);

«10 mg compresse» 84x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282364 (in base 10);

«10 mg compresse» 90x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282376 (in base 10);

«10 mg compresse» 98x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282388 (in base 10);

«10 mg compresse» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282390 (in base 10);

«10 mg compresse» 112x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282402 (in base 10);

«10 mg compresse» 156x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282414 (in base 10);

«10 mg compresse» 168x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282426 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione:

principio attivo: ezetimibe.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg compresse» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 044282325 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 12,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 23,44.

Nota AIFA: 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ezetimibe EG» (ezetimibe) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ezetimibe EG» (ezetimibe) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02587

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glutaros»

Estratto determina n. 452/2021 del 21 aprile 2021

Medicinale: GLUTAROS.

Titolare A.I.C.: ABC Farmaceutici S.p.a.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Glutaros» (rosuvastatina calcica), nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: ABC Farmaceutici S.p.a.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047746019 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047746021 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047746033 (in base 10);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047746045 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione per 5 mg compresse:

principio attivo:

rosuvastatina calcica;

eccipienti:

nucleo:

lattosio monoidrato;

cellulosa microcristallina;

crospovidone;

magnesio stearato;

rivestimento con film:

lattosio monoidrato;

ipromellosa;

titanio diossido (E171);

triacetina;

ossido di ferro giallo (E172).

Composizione per 10 mg, 20 mg e 40 mg compresse:

principio attivo:

rosuvastatina calcica;

eccipienti :

nucleo:

lattosio monoidrato;
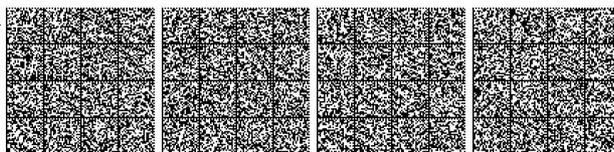
cellulosa microcristallina;

crospovidone;

magnesio stearato;

rivestimento con film:

lattosio monoidrato;

ipromellosa;

titanio diossido (E171);

triacetina;

ossido di ferro rosso (E172).

Produttori del principio attivo:

MSN Laboratories Private Limited - Sy. No. 317, 320, 321, 322, 323, 604 & 605 - Patancheru Mandal, Sangareddy District - India 502 329 Rudraram Village, Telangana;

MSN Laboratories Private Limited - Sy. No. 21/A & 21/AA - Gummadidla Mandal, Sangareddy District - India 502 313, Mambapur Village, Telangana;

Jiangsu Alpha Pharmaceutical Co. Ltd. - No.5 Yanshan Road - Ecological Chemical Technological Industrial Park - China-223 800 Suqian, Jiangsu Province;

Zhejiang Hongyuan Pharmaceutical Co. Ltd. - Chem & APIs. Industrial Zone - Linhai City - China - 317 016 Duqiao, Zhejiang Province;

Nenter & Co. Inc. - 108 Shenzhen High-tech Development Zone, China - 434 000 - Jingzhou, Hubei Province;

Maithri Laboratories Private Limited - Sy.No. 14, I.D.A. Gaddapotharam - Jinnaram Mandal, Sangareddy Dist - India 502 319, Gaddapotharam Village, Telangana.

Produttori del prodotto finito.

Produzione:

Torrent Pharmaceuticals Ltd. - Indrad Plant - Near Indrad Village, Taluka Kadi - District Mehsana Gujarat - 382721 India.

Confezionamento primario e secondario:

Torrent Pharmaceuticals Ltd. - Indrad Plant - Near Indrad Village, Taluka Kadi - District Mehsana Gujarat - 382721 India.

Confezionamento secondario:

ABC Farmaceutici S.p.a. - via Cantone Moretti, 29 - Loc. San Bernardo - 10015 Ivrea (TO) - Italia.

Controllo di qualità:

ABC Farmaceutici S.p.a. - via Cantone Moretti, 29 - Loc. San Bernardo - 10015 Ivrea (TO) - Italia.

Rilascio dei lotti:

ABC Farmaceutici S.p.a. - via Cantone Moretti, 29 - Loc. San Bernardo - 10015 Ivrea (TO) - Italia.

Indicazioni terapeutiche.

Trattamento dell'ipercolesterolemia:

adulti, adolescenti e bambini di età pari o superiore a sei anni con ipercolesterolemia primaria (tipo IIa, inclusa l'ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo *IIb)* in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione ponderale) risulta essere inadeguata;

ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote, in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultano appropriati.

Prevenzione degli eventi cardiovascolari:

prevenzione di eventi cardiovascolari maggiori in pazienti ritenuti ad alto rischio di insorgenza di un primo evento cardiovascolare, come terapia aggiuntiva alla correzione di altri fattori di rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047746019 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,51;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,58;

nota: 13;

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047746021 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,27;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,00;

nota: 13;

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047746033 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,45;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,10;

nota: 13;

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047746045 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,72;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,60;

nota: 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Glutaros» (rosuvastatina calcica), è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Glutaros» (rosuvastatina calcica), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare

dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02588

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sertralina Vi.Rel»

Estratto determina n. 454/2021 del 21 aprile 2021

Medicinale: SERTRALINA VI.REL.

Titolare A.I.C.: Vi.Rel Pharma S.r.l.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Sertralina VI.REL» (sertralina) nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate:

Titolare A.I.C.: Vi.Rel Pharma S.r.l.

Confezioni:

«50 mg compressa rivestita con film» 15 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045922010 (in base 10);

«50 mg compressa rivestita con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045922022 (in base 10);

«100 mg compressa rivestita con film» 15 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045922034 (in base 10);

«100 mg compressa rivestita con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045922046 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principio attivo:

sertralina;

eccipienti:

nucleo della compressa:

calcio fosfato;

cellulosa microcristallina;

sodio amido glicolato;

silice colloidale anidra;

magnesio stearato;

rivestimento della compressa:

alcol polivinilico;

titanio diossido (E171);

macrogol/PEG 300;

talco.

Officine di produzione.

Produttore del principio attivo:

Lee Pharma Limited - Survey No, 10/G-1 - Gadda Potharam (Village) - Jinnaram (Mandal) - Medak (District) - Andhra Pradesh – India.

Produttore del prodotto finito:

Atlantic Pharma – Produções Farmacêuticas SA - Rua da Tapada Grande, 2, Abrunheira - 2710–089 Sintra - Portogallo.

Confezionamento primario e secondario:

Atlantic Pharma – Produções Farmacêuticas SA - Rua da Tapada Grande, 2, Abrunheira - 2710–089 Sintra - Portogallo.

Confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via Magenta, 4 - 26900 Lodi (Milano) - Italia.

Controllo di qualità:

Atlantic Pharma – Produções Farmacêuticas SA - Rua da Tapada Grande, 2, Abrunheira - 2710–089 Sintra - Portogallo.

Rilascio dei lotti:

Atlantic Pharma – Produções Farmacêuticas SA - Rua da Tapada Grande, 2, Abrunheira - 2710–089 Sintra - Portogallo.

Indicazioni terapeutiche.

La sertralina è indicata nel trattamento di:

episodi depressivi maggiori. Prevenzione della ricorrenza di episodi depressivi maggiori;

disturbo da attacchi di panico, associato o meno ad agorafobia;

disturbo ossessivo-compulsivo (OCD) in pazienti adulti e nei pazienti pediatrici di età compresa tra 6 e 17 anni;

disturbo da ansia sociale;

disturbo post-traumatico da stress (PTSD).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«50 mg compressa rivestita con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045922022 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,55;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,65;

«100 mg compressa rivestita con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045922046 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,08;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,28.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sertralina Vi.Rel» (sertralina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sertralina Vi.Rel» (sertralina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02589

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione dello statuto modificato dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 marzo 2021 è stato approvato lo statuto modificato dell'ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, con sede in Roma, adottato con delibera n. 565 in data 26 novembre 2020, composto di ventitré articoli.

21A02584

Avviso relativo al decreto del 3 maggio 2021, concernente l'assegnazione di un contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza previsto dall'art. 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'art. 1, comma 10-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale alla voce «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2021, con annessi allegati, concernente «Assegnazione del contributo agli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2021, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade».

21A02796

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 1 del 10 marzo 2021

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 1 del 10 marzo 2021 del Comitato nazionale, recante: «Requisiti dei responsabili tecnici delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina relativa al responsabile tecnico di cui gli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120. Regime transitorio.» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it

21A02583

Ricezione dell'istanza di riconoscimento della «A.S.T.R. Ambiente - Associazione scientifica per la tutela delle risorse dell'ambiente», in Mercato San Severino, quale associazione di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale n. 147 del 21 aprile 2021, l'istanza presentata dell'associazione denominata «A.S.T.R.Ambiente - Associazione scientifica per la tutela delle risorse dell'ambiente», con sede legale a Mercato San Severino (SA) in Via Cimitero n. 23 - c.f. 96275420584, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

21A02600

Ricezione dell'istanza di riconoscimento dell'«Associazione medici per l'ambiente - ISDE Italia - OdV», in Arezzo, quale associazione di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale n. 146 del 21 aprile 2021, l'istanza presentata dell'associazione denominata «Associazione medici per l'ambiente - ISDE Italia - OdV», con sede legale ad Arezzo in Via XXV Aprile n. 34 - c.f. 92006460510, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

21A02601

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 26785/21 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 29 gennaio 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004734/ING-L-197 del 23 aprile 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 26785/21 adottata dal consiglio di amministrazione della Inarcassa in data 29 gennaio 2021, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, si dispone la rivalutazione degli importi dei trattamenti pensionistici erogati nonché dei contributi, dei limiti di reddito per il calcolo delle pensioni e la redazione della tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi utili per il calcolo delle pensioni, ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento generale di previdenza (RGP).

21A02643

Approvazione della delibera n. 4/IAN adottata dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) in data 27 giugno 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004733/VET-L-94 del 23 aprile 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4/IAN adottata dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Enpav in data 27 giugno 2020, concernente l'adozione del regolamento per la concessione di indennità per morte prematura.

21A02644

Approvazione della delibera n. 3/IAN adottata dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) in data 27 giugno 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004732/VET-L-93 del 23 aprile 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3/IAN adottata dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Enpav in data 27 giugno 2020, concernente l'adozione del regolamento per la concessione di borse di studio di specializzazione post-laurea.

21A02645

Approvazione della delibera n. 9/2021 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 28 gennaio 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004731/MED-L-156 del 23 aprile 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 9/2021 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Enpam in data 28 gennaio 2021, recante: Rivalutazione importi Norme in materia di prestazioni assistenziali aggiuntive della gestione Quota B del Fondo di previdenza generale, per l'anno 2021: determinazioni.

21A02646

Approvazione della delibera n. 7/2021 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 28 gennaio 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004730/MED-L-154 del 23 aprile 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 7/2021 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Enpam in data 28 gennaio 2021, concernente la rivalutazione degli importi di cui all'art. 5, comma 4, del regolamento Enpam a tutela della genitorialità, per l'anno 2021.

21A02647

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Audirevi Asseverazione S.r.l.», in Milano.

Con d.d. 22 marzo 2021, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Audirevi Asseverazioni S.r.l.», con sede legale in Milano (MI), c.f. e numero di iscrizione al registro delle imprese 11488790962, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

21A02602

Decadenza all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «RE.BI. Revisione S.r.l.», in Udine.

Con d.d. 11 marzo 2021, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 5 maggio 1979, modificato in data 11 novembre 1983, alla «RE.BI. Revisione S.r.l.» con sede legale in Udine, c.f. e numero di iscrizione al registro delle imprese 00529960304, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

21A02603

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 23 marzo 2021 del Ministero dello sviluppo economico, recante: «Scioglimento della "Nuova Trastevere società cooperativa", in Roma e nomina del commissario liquidatore.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 83 del 7 aprile 2021).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sia nel titolo riportato nel sommario e alla pagina 26, prima colonna, che all'art. 1, sempre a pagina 26, seconda colonna, dove è scritto: «Nuova Trastevere società cooperativa», leggasi: «Nuova Trastevere. società cooperativa».

21A02794

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-109) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
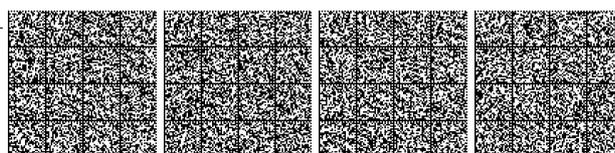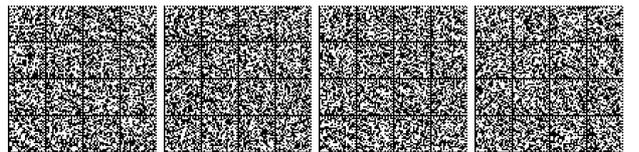
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.